

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

210^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1964

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . .	Pag. 11169
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	11169
Presentazione	11204
Trasmissione	11169

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518) (Nuovo titolo: « Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice »):

BERGAMASCO	11200
BERMANI	11194
* BOLETTIERI	11198
BRACCESI	11190
CARELLI, <i>relatore</i>	11171 e <i>passim</i>
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	11184 e <i>passim</i>
* CIPOLLA	11193
COMPAGNONI	11183
CONTE	11176 e <i>passim</i>
DI ROCCO	11191, 11192
FERRARI-AGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	11171 e <i>passim</i>

GRIMALDI	Pag. 11181, 11196
JANNUZZI	11177
MONNI	11193
SCHIAVETTI	11202
SCHIETROMA	11203
TRABUCCHI	11175, 11180
TRIMARCHI	11179, 11182
VERONESI	11171 e <i>passim</i>

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

Svolgimento:

MORO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

11205, 11211

TERRACINI 11205, 11213

VERONESI 11212

INTERROGAZIONI

Annunzio 11214

Annunzio di risposte scritte 11170

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte

scritte ad interrogazioni 11219

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e norme per l'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e 1965 » (861);

« Provvedimenti in materia di imposta di bollo » (862);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche » (863);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità economica europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco G annesso al Trattato istitutivo della predetta Comunità » (864);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (865);

« Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione della imposta tra gli enti interessati » (866).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Angelilli, Carelli, Conti, Zampieri e Zonca:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867);

Schietroma:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868);

Bernardinetti, Carelli, Zaccari, De Luca Angelo, Martinelli e Trabucchi:

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico di aver deferito i seguenti disegni di legge in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale

statale in attività di servizio ed in quiescenza e norme per l'integrazione della tredicesima mensilità per gli anni 1964 e 1965 » (861) (previo parere della 1ª Commissione);

« Provvedimenti in materia di imposta di bollo » (862);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, recante modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche » (863) (previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 988, recante attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità economica europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi compresi nell'elenco G annesso al Trattato istitutivo della predetta Comunità » (864) (previ pareri della 3ª e della 9ª Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (865) (previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione).

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice ».

Ricordo che è rimasto da votare l'articolo 15, che è stato discusso stamane. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 15.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in ciascun esercizio finanziario, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito, che saranno determinate avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà contadina nei singoli territori.

La ripartizione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio finanziario successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti tra quelli di cui al precedente articolo 14.

Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo e di registro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 16.

Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni, dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli

istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo 15.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo in esame.

Gli stessi senatori hanno proposto due emendamenti in via subordinata. Il primo di essi tende a inserire, dopo le parole: « di interessi », le altre: « dedotto il compenso di cui al secondo comma dell'articolo 6 »; il secondo mira ad inserire, dopo le parole: « saranno destinate », le altre: « fino al 30 giugno 1983 ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerli.

V E R O N E S I . Vorrei illustrare brevemente i tre emendamenti da me proposti all'articolo 16. L'emendamento soppressivo è motivato dal fatto che le norme previste da tale articolo possono essere meglio inserite nel regolamento, trattandosi di prelievi e di versamenti di somme attinenti al fondo di rotazione. Il primo emendamento subordinato tende ad introdurre una disposizione necessaria, che ripete, d'altra parte, il disposto di cui all'articolo 14. Il secondo emendamento subordinato tende invece a precisare fino a quale data le somme versate al fondo di rotazione debbano essere destinate ad ulteriori anticipazioni. Anche in questo caso noi vogliamo ripetere il disposto del precedente articolo 14.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato in via principale dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mantiene l'emendamento?

V E R O N E S I . Dichiaro di mantenere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sul primo emendamento subordinato presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo presentato in via subordinata dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sul secondo emendamento subordinato presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo presentato in via subordinata dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 17.

Le somme eventualmente non impiegate dal fondo di rotazione, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi, in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno proposto un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 17 con il seguente:

« Le somme rivenienti dal rimborso delle anticipazioni, qualora non siano impiegate entro l'esercizio finanziario successivo a quello del rimborso stesso, saranno portate in aumento delle disponibilità del fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Posso illustrare molto brevemente l'emendamento in esame, che è collegato ad altro analogo, che avevamo proposto nei confronti dell'articolo 14, e che tende a destinare alle finalità di una legge utile le eventuali disponibilità non utilizzate in base alla presente legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento, perchè esso tende a stornare ad altri fini le disponibilità destinate al finanziamento del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 18.

Le anticipazioni previste dal precedente articolo 14 saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo ed in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni di cui all'articolo 14.

I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta degli istituti di credito, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Sulla prima anticipazione che sarà concessa agli istituti potrà essere loro corrisposta, con le modalità da stabilire nelle convenzioni di cui all'articolo 15, una somma non superiore al 10 per cento della anticipazione medesima, da impiegare per la sollecita erogazione degli importi mutuati nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria, a seguito delle richieste di prelevamento di cui al comma precedente

(È approvato).

Art. 19.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1970, quale ulteriore apporto alle disponibilità finanziarie del Fondo interbancario di garanzia istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il limite di impegno di lire 600 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 450 milioni rispettivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, nonché di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1966.

Per effetto dell'incremento del limite di impegno recato dal precedente comma, le annualità indicate al terzo comma del citato articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modificate come segue per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1995: lire 3.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964; lire 2.400 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; lire 4.800 milioni nel 1965; lire 5.700 milioni dal 1966 al 1989; lire 5.400 milioni nel 1990; lire 4.800 milioni nel 1991; lire 4.200 milioni nel 1992; lire 3.150 milioni nel 1993; lire 1.650 milioni nel 1994 e lire 900 milioni nel 1995.

(È approvato).

Art. 20.

È autorizzata la spesa di lire 49 miliardi e 200 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli interventi di cui all'articolo 10.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 6 miliardi e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1965, lire 8 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire, nel primo comma, le parole: « 49 miliardi e 200 milioni » con le altre: « 37 miliardi e 200 milioni ». Il secondo tende a sostituire, nel secondo comma, le parole: « lire 6 miliardi e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1965, lire 8 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970 » con le altre: « lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio finanziario 1964, lire 4 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, lire 8 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgere tali emendamenti.

V E R O N E S I . Desidero svolgere gli emendamenti in esame molto brevemente. Il primo è da porsi in relazione al noto parere formulato dalla Commissione finanze e tesoro circa l'aumento di spesa approvato in modo straordinario, che ha portato lo stanziamento a favore del patrimonio della Cassa per la proprietà contadina da 37 miliardi e 200 milioni a 49 miliardi e 200 milioni. In proposito essa ha detto testualmente: « La Commissione non può non richiamare l'attenzione sull'incremento di spesa comportato dall'articolo 20 per lire 12 miliardi per il 1969 e per il 1970. Quanto sopra al fine di

evitare che la situazione dei predetti esercizi venga ulteriormente appesantita ».

Il nostro emendamento si adegua perfettamente al parere della Commissione finanze e tesoro, in quanto riporta lo stanziamento in parola alla originaria somma di lire 37 miliardi e 200 milioni. L'emendamento al secondo comma tende a dilazionare nel tempo il minore stanziamento totale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

C A R E L L I , relatore. Quello che è stato scritto dalla 5ª Commissione vale come considerazione d'ordine generale: non è che un consiglio ed un avvertimento, non è un parere sfavorevole. Quindi, a nome della maggioranza della Commissione, mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono d'accordo col relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi sul primo comma dell'articolo 20. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento sostitutivo presentato dagli stessi senatori sul secondo comma è conseguentemente precluso. Metto pertanto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Carelli ha proposto un articolo 20-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 20-bis.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finan-

ziari dal 1966 al 1970 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione e alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R E L L I , relatore. L'emendamento non ha bisogno di illustrazione.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento con l'avvertenza che alla copertura della spesa che esso comporta si farà fronte mediante prelevamento dal fondo globale.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, nel mio intervento ho rivolto una specifica domanda al senatore Carelli. Gli ho chiesto da chi verranno utilizzate queste somme per spese generali, posto che gli enti di sviluppo hanno il loro finanziamento e che gli Ispettorati hanno il loro patrimonio. Vorremmo perciò sapere chi spenderà ed a favore di chi andranno queste somme.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Senatore Veronesi, apprezzo molto la sua preoccupazione sulla destinazione di questi fondi. Questi stanziamenti sono messi a disposizione degli Ispettorati compartimentali e provinciali

per consentire loro di far fronte ai compiti ad essi assegnati, che comportano spese straordinarie ed eccezionali.

Lei ha ben presente che, con tutte queste leggi, non abbiamo fatto altro che affidare a tali organismi via via nuovi incarichi e nuovi impegni e spesso abbiamo anche posto termini tassativi per il loro completamento. Adesso si è venuta a creare questa delicata situazione: non possiamo continuare a dare alle stesse persone nuovi incarichi senza offrire al tempo stesso un minimo di attrezzature tali da garantire l'assolvimento degli impegni affidati.

Questo è il significato dell'emendamento: risponde ad un criterio di serietà, perchè troppo spesso, facendo delle leggi, abbiamo impegnato le persone e non abbiamo dato loro i mezzi strettamente indispensabili. In questo caso abbiamo fatto calcoli molto precisi, molto rigorosi e riteniamo che l'importo previsto sia quello necessario. L'assicuro comunque che non saranno somme disperse o male utilizzate.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e dichiaro che, poichè i finanziamenti previsti dall'emendamento sono disposti a favore degli Ispettorati affinchè essi possano fronteggiare i maggiori oneri loro imposti, voterò a favore dell'emendamento.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Stiamo approvando una legge, per effetto della quale il bilancio dello Stato si troverà schiacciato come sotto un carro armato. D'altra parte, poichè ci si dice adesso che ai fini della copertura delle spese previste dall'articolo aggiuntivo in esame si deve ridurre il fondo globale, prego il Ministro di predisporre un articolo nel quale sia espressamente disposta tale riduzione. Almeno il pudore cerchiamo di conservarlo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 20-bis, proposto dal senatore Carelli ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 21.

Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri del bilancio e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Gli stessi senatori hanno inoltre presentato un altro emendamento in via subordinata. Si dia lettura di tali emendamenti.

Z A N N I N I , Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

“ Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri del bilancio e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi e sulle spese effettuati in applicazione della presente legge durante lo esercizio precedente ” »;

« In via subordinata, sopprimere le parole: “ formulando proposte per gli interventi e la spesa relativa al quinquennio dal 1970 al 1974 ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

V E R O N E S I . Ritengo che il testo dell'articolo 21 da noi formulato sia assai

più chiaro, in quanto precisa che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri del bilancio e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi e sulle spese effettuati in applicazione della presente legge durante l'esercizio precedente. Questo anche per assicurare che siano mantenuti gli impegni presi anche oggi dal Ministro per quanto riguarda la destinazione del 40 per cento alle zone del Mezzogiorno.

Il secondo emendamento tende ad impedire un fatto che noi riteniamo assurdo, e cioè che si preveda fin d'ora che, nel 1969, il Ministro del tempo debba fare proposte per gli interventi e le spese del quinquennio 1970-1974, quando la legge viene a scadere nel 1970. Oltre tutto noi riteniamo che accettando l'impostazione del testo come proposto dalla maggioranza si metta un'ipoteca sulla volontà del futuro Parlamento e del Governo che sarà l'espressione della maggioranza dell'epoca.

C O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Noi abbiamo presentato un emendamento, a firma Moretti, Conte e Compagnoni, che, a parte lievi differenze di forma, nella sostanza è identico all'emendamento principale del senatore Veronesi. Noi riteniamo che si debba votare su uno solo di questi emendamenti, e non abbiamo nulla in contrario a che si voti sull'emendamento Veronesi, a cui aderiamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti dei senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria, perchè la norma, nel testo della Commissione, è sufficiente a garantire la obiettività degli interventi e della relazione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A questo riguardo in Commissione abbiamo avuto un ampio dibattito, ed io ho fatto a mo' di premessa una dichiarazione formale, nel senso di impegnarmi a dare a questa materia la massima pubblicità nelle forme consentite. Tuttavia non ho potuto accogliere gli emendamenti presentati in proposito e che erano eccessivamente rigidi in quanto, ad esempio, dicevano: « nel foglio annunci legali », « nell'albo del municipio », eccetera. Evidentemente bisogna lasciare una certa elasticità, per trovare il modo attraverso il quale questa pubblicità verrà data. Ripeto, questa pubblicità sarà massima. Ci siamo inoltre trovati di fronte ad un grosso interrogativo; il testo governativo dice: alla fine del periodo di applicazione si presenterà al Parlamento un'ampia relazione in modo che esso possa giudicare e decidere eventualmente se prorogare, rinnovare o modificare la legge. Questo era il precipuo intendimento del Governo. A questa tesi se ne vuole ora sostituire un'altra: ogni anno bisogna presentare la relazione.

Quale è il pensiero del Governo? Se il Parlamento vuole accettare questa tesi, l'accetti pure; il rapporto verrà fatto ogni anno. Poichè siamo impegnati con la legge del « piano verde » e con altre leggi relative all'agricoltura a presentare annualmente una relazione, possiamo fare anche questo rapporto. Ma vale la pena di toglierci, invece, l'impegno di fare una relazione generale alla fine di questo periodo, in modo da consentire al Parlamento di prendere le sue decisioni sui possibili rinnovi o meno? In Commissione, dopo ampio dibattito, si è concordato di mantenere fermo il testo governativo. Ebbene non vorrei che adesso in modo precipitoso si prendesse un'altra decisione. Per me è assolutamente indifferente l'una o l'altra possibilità; ritengo però in modo obbiettivo che sia più utile e più proficua la strada indicata dal testo governativo.

Riconfermo comunque, onorevole Presidente, l'impegno di dare la massima pubblicità per ogni strada e via possibile.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mantiene il primo emendamento?

VERONESI. Insisto perchè mi pare sia opportuno. Anche gli altri senatori possono constatare la fondatezza dell'emendamento da noi presentato.

CONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE. Signor Presidente, io vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su un mio interesse, diciamo così, di carattere culturale, che credo non possa non attirare la simpatia del Ministro, che è cultore esimio di questi studi.

Noi abbiamo a disposizione, sia come parlamentari, sia come studiosi di economia, scarsi strumenti per poter conoscere e seguire la situazione anno per anno. Abbiamo a disposizione strumenti che ci consentono di conoscere la situazione economica con molto ritardo, per cui possiamo accorgerci, ad esempio, che è finito il miracolo economico solo dopo due anni che tale miracolo è finito.

Vi dovrà quindi essere da parte del Ministero dell'agricoltura uno sforzo per presentare annualmente anche questa relazione oltre quella sul « piano verde » ed io credo che ciò, senza comportare un lavoro impossibile per il Ministero, d'altra parte metterà noi, tutti gli studiosi italiani, in condizioni di poter conoscere e seguire meglio la situazione del mercato fondiario, la situazione dello sviluppo della vendita della terra, che costituisce un termometro economico interessante e molto significativo.

Io non ho preoccupazioni circa il controllo della spesa; vi sono altri organismi, vi è la Corte dei conti cui spetta tale compito, noi stessi in sede di bilancio possiamo intervenire. A me interessa soprattutto questo strumento di studio di carattere economico, a mio avviso indispensabile.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Io credo che occorra ad un certo punto sistematizzare la materia

delle relazioni del Governo al Parlamento, perchè il desiderio legittimo che può avere il Parlamento di avere relazioni sull'attività dal Governo non può essere limitato solo a questa legge, ma va naturalmente esteso a tutte le materie nelle quali il Governo deve operare. Ora, a questo scopo è stata istituita una annuale relazione generale sulla situazione economica del Paese che fa riferimento a tutti i settori, compreso quello di cui ci occupiamo. Ad essa si aggiunge la relazione annuale del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e la relazione sul « piano verde » che si occupano anche di questa specifica materia. Aggiungere relazioni su relazioni significa aggravare l'opera del Governo e, soprattutto, introdurre un sistema che, una volta accolto per un particolare settore, andrebbe naturalmente poi esteso ad altri settori.

Il Parlamento possiede gli strumenti (interrogazioni, interpellanze, mozioni) per chiedere al Governo, le relazioni, le informazioni, i chiarimenti che crede. Ritengo quindi che una disposizione particolare di questo genere sia assolutamente superflua.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro dell'agricoltura di voler esprimere il suo avviso.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Potrei accettare la richiesta del senatore Conte come ordine del giorno, nel senso che nella relazione che noi presentiamo ogni anno potremmo dare ampie notizie sull'applicazione di questa legge. Ma non mi sembra logico, invece, che lo stesso Ministero sia tenuto a presentare numerose relazioni, per cui non ritengo opportuno accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, aderisce alla proposta del Ministro di trasformare l'emendamento in ordine del giorno?

VERONESI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Conte, aderisce alla proposta del Governo?

C O N T E . Sono d'accordo; noi avevamo proposto la data del 30 giugno, facendo riferimento alla vecchia annata finanziaria, però mi sembra più precisa la data proposta dal senatore Veronesi che fa riferimento al nuovo anno finanziario.

P R E S I D E N T E . Ricordo che è stato precedentemente ritirato l'emendamento proposto dai senatori Moretti, Conte e Compagnoni tendente a sostituire il testo dell'articolo 21 con il seguente:

« Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'esercizio successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi e sulle spese effettuati durante l'esercizio precedente in applicazione della presente legge ».

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di passare alle disposizioni finali, vorrei presentare un articolo aggiuntivo.

Nel considerare il testo finora approvato, per valutarne l'organicità e la completezza, mi è parso di ravvisare, proprio nella logica del dibattito che noi abbiamo svolto, una lacuna, e vorrei colmare questa lacuna sottoponendo appunto un articolo aggiuntivo che poi, in fase di coordinamento, il Senato potrà collocare nel punto che riterrà più opportuno.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo proposto del Governo.

Z A N N I N I , *Segretario:*

« Qualora siano state iniziate le procedure relative alla concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1 a seguito di preliminare posto in essere dalle parti nelle forme di legge, e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenuto, il proprietario che rifiuti di alienare il fondo, ritenuto idoneo ai termini del citato articolo 1, al prezzo congruo indicato dall'Ispettorato, non potrà avvalersi per due anni della disposizione di cui all'articolo 1 lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 ».

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Questa mattina, onorevoli senatori, abbiamo considerato l'ipotesi che il prezzo concordato con il coltivatore sia uguale a quello ritenuto congruo dall'Ispettorato dell'agricoltura e che il venditore voglia ritirarsi dall'obbligo di vendere. E abbiamo previsto una norma molto precisa, che obbliga il venditore a mantenere in modo pieno i propri impegni.

Qui invece si affronta un'altra ipotesi, quella in cui i due prezzi siano diversi, cioè sia stato stipulato un certo prezzo e l'Ispettorato dell'agricoltura abbia riconosciuto congruo, ad esempio, un altro prezzo, un prezzo inferiore. In questa ipotesi il proprietario, secondo le disposizioni, può ritirarsi; però, in quest'ipotesi, se si ritira viene meno ad un incontro di volontà, per cui non può dare disdetta, così come in Commissione avevamo esaminato e concordato.

Credo che questo concetto e questo emendamento completino la disposizione che rimane abbiamo approvato e diano al nostro testo una maggiore completezza ed una maggiore organicità. Per tale motivo raccomandando l'emendamento che ho ora presentato all'approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Con tutto il rispetto dovuto al Senato e all'onorevole Ministro, debbo riprendere necessariamente la parola per mettere in evidenza un caso, immagino, nuovo, nuovo almeno per me che ho scarsa esperienza di vita parlamentare.

Il caso è il seguente. Stamane, da parte di tutti i settori, si è messo il massimo impegno e si è posta la massima attenzione per intendere il significato dell'articolo 8, per vedere se l'articolo 8 dovesse essere approvato in quel testo ovvero se dovesse essere approvato l'emendamento presentato dalla mia parte, previa l'accettazione dell'emendamento proposto dal senatore Alessi.

Ebbene, stamane il Senato, come ho detto, questi problemi li ha ampiamente esaminati.

Mi pare — mi vorrà scusare il signor Ministro se faccio questa considerazione — che la tardiva presentazione di questo emendamento non costituisca il risultato di uno sforzo di diligenza, della voluta dimostrazione di una maggiore diligenza per ricercare nuove ipotesi e nuovi casi: se veramente ci mettesimo d'impegno per prevedere tutte le possibili ipotesi ricorribili con riferimento alla materia di cui si tratta, potremmo stare diversi giorni qui. Non vi è dubbio che il Governo, a suo tempo, aveva preso in considerazione una determinata ipotesi, che era stata considerata come l'unica meritevole di essere tutelata e aveva lasciato da parte le altre, demandandone la disciplina all'applicazione analogica della legge, ovvero al ricorso ai principi generali del diritto. Quindi non mi pare che si possano eventualmente prospettare altre ipotesi, ammesso ma non concesso che questa che viene messa avanti sia un'ipotesi nuova. Dobbiamo dare atto che il testo approvato stamane ha fatto espressamente riferimento alla ipotesi in

cui si abbia un prezzo concordato dalle parti, e codesto prezzo sia riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Ma noi, per valutare l'ipotesi in oggetto, cioè per poter dire se l'emendamento presentato ora dal Governo rappresenti qualcosa di nuovo e soprattutto prenda in considerazione una nuova ipotesi, non dobbiamo fare riferimento al testo approvato, ma al testo originario presentato dal Governo e fatto proprio dalla Commissione.

Ora, se noi mettiamo a raffronto il nuovo testo, il nuovo emendamento, col testo del disegno di legge governativo approvato dalla Commissione, vediamo che c'è piena coincidenza: non ci sarà piena coincidenza letterale, ma stamane tutto lo sforzo da parte nostra (per fortuna, per quanto ci riguarda, preso in considerazione dal Senato) è stato quello di far vedere che l'intento che si voleva conseguire attraverso il disposto dell'articolo 8 non meritava di essere perseguito. Che cosa si voleva raggiungere con l'articolo 8? Si voleva praticamente mutare il senso della legge, cioè dare un nuovo fondamento ai rapporti tra prezzo convenuto tra le parti e determinazione di congruità da parte dell'Ispettorato provinciale della agricoltura. Ora su questo punto stamane si è formata una volontà comune, soprattutto della maggioranza che, in un regime democratico, nelle decisioni assembleari, deve funzionare come volontà dell'intera assemblea o dell'intera collettività da essa rappresentata. Se indubbiamente, come mi pare sia indubbio, l'ipotesi presa in considerazione dal testo originario presentato dal Governo e fatto proprio dalla Commissione si riferiva alla possibilità di una considerazione diversa del prezzo concordato dalle parti e di quello determinato eventualmente dall'Ispettorato al fine, proprio, di far eventualmente intervenire l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nei rapporti tra le parti, non mi pare ora che si possa tornare indietro, riconsiderare il problema dalle fondamenta e cercare di dare ad esso la stessa soluzione che il Senato stamane ha chiaramente respinto accogliendo il nostro emendamento e quindi, implicitamente, respingendo il testo originario del Governo. Mi pare pertanto che l'esame dell'emenda-

mento sia precluso. Nè penso che il Governo si possa avvalere dell'articolo 74 del Regolamento perchè, se si riesaminano — e sarebbe facile farlo — tutte le norme fin qui approvate, non mi pare che in esse si possano riscontrare difetti di carattere formale nè mi pare, per quel che ci riguarda, che fra gli emendamenti già approvati ve ne siano alcuni che possano sembrare inconciliabili con lo scopo del provvedimento o con alcune delle sue disposizioni. Pertanto insisto perchè l'emendamento non venga preso in considerazione, dovendo esso considerarsi precluso.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Mi permetterei di dissentire dalle parole del senatore Trimarchi, e vorrei tornare un momento a quella che è stata la discussione di questa mattina sull'articolo 8. L'articolo 8 prevedeva l'ipotesi di un recesso, diciamo così, da parte del proprietario il quale non volesse più stare ai patti già stipulati attraverso quello che qui si chiama preliminare, ma che è di solito una promessa di vendita. Si ipotizzava cioè una regolare promessa di vendita ad un prezzo ritenuto congruo dall'Ispettore dell'agricoltura, e si ipotizzava pure che, pur dopo questo preliminare obbligatorio e redatto nella debita forma, il proprietario volesse recedere. Dunque, nell'ipotesi da tutti fatta che ci fosse un'obbligazione di fare e poi una volontà del proprietario di non stare all'obbligazione assunta, si è detto: purchè il prezzo pattuito sia stato ritenuto congruo, si applica la norma del Codice civile che riguarda l'esecuzione coattiva degli obblighi nascenti da contratto preliminare. In altri termini, c'è un obbligo regolare di fare, un obbligo di stipulare la compravendita; se il proprietario non ci sta più, allora si deve applicare il Codice civile e cioè il proprietario deve venir condannato a fare in base alla norma sull'esecuzione coattiva degli obblighi di fare, per cui, se non facesse, varrebbe la sentenza come titolo per il trasferimento.

Che cosa ci ha detto il Ministro prima della nostra votazione per divisione? I presenti se lo ricorderanno; il Ministro ha detto: vorrei che qui non si facesse l'ipotesi di un prezzo ritenuto congruo diverso da quello pattuito tra le parti, vorrei che si capisse bene che il prezzo ritenuto congruo deve essere quello pattuito fra le parti. Il Ministro così ha detto e tutti lo possiamo ricordare. Allora abbiamo concluso: se il prezzo voluto dalle parti è stato anche quello ritenuto congruo dall'Ispettorato dell'agricoltura (emendamento Alessi) allora non c'è niente da dire fuorchè lasciare applicare le norme del Codice civile. Ma ad un certo momento il Ministro ha pensato, anzi l'abbiamo pensato anche tutti noi: il Governo ha, sì, fatto l'ipotesi che il prezzo congruo sia lo stesso prezzo che è stato stabilito dalle parti, ma è rimasto in sospenso, non si è detto che cosa succeda se il prezzo voluto delle parti è precisato nel preliminare partendo dalle ipotesi che l'acquirente possa ottenere il contributo, venga ritenuto da parte dell'Ispettorato un prezzo non congruo agli effetti della concessione del mutuo. Che cosa succede in questa ipotesi? In questo caso, bisogna ammetterlo, ambo le parti devono poter recedere dal contratto. Confesso però che tutti i miei sforzi per fare accettare dal Ministro la regolamentazione del diritto di recesso sono rimasti sterili. Comunque, è certo che non si può più arrivare alla stipulazione al prezzo pattuito se esso non è ritenuto congruo e quindi neanche alla esecuzione coattiva in base al Codice civile. *Quid juris* allora? Bisogna prevedere anzitutto l'ipotesi che il proprietario abbia chiesto cento, l'Ispettorato agrario abbia ritenuto congruo 80 e soprattutto, quindi, che il compratore abbia a disposizione 80 e non cento. In questo caso si possono fare due ipotesi: o il proprietario si accontenta di 80, e sta bene, o non si accontenta di 80 ed allora deve evidentemente cadere indiscutibilmente tutto l'accordo, il contratto di vendita non si deve far più, ma bisogna che il proprietario abbia almeno la compiacenza per due anni di non sfrattare l'affittuario o il mezzadro che a prezzo congruo avrebbe comprato. Che questa sia un'ipotesi che è rimasta estranea alla

fattispecie originaria che abbiamo preso in considerazione stamattina è fuori dubbio; che il testo del disegno di legge governativo fosse diverso da quello che abbiamo approvato è anche fuori dubbio; che per una interpretazione autentica del Ministro abbiamo preso in esame una ipotesi diversa da quella che era stata l'ipotesi originaria, mi pare sia chiaro. Quindi mi pare che non possa dirsi precluso il nostro giudizio, tanto è vero che se non regolassimo il caso del prezzo non congruo lasceremmo non regolata una situazione, quella della non concordanza del prezzo ritenuto congruo e del prezzo pattuito dalle parti. Bisogna dunque che noi arriviamo alla regolamentazione esatta, conforme a diritto e ad equità. La regolamentazione, secondo me, è esatta come proposto (a parte che bisognava parlare anche del diritto di recesso). Comunque bisogna regolare il caso di cui si tratta, una volta che è stato regolato l'altro caso: ciò è non solo giusto e possibile, ma assolutamente necessario.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, pare che il Ministro voglia richiamarsi all'articolo 74 del Regolamento che stabilisce che, prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possano richiamare l'attenzione del Senato sulle correzioni di forma che siano opportune, nonché su quegli emendamenti approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni. È esatto, onorevole Ministro?

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho fatto presente una lacuna del disegno di legge.

V E R O N E S I . Volevo soltanto un chiarimento. In ogni modo, ella afferma che vi è un'ipotesi che dovrebbe essere prevista nei fini della legge e che invece ne è estranea. Ora, se è vero che nella relazione di maggioranza si dice che il fine di questa leg-

ge è di approntare i mezzi per raggiungere elevati livelli di produzione e utili strumenti di lavoro, io mi chiedo per quale motivo, onorevole Ministro — e vorrei che ella me lo potesse spiegare — posto che vi sia una discordanza tra la posizione del contraente venditore e un giudizio di congruità che viene dato dall'Ispettorato, organo amministrativo, il quale può obbedire anche a disposizioni che vengono impartite dall'alto con circolari — questo è nelle cose possibili — per quale motivo quello che è un miglioramento che si potrebbe conseguire per volontà del proprietario venditore non possa realizzarsi. Questa è una palese ingiustizia, ed è qualcosa che, a mio avviso, offende proprio i principi del diritto comune. Noi, infatti, vogliamo un provvedimento che persegua una finalità produttiva e poi, nella ipotesi di una discordanza, che può verificarsi anche per un atto di imperio o di suggerimento dall'alto, congeliamo per due anni, senza nessuna fondatezza di giustizia, quello che praticamente potrebbe essere un miglioramento produttivo. Signor Ministro, mi appello a lei perchè mi voglia chiarire la giustificazione giuridica e morale di questa norma.

G R I M A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I , Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, qui ipotizziamo un caso che io ritengo non meriti una particolare regolamentazione. Ci troviamo di fronte al fatto di un venditore e di un compratore che hanno concordato un prezzo non ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Evidentemente le parti sono libere di concordare il prezzo che vogliono, solo che il mutuo sarà proporzionato al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. È forse vietato a due persone di poter pagare in più o in meno di un prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale della agricoltura? L'onorevole Ministro non ha forse ripetutamente detto stamattina che la congruità di prezzo non deve interferire nei

rapporti tra i privati? Ed allora, se tutto questo è vero, come è vero, tanto che ha formato oggetto di una regolamentazione precisa, cosa questa che ha indotto a rinunciare alla discussione di ulteriori emendamenti, non è comprensibile perchè, con un ripensamento veramente deplorabile da parte del Governo, si proponga alle ore 17,15 di questo pomeriggio quando siamo già alla conclusione dei lavori, la nuova formulazione di una disciplina ormai definita.

Noi abbiamo il diritto di sospettare che altri ripensamenti verranno fatti, ed invito lei, signor Presidente, in omaggio alla severità e all'austerità del Senato che hanno già subito violazioni profonde ieri e questa mattina, a non permettere che si ripetano questi abusi.

E torno al merito della questione. Può darsi il caso che un venditore o un compratore stabiliscano un prezzo di cento e che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dica che è congruo il prezzo di 110 o 90. Vuol dire che le differenze, i privati acquirenti e venditori avranno avuto modo di regolarle a parte. Queste ipotesi non devono essere codificate, altrimenti noi veramente altereremmo ciò che abbiamo sostenuto, affermato e deliberato nella seduta antimeridiana.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Comprendo il senatore Veronesi quando dice di non essere d'accordo sul merito, ma questa proposta corrisponde alla nostra impostazione. Nell'ipotesi in cui il proprietario abbia concordato di vendere il fondo, se egli non accetta il prezzo congruo, tutto è lasciato alla libera volontà delle parti; ma, in questa ipotesi, vogliamo evitare che si arrivi ad un atto come quello della disdetta nei confronti di quel coltivatore che sarebbe disposto a diventare imprenditore. Questo è il motivo per il quale abbiamo fatto la proposta.

Mi dispiace che lei non sia del medesimo parere, tuttavia raccomando all'Assemblea di dare la sua adesione all'emendamento.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Signor Presidente, poco fa ho sollevato una eccezione di preclusione. Se ella, nell'ambito dei suoi poteri, ritiene di doverla prendere in considerazione, sta bene; se ella invece ritenesse di dover procedere alla votazione, desidererei fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il nuovo emendamento presentato dal Governo differisce dal testo originario dell'articolo 8 — sostituito stamane dall'Assemblea con l'emendamento Veronesi integrato dall'emendamento Alessi — perchè nella fattispecie da regolare è prevista una nuova condizione, espressa nelle parole: « e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non abbia ritenuto congruo il prezzo tra le parti convenute ».

Pertanto, a differenza del testo originario dell'articolo 8, la sanzione prevista dal nuovo emendamento del Governo per il proprietario che si rifiuti di alienare il fondo, si applica soltanto in un'ipotesi particolare, e cioè quando sia stato negato il giudizio di congruità da parte dell'Ispettorato agrario provinciale sul prezzo originariamente convenuto fra le parti.

Si procederà perciò alla votazione di tale emendamento.

TRIMARCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro, grato se vorrà ascoltarmi come del resto ha sempre fatto.

Da tutti gli articoli sin qui approvati è emerso chiaro un punto: che si è voluto tenere distinto il contratto dal parere dell'Ispettorato. Questo in tutte le ipotesi, perchè si è detto: il parere dell'Ispettorato non

può influire minimamente sull'accordo delle parti.

Ora, nell'emendamento che viene proposto dal Governo viene stabilito che il proprietario che ha stipulato un regolare preliminare che obbliga le parti contraenti, e che ha una legittima aspettativa ad ottenere un determinato prezzo, nell'ipotesi in cui l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura consideri codesto prezzo non congruo e fissi un prezzo inferiore, se non adempie alla sua obbligazione per il prezzo inferiore, cioè per il prezzo non pattuito ma imposto esternamente, è tenuto ad una particolare sanzione. Ora, bisogna essere conseguenti alle premesse. Se la premesse sono quelle che ho varie volte ripetuto, cioè che il contratto è una cosa e il parere dell'Ispettorato è un'altra cosa, e il parere non può minimamente incidere sull'economia e sulla sostanza del contratto, come si può fare l'ipotesi che il proprietario debba subire una sanzione per il fatto che non stipula il contratto, non già per il prezzo convenuto, ma per il prezzo fissato dall'Ispettorato? In tale modo si ammette la possibilità che la legge che vige tra i privati sia superata dalla determinazione di un terzo. Ma nessuno ha dato l'incarico al terzo di fissare il prezzo, il prezzo è concordato dalle parti, ed essendo un elemento essenziale del contratto non lo si può eliminare dall'unità del contesto. Se io addivengo alla vendita di un determinato bene lo faccio perchè ho valutato tutti gli elementi, ho considerato nel mio interesse l'utilità di vendere il bene in quanto ho pensato di trarre un determinato corrispettivo dalla contrattazione. Si può ammettere mai la possibilità di un contratto in relazione al quale io mi determino per un prezzo « x », prezzo che poi, in un momento successivo, può diventare inferiore? È una cosa assolutamente inammissibile.

D'altra parte, se dovesse essere accolta questa tesi, si verrebbe a snaturare tutta la essenza della fattispecie, dell'ipotesi che noi consideriamo. L'abbiamo ripetuto tutti, e non soltanto dalla nostra parte; mi pare che tutti siano d'accordo sul fatto che una cosa è il contratto e un'altra cosa è il parere. Il parere serve soltanto ai fini della conces-

sione del mutuo. Non vi è nessuna norma fra quelle che abbiamo fin qui approvato in cui si possa vedere una intromissione; nè si dica che può avvenire in questo caso, perchè ciò è in contrasto nettamente con lo spirito di tutta la legge. La legge deve avere un suo *iter* logico, cioè deve essere l'espressione di un unico convincimento del legislatore. Non si può ammettere che per un certo numero di articoli si pensi in un determinato modo e che poi, di punto in bianco, si pensi in maniera differente.

Per questi motivi io mi permetto di insistere affinché l'emendamento venga respinto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, con l'intesa che, se esso sarà approvato, la sua collocazione sarà decisa in sede di coordinamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Compagnoni, Conte, Cipolla, Gomez D'Ayala e Traina hanno proposto un articolo 21-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 21-bis.

A cura dell'Ispettorato provinciale agrario sarà pubblicato sul foglio annunci legali, ogni sei mesi, l'elenco nominativo delle richieste di mutuo avanzate dagli interessati nonché l'elenco dei mutui concessi, con le precisazioni del prezzo ritenuto congruo e delle somme effettivamente erogate.

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Con questo articolo noi vogliamo introdurre nella legge il principio della pubblicità dei finanziamenti, e questa nostra richiesta è una cosa diversa da quella di cui si è discusso precedentemente che riguardava la relazione

annuale che il Ministero deve presentare al Parlamento sull'andamento della legge.

Questo nostro emendamento tende a rendere pubblici i finanziamenti nelle singole provincie per fare in modo che si possa esercitare un controllo democratico dal basso, controllo al quale debbono poter partecipare le categorie interessate attraverso le loro organizzazioni sindacali. Noi riteniamo che quando si tratta di finanziamenti pubblici sia assolutamente necessario fare in modo che su di essi si possa esercitare il massimo controllo.

Noi riteniamo che questa possa costituire una garanzia per evitare le parzialità, i favoritismi e le discriminazioni. Confidiamo pertanto che la maggioranza, la Commissione e il Governo vogliano accogliere questo nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione ha già discusso il problema ed è contraria.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 21-bis proposto dai senatori Compagnoni, Conte ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente Titolo I, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la

formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli atti, ai titoli, alle formalità e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese — in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge — le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 10 che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina.

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: «Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 7 ».

C A R E L L I , relatore. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 22, con la modifica proposta dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 23.

Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al Titolo I esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « per gli stessi acquisti » con le altre: « per i beneficiari ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Signor Presidente, poichè prima noi abbiamo pagato un duro prezzo a scapito della logica giuridica e la procedura, prezzo che è stato accreditato alla parte socialista, la quale ha ingiustamente preteso, a mio avviso, qualcosa che — ripeto — suona offesa alla logica giuridica e procedurale, pure mantenendo fermi i nostri emendamenti riteniamo che sia, allo stato delle cose, praticamente inutile svolgerli, sotto ogni aspetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Traina, Cipolla, Conte e Gomez D'Ayala hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « o contributiva ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si associa al parere espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Traina, Cipolla ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " Gli oneri relativi alla maggior quota di concorso statale nel pagamento degli interessi faranno carico allo stanziamento di cui al secondo comma dell'articolo 19 " ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 24.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 24.

Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonchè le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina, possono essere concesse — ferma restando ogni altra condizione richiesta — quando l'acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite.

La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore delle presente legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Conte ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

C O N T E . Signor Presidente, debbo dire che le ragioni sono state già esposte largamente nella discussione generale, perciò mi esimo dall'illustrare questo emendamento... sperando di essere perdonato per questo dai colleghi dell'Assemblea. (*ilarità*).

P R E S I D E N T E . Comunque, senatore Conte, lei insiste sull'emendamento?

C O N T E . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria, signor Presidente.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il parere del Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Conte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« *Al primo comma, sostituire le parole: " il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille " con le altre: " il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire duemila " ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Rinuncio ad illustrarlo, per la dichiarazione che ho fatto poc'anzi. Comunque insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria perchè l'emendamento ridurrebbe l'efficacia del provvedimento.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Concordo con il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 25.

Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina, è elevato da cinque a dieci anni.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso solo quando l'operazione abbia durata trentennale e non è cedibile.

Il pagamento delle rate del predetto concorso cessa a far tempo dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla data della eventuale estinzione anticipata del mutuo ovvero — nel caso di procedura coattiva sul fondo acquistato con il ricavato del mutuo, promossa dall'Istituto di credito per inadempienza contrattuale del mutuatario — dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivo alla data di aggiudicazione del fondo medesimo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Conte ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

C O N T E . Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 26.

I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate

di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonché le agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

” A tutti gli effetti e per il conseguimento delle provvidenze e delle agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina gli impegni assunti, con atto pubblico, tra coeredi o titolari, coltivatori diretti, di quote indivise di fondi rustici, di mantenere la comunione per 10 anni

Alle unità fondiarie costituite a norma dei successivi commi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1940, numero 1078.

Ai fini della concessione delle provvidenze, previste dal decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, e delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 1, sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina gli atti di costituzione di cooperative tra coltivatori diretti o agricoltori, nonché di Consorzi e di organismi societari per la gestione e la conduzione di fondi rustici o per la realizzazione d'impianti specializzati ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

V E R O N E S I . Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente; insisto però perchè sia messo ai voti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Mi associo al relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 27.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 27.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica — con effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge — anche per i terreni venduti dalla « Cassa » in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato dai senatori Conte, Santarelli e Moretti un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « ad agevolare » le altre: « , tramite gli Enti di sviluppo, ».

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

C O N T E . Signor Presidente, anche su questo emendamento abbiamo parlato abbastanza, perciò ritengo superfluo illustrarlo. Insisto sull'emendamento e prego solo di metterlo in votazione... dopo aver sentito il parere contrario della Commissione e del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione è contraria per le ragioni che sono state qui ripetutamente espresse.

C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Conte, Santarelli e Moretti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 28.

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.

La presente disposizione — a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della

legge 6 agosto 1954, n. 604 — si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi, un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che professionalmente si dedicano alla coltivazione del fondo e alle altre attività connesse ai sensi degli articoli 2083 e 2135 del Codice civile.

Spetta ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura stabilire, caso per caso, se possono considerarsi ai fini della presente legge coltivatori diretti coloro che con il loro nucleo familiare impieghino nella lavorazione del fondo almeno un terzo della capacità lavorativa necessaria.

Nel determinare il computo della capacità lavorativa familiare, l'Ispettorato deve tenere conto di tutti i fondi che il titolare della famiglia colonica possieda o conduca a qualsiasi titolo.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze e delle agevolazioni, previste dal decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che sono richiamate dalla presente legge, i coltivatori diretti di cui ai precedenti commi sono ritenuti in possesso di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, numero 604 ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

VERONESI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento, ma insisto su di esso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CARELLI, relatore. La Commissione è contraria.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento presentato dal senatore Moretti tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « ad un terzo » con le altre: « alla metà » è da considerare precluso.

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

ZANNINI, Segretario:

Art. 29.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è sostituito dal seguente:

« Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.

Il fondo interbancario di garanzia è altresì esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonché dalla imposta sulle società ».

(È approvato).

Art. 30.

L'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è così modificato:

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge per conseguire le agevolazioni

tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente ».

(È approvato).

Art. 31.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604 è sostituito dal seguente:

« In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 può essere prodotta un'attestazione provvisoria dello Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio ».

(È approvato).

Art. 32.

L'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, nè quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4 ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . I senatori Braccesi, Angelilli, Moro, Cingolani, Graziuccia Giuntoli e Pignatelli hanno proposto un articolo 32-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 32-bis.

Per ogni omissione, da qualsiasi causa dipenda, risultante negli atti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, che costituisca causa di impedimento ai benefici fiscali, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa sanatoria generale all'acquirente, permutante o enfiteuta con la sola presentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del registro del luogo nel quale è avvenuta la registrazione dell'atto, dei documenti stabiliti dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, modificato dall'articolo 30 della presente legge.

Le imposte di registro ed ipotecarie già versate all'erario non sono ripetibili.

P R E S I D E N T E . Il senatore Braccesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B R A C C E S I . Oltre le giuste ed opportune modifiche introdotte dagli articoli 30, 31 e 32 del disegno di legge ora in discussione che spero, tra breve sarà approvato, si rende, a mio avviso, estremamente necessario aggiungere un articolo, che io ho proposto, tendente alla sanatoria di tutti gli atti finora stipulati per beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 24 febbraio 1948, n. 114. Si tratta di contratti stipulati da acquirenti di terreni per la costituzione della piccola proprietà contadina che, non essendo in regola con la documentazione di rito, si son visti contestare dall'Ufficio del registro e dall'Ufficio del bollo le facilitazioni che avevano richiesto. Siccome con gli articoli 30, 31 e 32 queste facilitazioni vengono modificate e vengono in qualche modo ridotte, ritengo necessario, per le operazioni ancora in sospeso, proporre la sanatoria suddetta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

CARELLI, *relatore*. Si tratta di sanare penose situazioni provocate da errate interpretazioni legislative. Pertanto la Commissione è di parere favorevole.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32-*bis* proposto dai senatori Braccesi, Moro ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 33.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha proposto un articolo 33-*bis*. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 33-*bis*.

Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprietà coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento del Governo?

DIRONCO. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 33-*bis* proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 34. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 34.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-1964 e nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio ed il periodo suddetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Facendo tesoro di quanto ha raccomandato anche il senatore Trabucchi, dobbiamo fare una aggiunta, perchè purtroppo è prevedibile che il provvedimento non entri in vigore prima del 31 dicembre 1964. Bisogna, pertanto, aggiungere, dopo le parole: « 1° luglio-31 dicembre 1964 », le altre: « e nell'esercizio 1965 ». Infatti dovremo probabilmente ricorrere anche per l'esercizio 1965 a prelievi dal fondo globale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento proposto dal Governo.

CARELLI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34 con la modifica proposta dal Governo tendente ad inserire dopo le parole: « nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » le altre: « e nell'esercizio 1965 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'esame degli articoli è così terminato.

D I R O C C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I R O C C O . Signor Presidente, per un esatto coordinamento del provvedimento devo proporre due modifiche all'articolo 1 che derivano dall'approvazione dei due emendamenti, quello dell'onorevole Farneti e quello dell'onorevole Cuzari. Il posto che occupa l'emendamento dell'onorevole Farneti può far sorgere gravissimi dubbi sulla sua interpretazione sino a far pensare che esso sia inconciliabile con gli scopi della legge. Pertanto, premesso che la proponente dell'emendamento è d'accordo, propongo che l'articolo venga coordinato nel seguente modo: « Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai partecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e a tutti i componenti attivi del loro nucleo familiare nonchè agli altri lavoratori manuali della terra singoli o associati in cooperativa possono essere concessi mutui... ».

L'emendamento dell'onorevole Cuzari appesantisce molto il comma dell'articolo. Lasciando inalterata la sostanza propongo che esso venga collocato in fondo all'articolo con questo testo: « I mutui di cui al primo comma possono essere altresì concessi ai coltivatori diretti il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa che non sia per intero assorbita dalle normali necessità di coltivazione del loro fondo ».

Per quanto riguarda l'articolo 13 la ripulsa delle parole « e alle loro cooperative » proposte dall'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Samaritani, Santarelli, Roffi e Salati determina una disarmonia tra l'articolo 13 e l'articolo 2, il quale suona così: « Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo ».

Per eliminare la disarmonia fra i due articoli indicati, propongo, a norma dell'articolo 74 del Regolamento, che all'articolo 13, dopo le parole: « ai sensi del precedente ar-

ticolo 10 » siano aggiunte le parole: « e alle loro cooperative ».

P R E S I D E N T E . Con l'avvertenza che la numerazione degli articoli dovrà essere modificata in conseguenza degli articoli aggiuntivi che sono stati approvati, e con l'avvertenza altresì che il titolo del disegno di legge, secondo il testo proposto dalla Commissione, è così modificato: « Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice », passiamo alla votazione delle proposte fatte in sede di coordinamento dal Presidente della Commissione d'agricoltura.

L'articolo 1 risulta così formulato nel testo coordinato proposto dal Presidente della Commissione:

« Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai partecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e a tutti i componenti attivi del loro nucleo familiare, nonchè agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto — effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge — di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.

I mutui di cui al primo comma possono essere altresì concessi ai coltivatori diretti il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa che non sia per intero assorbita dalle normali necessità di coltivazione del loro fondo ».

Metto ai voti le proposte di coordinamento fatte dal Presidente della Commis-

sione d'agricoltura. Chi le approva è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

L'articolo 13 risulta così formulato nel testo coordinato:

Art. 13.

Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 10 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.

Metto ai voti la proposta di coordinamento fatta dal Presidente della Commissione d'agricoltura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La votazione è ormai avvenuta.

MONNI. Sono d'accordo sul coordinamento dell'articolo 1, ma non sono d'accordo sulla modifica all'articolo 13.

PRESIDENTE. Senatore Monni, le ripeto che si è già votato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CIPOLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CIPOLLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo accettato la discussione sullo stralcio, perchè a seguito delle posizioni dei sindacati e degli orientamenti manifestati in talune affermazioni di nume-

rosi colleghi socialisti, democristiani e socialdemocratici, ritenevamo che si potesse arrivare alla formulazione di un provvedimento anche parziale, ma rivolto in favore dei contadini. Ritenevamo che la concessione di mutui quarantennali potesse essere approvata anche da noi, se essa fosse stata inquadrata in una serie di garanzie per i contadini e per lo Stato. E perciò, nelle proposte di emendamento che abbiamo fatto, abbiamo sempre cercato di assumere posizioni tali da facilitare convergenze che noi ritenevamo e riteniamo possibili e reali.

Quando abbiamo chiesto l'esproprio, non abbiamo chiesto una misura generalizzata, o in alternativa ai mutui, ma una misura che è contenuta in un progetto presentato dai colleghi senatori della CISL al Senato. Quando abbiamo chiesto l'obbligo di vendere, non abbiamo chiesto un obbligo generalizzato, ma limitato ai casi previsti dalla legge sui patti agrari, che il Senato ha già approvato. Quando abbiamo chiesto il controllo sul prezzo, non lo abbiamo chiesto sulla base di considerazioni generiche ed astratte, ma sulla base di una legge esistente, votata nella precedente legislatura per la convergenza sulle medesime posizioni del nostro settore e del settore della Democrazia cristiana, la legge sull'equo canone. Quando abbiamo chiesto l'estensione dei mutui agli enfiteuti e ai coloni miglioratari, abbiamo chiesto che si tenessero in considerazione contadini che sono tra i più degni di arrivare alla proprietà della terra, e che del resto hanno trovato già modo di affrontare i loro problemi, per cui oggi sono pronti all'acquisizione piena e totale della terra ed hanno già visto realizzata in loro favore la convergenza tra posizioni provenienti dal nostro settore, dalla Democrazia cristiana e dai socialdemocratici. Basta ricordare le discussioni che ci sono state in quest'Aula a proposito della legge Schietroma.

Quando abbiamo chiesto un effettivo diritto di prelazione, noi lottavamo contro imprecisioni e incertezze, che con una mano daranno questo diritto ai contadini, con l'altra lo leveranno. E ci eravamo rallegrati di aver visto finalmente che i colleghi Tortora, Carrelli e Tedeschi avevano presentato un emen-

damento simile a quello proposto da noi. Ma tale emendamento è durato una notte, perchè l'indomani mattina l'intervento del Ministro è servito a far recedere questi colleghi dalla posizione che avevano assunto.

Avevamo chiesto una facilitazione per il Mezzogiorno, non a danno di altre regioni, ma per dare alle regioni meridionali quanto loro spettava e per non appesantire il mercato fondiario dell'Italia centrale con un numero eccessivo di concessioni di mutui, tutte concentrate nello stesso periodo.

Le nostre sono state richieste moderate, che potevano essere accettate, che erano auspiccate da settori della maggioranza. Se è stato detto no a tutte queste richieste, non è perchè non ci fossero colleghi della maggioranza che non le condividessero, tanto è vero che alcuni di essi, da Cuzari a Tortora e a Carelli, hanno presentato emendamenti in questo senso, ma perchè c'è stato un pesante intervento del Presidente del Gruppo democratico cristiano, senatore Gava, e dello stesso Ministro, per far ritirare gli emendamenti che i colleghi socialisti, socialdemocratici e democristiani avevano proposto, per troncare sul nascere ogni possibilità d'intesa, ogni possibilità di colloquio. E la logica di questa chiusura a sinistra, che veniva prospettata in nome dell'intangibilità degli accordi di Governo e del progetto elaborato dalla maggioranza di centro-sinistra, ha portato ad una apertura a destra. Il Governo ha capitolato, con la benedizione questa volta del senatore Gava, all'accordo raggiunto tra alcuni senatori della destra democristiana e i colleghi del Movimento sociale italiano e del Partito liberale italiano, accordo che ha travolto ed annullato il senso degli articoli 8 e 9 della legge, peggiorando non solo il testo di tali articoli che era stato faticosamente ed unitariamente elaborato nella Commissione, ma persino il testo originario del Governo. Gli accordi del centro-sinistra sono sacri ed inviolabili quando si tratta di modificarli nell'interesse dei contadini o quando si tratta di accogliere proposte che provengono dall'opposizione di sinistra, ma sono aperti ad ogni compromesso e ad ogni possibilità di modificazione quando le proposte di modificazione sono

rivolte a difesa degli agrari ad opera della destra liberale, missina e democristiana.

In tali condizioni il panorama di questa legge, a conclusione della discussione, si presenta veramente squallido. Noi ci apprestiamo ad erogare quasi trecento miliardi non ai contadini ed all'agricoltura, ma agli agrari e alla rendita fondiaria, non agli investimenti produttivi, ma a disinvestimenti dalla terra ai settori della speculazione edilizia e del consumo di lusso, come l'esperienza dell'applicazione della legge Sturzo e delle altre ondate di vendite della proprietà contadina in questo dopoguerra ha dimostrato.

In tali condizioni, chi vuole difendere gli interessi presenti e futuri dei contadini non può che votare contro questa legge. Ma non noi dobbiamo giustificare questo voto davanti ai contadini, bensì gli altri, coloro che hanno ceduto ancora una volta al ricatto doroteo e sono stati costretti a rinunciare non solo ai loro principi generali, ma agli stessi impegni del Governo di centro-sinistra. Del resto anche questa volta da questo voto contrario noi comunisti prendiamo le mosse per sviluppare un'azione positiva non solo tra i contadini comunisti, ma anche tra i contadini socialisti e cattolici, tra quei contadini che avevano salutato il centro-sinistra con attese e speranze e si trovano ora davanti alla stessa politica centrista di sempre; un'azione positiva e chiarificatrice che porti i contadini, con la lotta e con il voto, a spezzare gli interessi degli agrari e la rete dorotea che impedisce il realizzarsi di un'unità di tutte le forze che realmente agli interessi delle masse contadine si riallacciano. La lotta non è finita, continua nelle campagne, continua con il voto del 22 novembre e continua nell'altro ramo del Parlamento.

Noi speriamo che da questa lotta possa uscire una vera e giusta prospettiva unitaria, di progresso e di sviluppo per le nostre campagne (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

B E R M A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'am-

piezza e la meticolosità, encomiabilissime, del presente dibattito sono di per se stesse la riprova dell'importanza delle disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice che noi stiamo per votare: disposizioni che vengono ad aggiungersi a quelle da noi già votate riguardanti la mezzadria.

A ben vedere, la maggior parte degli argomenti che allora valsero per la nostra dichiarazione di voto valgono ancora per quella di oggi, con la differenza — del tutto positiva — che oggi noi votiamo qualche cosa di più importante, qualcosa che si aggiunge agli indubbi vantaggi allora ottenuti a favore della classe contadina con la legge sul superamento della mezzadria. E la riprova di tali vantaggi, nonostante tutte le discussioni avvenute all'epoca dell'esame di quella legge, fu con evidenza fornita dalla stessa ansia con cui i mezzadri si preoccuparono poi dell'inaspettato incaglio arrecato alla legge dalle dimissioni del Governo. Anche l'atmosfera e l'andamento del dibattito furono allora quasi identici a quelli di questi giorni, essendo essi caratterizzati da critiche massicce della destra e da critiche altrettanto massicce dell'estrema sinistra, sia pure fatte, siamo d'accordo, con intendimenti ben diversi e in base a presupposti opposti.

Anche oggi, come allora, noi troviamo infatti critiche conservatrici della destra e critiche progressiste — chiamiamole così — dell'estrema sinistra: quest'ultime traducendosi in proposte più avanzate, che si possono anche in buona parte condividere, ma che non sono realistiche — almeno quando si rivolgono a noi in termini quasi di condanna — in quanto non sembrano tener conto del fatto, tutt'altro che irrilevante, costituito dalla difficoltà che noi incontriamo come socialisti operando in una società che è pur sempre capitalistica e in un Governo che già per il fatto stesso di chiamarsi di centro-sinistra esprime, accanto alla volontà di spinta sociale che lo anima, anche i suoi inevitabili limiti. Ma proprio nella consapevolezza di operare entro questi limiti i socialisti hanno partecipato e partecipano al Governo di centro-sinistra, null'altro significando quella ricerca d'incontro su cose con-

crete di interesse comune, ma pur sempre operata da alleati ispirantisi ad ideologie diverse, che ha formato e forma la base dell'accordo di centro-sinistra.

Per tanti anni è perdurato lo stagnante immobilismo e quando non ci fu immobilismo ciò avvenne soltanto per le lotte valorosissime degli operai e dei contadini, ma con conquiste, anche minori di quelle di cui si è discusso, pagate ad alto prezzo: purtroppo talvolta anche prezzo di sangue. Oggi invece si marcia meglio, ed è per questo che noi consideriamo quella del centro-sinistra come l'unica via realistica e utile per un rinnovamento democratico del Paese, nonostante gli inevitabili ostacoli, nonostante le altrettanto inevitabili remore.

D'altronde la nazionalizzazione dell'industria elettrica, l'istituzione della scuola media unica obbligatoria, la legge sul superamento della mezzadria, e questa stessa legge, sono già nel novero delle cose concrete; così come la legge urbanistica, quelle sulle regioni e altre, che formano oggetto del programma governativo concordato e che ci stanno a cuore, debbono e dovranno divenire presto — più di quanto qualcuno creda — altrettanti fatti concreti, destinati a sopravvivere, se non proprio con la puntualità di una cambiale che scade, certo con la sicurezza degli impegni che, assunti, devono comunque essere mantenuti. Ed è anche, cari colleghi, con la visione di queste ulteriori prospettive che noi portiamo avanti questo « stralcio » di legge, pur coi difetti ch'esso ha e che non siamo riusciti a superare. Noi siamo paghi della sua bontà fondamentale ed essenziale e consapevoli che, una volta provveduto al suo varo, da tutto ciò che esso costituisce di avanzato non si tornerà più indietro. Esso costituirà quindi, sotto questo punto di vista, un punto fermo di conquista contadina, mentre per tutto ciò che può considerarsi come eventuale lacuna o che potrà dar luogo ad intralci di esecuzione, sarà pur sempre possibile provvedere, se occorrerà, in seguito, come ci insegna l'esperienza di lavoro nelle nostre Commissioni parlamentari, dove il compito di correzione e d'integrazione di leggi è, si può dire, sempre all'ordine del giorno.

Ci è stato imputato di aver affrettato i tempi per ragioni elettorali: « per frettevolezza elettorale », come ha scritto il senatore Grimaldi nella sua relazione di minoranza, o « per necessità di fare qualcosa da propagandare poi sulle piazze », come ha detto il collega Grassi nel suo intervento. La realtà è ben altra: la fretta nasce dalle esigenze nuove del Paese, nell'affrontare le quali noi siamo in ritardo — questo sì — specialmente nel campo dell'agricoltura.

Le lotte mezzadrili e coloniche nelle campagne, al pari di quelle delle fabbriche nelle città, debbono essere considerate per quello che sono: e cioè — la cosa è già stata da altri sottolineata — come l'espressione di idee nuove, di nuove esigenze, di più elevati bisogni che nascono e si affacciano nel Paese: idee e bisogni di cui la destra sembra non avvedersi.

Per quanto in modo particolare riguarda l'agricoltura, tali lotte devono essere considerate anche come espressione della coscienza che un vero progresso economico e sociale è strettamente legato ad una politica agraria nuova, che scuota alla base quello che si è definito il « culto » della grande proprietà terriera; una politica che affidi finalmente alla spinta dei lavoratori il compito di sorreggere la trasformazione dell'ambiente agricolo nell'interesse della collettività nazionale.

In altre parole, il mondo del lavoro sta sopravanzando, anche idealmente, le vecchie strutture agricole, i vecchi e superati rapporti di produzione, le vecchie e arcaiche concezioni di sviluppo economico. Sta mettendo a nudo « le gravissime responsabilità della classe agraria, l'incapacità di questa di accettare i nuovi equilibri in campo economico, produttivo e di mercato, che sono ormai maturi e urgenti ».

Si potrà criticare, dato che tutte le teste non sono uguali, il modo con cui noi intendiamo risolvere (impostandolo così come lo impostiamo con questa legge e nella convinzione di esser nel giusto) il problema, ma non si può affatto tacciare di fretta quella che invece è soltanto una doverosa sollecitudine.

Se mai si dovrebbe fare un'altra considerazione. Se si teme veramente che l'eletto-

rato possa essere influenzato a nostro favore dalla legge, ciò significa, per la contraddizione che altrimenti vizierebbe ogni diversa conclusione, che la legge è veramente vantaggiosa per le categorie stesse le quali, come è noto, sono di scarpe grosse, ma di cervello fino, in modo particolare poi quando sono in ballo i loro interessi economici.

In effetti, ripeto, si possono fare tutte le critiche che si vogliono. Si può anche osservare che si poteva fare di più o di meglio, sorvolando, come ho già detto, forse con troppa disinvoltura, su tutti gli ostacoli e su tutte le difficoltà esistenti. Ma non si può mettere in dubbio che la concessione dei mutui quarantennali all'1 per cento per l'acquisto di terreni, la concessione di altri mutui a condizioni vantaggiose per il potenziamento aziendale, i 350 miliardi messi così complessivamente a disposizione dei contadini, per la prima volta in Italia, lo spostamento, nel campo agrario, delle aziende contadine da posizioni marginali a posizioni di primo piano, l'impulso che questa legge darà inevitabilmente alla programmazione e alla legge sugli enti di sviluppo, alle quali è intimamente legata, sono importanti vantaggi per la classe contadina. Soprattutto il diritto di prelazione nell'acquisto dei terreni a favore dei coltivatori degli stessi (e l'accoglimento avvenuto stamane della proposta del Ministro di costituzione di una Commissione di controllo dell'equo prezzo ci toglie ogni timore in merito alla possibilità di richiesta, da parte dei proprietari, di prezzi troppo elevati) deve considerarsi una importante e basilare conquista, un importantissimo passo sulla strada nuova che si deve percorrere.

È per questo che noi socialisti votiamo questa legge con la piena coscienza di favorire i contadini e di compiere un atto profondamente socialista. (*Vivi applausi dalla sinistra e dal centro*).

G R I M A L D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, sta

concludendosi un dibattito certamente appassionato che ha visto vivacemente impegnati i vari schieramenti politici, in una lotta combattuta dall'opposizione con quella fierezza d'animo che avevano, e forse hanno ancora, i comandanti che, pur consapevoli della mancanza di pratico significato del loro gesto, con sublime sacrificio seguivano negli abissi del mare la loro nave.

La Democrazia cristiana, tirate le somme, può essere ben lieta di avere pagato alla scelta politica, e cioè ai socialcomunisti, il prezzo pattuito. E può essere ancora più lieta di diramare il comunicato alla radio, alla televisione, ai giornali — proprio nei giorni che immediatamente precedono le consultazioni elettorali — annunciante la vittoria conseguita al Senato con l'approvazione del disegno di legge n. 518-A.

L'onorevole Bonomi, partecipando il giorno 11 corrente ad una riunione di tecnici attivisti della Confederazione dei coltivatori diretti, ha affermato tra l'altro che lo *slogan* « non tutti proletari, ma tutti proprietari » troverà la sua integrale attuazione e applicazione mediante questa legge. La speculazione politico-elettoralistica è di già in atto e si verifica esattamente quanto previsto dalla mia parte, e cioè che la legge, che non è idonea al fine, resterà solo strumento per superare lo scombussolamento che il Governo di centro-sinistra ha seminato in Italia.

La mia parte politica dà comunque atto al Senato di avere trovato un attimo del suo tradizionale senso di responsabile superiorità sulle beghe politiche allorchè ha accettato la critica più vivace mossa dalla nostra parte sugli articoli 8 e 9 del disegno di legge approvato dalla Commissione.

A noi non interessa il fatto di non avere avuto accolto un emendamento: per noi è motivo di viva soddisfazione l'aver visto accolto il principio morale, etico, sociale ed economico, disatteso per volontà di sopraffazione in Commissione, ma onorato dal consenso del Senato in Aula, di non punire l'agricoltore volenteroso e diligente.

Per il resto, l'andamento della discussione ha rilevato come l'essenza, il prestigio e la nobiltà dell'attività e della funzione parlamentare sono degradati fino all'inverosimile

dal ferreo, tirannico esercizio di potere dei partiti.

Abituati a dimostrare quanto affermiamo, citiamo i casi dei senatori Cuzari e Valsecchi, costretti, per disciplina di partito, a ritirare i loro emendamenti opportuni, logici e necessari, presentati in difesa dei diritti dei coltivatori diretti.

Se così viene concepita la funzione del Parlamento, bisogna dire che essa non serve a nulla, perchè sono le centrali dei partiti che concordano e decidono le sorti, non solo delle leggi, ma del popolo italiano.

Noi, oppositori delle teorie del compianto senatore Sturzo, dobbiamo in questo momento richiamare alla memoria... (*Vivaci proteste dal centro*).

Ho avuto il piacere di ammirarlo e di apprezzarlo, indipendentemente dalla mia posizione politica; ho letto e apprezzato molto alcuni dei suoi insegnamenti, cosa che non fate voi della Democrazia cristiana!

C A S S A N O . L'avete coperto di fango, a suo tempo!

G R I M A L D I . Lo onoro ora! Comunque, la storia resta, e ciò che cade in oblio oggi si riesuma domani. Quante cose di quelle che oggi condannate vedremo elevare ancora nella giusta luce!

F R A N Z A . Faceva paura, quando veniva in Aula, faceva paura al vostro settore: questa è la verità!

G R I M A L D I . Noi oppositori delle teorie del compianto (e lo dico con animo veramente convinto) senatore Sturzo, dobbiamo in questo momento richiamare tutti alla necessità di rileggere quel pregevole scritto sulla democrazia o partitocrazia, per rinnovare in noi — e la lezione viene dal nostro pulpito, sistematicamente accusato di antidemocrazia — alcuni concetti basilari di libertà, di rispetto dello Stato e del sistema parlamentare.

L O R E N Z I . Basta!

G R I M A L D I . Non vi scandalizzate di ciò: avete ceduto agli altri il diritto di dire che essi difendono i lavoratori cristiani, consentite a noi di dire qualche cosa di più chiaro e di più sincero.

Se poi a ciò si vuole rinunciare, bisogna ben dire al popolo italiano che il sistema è errato e che i circa mille parlamentari non sono che pedine prive di volontà propria, cui solo compete il dovere di alzare la mano per approvare o disapprovare un provvedimento seguendo passivamente e ciecamente obbedendo agli ordini di scuderia. (*Interruzioni dal centro*). In questo caso dovremmo subito proporre ed approvare una legge di modifica della Costituzione, che affidi ai partiti e non al Parlamento la funzione legislativa.

La critica al sistema denuncia i risultati: la legge nel suo complesso è rimasta quello strumento che meritò le nostre critiche all'inizio della discussione; le merita ancora, anche se le opportune modificazioni agli articoli 8 e 9 soddisfano in parte le nostre istanze.

Per tali motivi noi voteremo contro il disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra. Commenti dal centro*).

B O L E T T I E R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O L E T T I E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente ai comunisti, che, per bocca dell'onorevole Cipolla, hanno annunciato il loro voto negativo, e contrariamente al voto missino preannunciato dall'onorevole Grimaldi, noi del Gruppo democratico cristiano daremo voto favorevole a questo disegno di legge, che è stato stralciato dal disegno di legge governativo per il riordinamento delle strutture fondiarie — problema, questo, al quale sarà dedicato un più approfondito e meditato esame — e che tende utilmente allo sviluppo della proprietà coltivatrice, la quale, accanto alla media azienda a struttura specificamente imprenditoriale, costituisce il tipo fondamentale di impresa nella nostra agricoltura. Nel

settore agricolo si sta camminando e, se da parte della destra (mi perdonino i colleghi liberali se mi esprimo così)...

V E R O N E S I . Noi non siamo la destra.

B O L E T T I E R I . D'accordo! Se da parte liberale e missina si ritiene che meglio farebbe lo Stato italiano a interessarsi meno d'agricoltura, noi siamo di diverso avviso: noi pensiamo che senza un'oculata azione pubblica lo squilibrio tra i settori favoriti — a parte momentanee battute d'arresto —, come l'industria ed il commercio, e i settori in ritardo, quale appunto quello agricolo, lungi dal risolversi spontaneamente si accentuerebbe sempre di più. Del resto non saprei dire a che punto sarebbe oggi la nostra agricoltura senza il massiccio intervento dello Stato, a cominciare dal settore dei miglioramenti fondiari, per non parlare degli altri numerosi, positivi interventi. Credere che basterebbe abolire le tasse per far ritrovare alla nostra agricoltura uno spontaneo, rigoglioso sviluppo è una pura illusione, anche se in questo tempo di riconversioni e di assestamenti si dovrà camminare in modo certamente più deciso sulla difficile via degli sgravi fiscali. Con i mutui quarantennali al tasso dell'1 per cento per l'acquisto di terra da parte dei mezzadri, dei coloni parziari, dei partecipanti, degli affittuari coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra, si fa fare un altro notevole passo avanti all'agricoltura italiana e si aprono nuove possibilità a quei nostri contadini che non riescono a mettere da parte i mezzi per acquistare la terra su cui lavorano, al fine di potervi dedicare con prospettive di sicurezza le migliori energie lavorative.

In base alla nostra concezione del diritto non si può certo concepire una disposizione di legge che, nel quadro di una visione classista punitrice della proprietà privata, anche quando questa risponda alla sua funzione produttiva e per ciò stesso sociale, si proponga il solo fine dell'espropriazione per il passaggio della proprietà terriera in altre mani. L'esproprio obbligatorio può essere

giustificato soltanto da altissimi motivi sociali e produttivistici ad un tempo, come si è verificato nel caso della riforma agraria. Indubbiamente quell'intervento straordinario dello Stato ha svegliato bruscamente il mondo della proprietà, scuotendo i proprietari assenteisti, cossichè da tempo, pur tra notevoli difficoltà oggettive, un nuovo fervore, neppure sempre adeguatamente compensato, va animando i possessori della terra in vista di una sua più razionale utilizzazione.

Con questa legge non abbiamo voluto certo arrestare questo processo d'interessamento alla terra da parte dei proprietari fondiari, non solo per motivi giuridici, ma anche per motivi sociali e produttivi, giacchè sarebbe un momento triste quello in cui un atteggiamento indiscriminatamente ed anche stupidamente punitivo scoraggiasse ogni forma di risparmio e di sforzo organizzativo ed imprenditoriale rivolto alla terra, anche se rimane in noi la convinzione che, al limite, l'ideale sia la concentrazione nelle stesse mani della proprietà, del lavoro e dell'impresa.

Questa legge ha una sua funzione sociale, certamente preminente, ma ha anche una sua funzione produttivistica, come primo avvio verso una soluzione del problema della giusta dimensione dell'azienda, per una sua più razionale organizzazione e per una sua maggiore redditività. La conversione impenzata della parte comunista alla difesa della piccolissima proprietà rovescia ad un tratto i termini della polemica ideologica e politica che sempre ci ha contrapposto. Sin dai primi tempi della propaganda del nostro partito, il nostro *slogan* era appunto quello che ricordava il senatore Grimaldi: i comunisti vogliono tutti proletari, mentre noi democratici cristiani vogliamo tutti proprietari. A tal fine realizzammo la riforma agraria, che voi comunisti dite di avere imposta, ma contro cui votaste.

È naturale però che, da parte nostra, si segua con realismo l'evoluzione economico-sociale del settore agricolo verificatasi dopo il periodo della fame di terra dell'immediato dopoguerra. L'insistere oggi nella difesa della proprietà piccolissima e frammenta-

ta è un assurdo economico e sociale, giacchè, a meno che non si pratichino colture altamente specializzate, quelle piccolissime proprietà disorganizzate non possono che essere indirizzate a produzioni di autoconsumo, nell'asfittico quadro di una economia di sussistenza, perdendosi così ogni funzione sociale dell'agricoltura ed ogni prospettiva di elevazione dei contadini.

È chiaro che con questa legge noi non minacciamo nessuno, tanto meno i piccoli proprietari: favoriamo semplicemente i contadini che vogliono acquistare la terra, quando ci siano proprietari che vogliano venderla, e a tal fine offriamo al coltivatore i mezzi per l'acquisto di cui egli non dispone.

Questa legge è un disincentivo alla proprietà trascurata. Il collega Conte, nella sua replica, ha parlato di una realtà agricola da modificare e da combattere. Senatore Conte, la realtà dell'agricoltura italiana, come di tante altre agricolture in ogni parte del mondo, è che tanto i capitali quanto le forze di lavoro tendono ad allontanarsi dalla terra. Questa è la realtà da combattere. Si tratta di mantenere sulla terra tutte le forze lavorative che vi possono restare utilmente per sé e per la società, e di far ritornare alla terra i capitali e l'interessamento che ad essa più non si rivolgono. Dobbiamo dare nuovo respiro all'agricoltura italiana: e con questa legge le daremo appunto un respiro nuovo e più ampio, sia in senso dimensionale, sia in senso sociale e produttivo, creando una più ampia prospettiva a una nuova classe di imprenditori proprietari, che non si vuole affatto improvvisare, onorevoli colleghi di parte liberale, giacchè i mutui per l'acquisto della terra saranno dati a gente dei campi, ad autentici agricoltori, a gente che sulla terra vive, che alla terra ha dato il meglio delle proprie energie, pur se questo sforzo lavorativo non ha consentito ai più — anche per talune condizioni contrattuali del fitto contadino, laddove la terra è migliore — di mettere da parte i risparmi necessari all'acquisto della terra.

Con questa legge noi facciamo un altro deciso passo avanti nella battaglia per il riscatto del mondo contadino e per una più razionale utilizzazione del suolo italiano. È

semplicemente assurdo e, direi, ridicolo affermare che con questa legge altro risultato non si voglia e non si possa conseguire se non l'aumento del prezzo della terra e della rendita fondiaria. Soltanto l'accecamento della passione politica di oppositori ad ogni costo e l'aberrazione di chi è abituato a ragionare per schemi rigidi, fuori da ogni realtà, possono far affermare che la lievitazione dei prezzi e l'aumento della rendita fondiaria siano niente meno che l'obiettivo fondamentale di questa legge, che sarebbe frutto di pressioni di parte padronale.

Non si tratterebbe, onorevoli colleghi, di un risultato paventato, ma addirittura di un risultato che sarebbe voluto dalla legge stessa! L'opposizione dei Gruppi liberale e misino altro non rappresenterebbe dunque che un gioco delle parti, e gli alti lai che abbiamo sentito levare in quest'Aula contro il rivoluzionario diritto di prelazione sarebbero frutto di cieca incomprensione della parte padronale, la quale non avrebbe compreso il sottile giuoco della politica di questo Governo di centro-sinistra, che andrebbe precisamente incontro ai suoi interessi, a quegli interessi padronali che gli stessi padroni non saprebbero più difendere per conto proprio. Con questa legge, che mette a disposizione dei contadini centinaia di miliardi per l'incremento della proprietà coltivatrice, noi verremmo appunto a dare una mano ai padroni. Come non ci si accorge, da parte comunista, che con questa affermazione si rasenta il ridicolo?

La verità è che noi riusciamo a mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze dei contadini proletari, che sudano sulla terra altrui senza la possibilità di mettere da parte un adeguato risparmio, e le esigenze produttivistiche, oltre che sanamente giuridiche, della proprietà terriera non assenteista che sa ancora adempiere una funzione sociale.

Si è lamentato che non vi sia alcun legame tra questa legge e la programmazione, nonchè tra gli aspetti fondiari e gli aspetti di sviluppo produttivo dell'agricoltura. Evidentemente sarebbe preferibile che ogni passo in senso riformatore fosse compiuto nel quadro di una programmazione democratica nazionale e regionale. Ma fino a quando non

saranno realizzate la programmazione e le Regioni non mi pare che si possa con coerenza, da parte di chi lamenta che ci muoviamo troppo lentamente, invocare l'immobilismo e l'inerzia, anche di fronte ad una questione matura quale quella dei mutui quarantennali per l'acquisto della terra da parte dei contadini, matura specialmente dopo l'approvazione della legge sui patti agrari.

Che poi l'opposizione di parte comunista abbia una concezione diversa dalla nostra, è un fatto che non solo è scontato, ma che non ci scontenta troppo, visti gli scarsi risultati conseguiti dall'agricoltura in altri Paesi dove si sono seguiti i sistemi comunisti. Noi non siamo certo del tutto soddisfatti dei nostri, ma con gradualità, con accortezza e prudenza, ed anche con fermezza e tenacia, intendiamo camminare sulla via del progresso e dell'emancipazione di questo importante, vitale settore produttivo e sociale del nostro Paese. *(Vivi applausi dal centro).*

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il presente provvedimento fa parte di quella serie di leggi che il Governo ha predisposto per il settore agricolo, alcune già presentate ed approvate dal Parlamento, altre ancora da esaminare.

Molte volte, se il collega Bolettieri lo consente, abbiamo avuto l'occasione di manifestare il nostro punto di vista in proposito, secondo il quale, di fronte alla perdurante crisi del settore agricolo, crisi comune, in parte, ad altri Paesi, ma che in Italia si aggrava per aver colto la nostra agricoltura in un momento di profonda trasformazione e di ammodernamento, non tanto vi sarebbe necessità di modifiche strutturali e di alterazione dei rapporti giuridici, quanto di case, di acque, di strade, di macchine, di efficiente organizzazione per la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti e, pertanto, di afflusso di capitali pubblici e privati, come appunto si era cominciato a fare col « piano verde ».

In questo quadro dovrebbe inserirsi anche il presente disegno di legge, che, nel testo originario, si proponeva la diffusione della proprietà coltivatrice, avute presenti le esigenze di riordinamento e di ricomposizione della stessa proprietà fondiaria.

Vi è infatti, a questo riguardo, una situazione obiettivamente insoddisfacente. Si è combattuta prima l'azienda troppo grande, poi l'azienda troppo piccola, nell'intento di conseguire, in quanto possibile, un *optimum* di dimensione aziendale, che naturalmente varia da regione a regione e che può coincidere o non coincidere con l'azienda familiare.

Abbandonata, almeno per ora, l'intenzione di attuare il riordinamento in modo coattivo, e cioè mediante espropri, questo disegno di legge tende a favorire, con la concessione di mutui, lo spontaneo moto verso la formazione di una più vasta proprietà coltivatrice ed anche verso la costituzione di aziende più razionali.

Noi pensiamo che questa seconda sia la via giusta, ma non riteniamo che il problema sia stato correttamente risolto: anzitutto per le condizioni previste per i mutui, che sono non solo eccezionalmente favorevoli ai mutuatari ed onerose per la pubblica finanza, ma giungono a consentire che la creazione delle nuove proprietà possa fondarsi totalmente sul credito, senza il benchè minimo concorso, nemmeno simbolico, da parte dell'aspirante proprietario. E questo a differenza di quanto il Governo vorrebbe fare, secondo i giornali di questi giorni, per le case di abitazione, per le quali si richiederebbe da parte dell'acquirente dell'appartamento un concorso del 30 per cento: il che rivestirebbe un indubbio valore morale, oltrechè una certa importanza dal punto di vista finanziario.

D'altra parte è inevitabile che la facilitazione concessa all'inizio si converta in un maggior aggravio nel futuro, quando vi saranno da rimborsare le rate di ammortamento che potranno divenire onerose e, a volte, non sopportabili, come si è verificato anche nell'applicazione della legge di riforma fondiaria. Da ciò potrebbero derivare conseguenze molto spiacevoli anche nei con-

fronti degli istituti di credito, tenuti per la legge a garantire il servizio dei mutui.

In secondo luogo vi è l'entrata in scena degli enti di sviluppo, questi eredi necessari degli enti di riforma, ai quali guardiamo senza simpatia per il pesante apparato burocratico che porranno in essere, per le spese che importeranno e per i nuovi vincoli che inevitabilmente addosseranno alla agricoltura. Tali enti non erano, agli effetti di questa legge, affatto necessari, perchè i compiti ad essi attribuiti avrebbero potuto benissimo essere assolti, per le parti di loro competenza, dagli Ispettorati agrari e dalla Cassa per la proprietà contadina. Si ha la impressione di essere in presenza di uno di quei casi in cui non è la funzione che crea l'organo, ma viceversa, e che non tanto debbano essere gli enti a servire l'agricoltura quanto l'agricoltura a servire gli enti.

Ma la nostra maggiore critica va, naturalmente, agli articoli 7, 8 e 9 della legge. Costituire un diritto di prelazione per la vendita dei terreni agricoli, la maggior parte dei quali già appartiene a coltivatori diretti, significa ovviamente, per le modalità, le remore e i riflessi psicologici che sempre accompagnano l'esercizio di tale diritto, deprezzare considerevolmente tutti quei terreni. Non si vede, d'altra parte, quale vantaggio possano averne in concreto i mezzadri, i coloni, i coltivatori diretti, fra i quali, ritenuto ormai necessario per tale qualifica l'apporto della capacità lavorativa familiare che non sia inferiore ad un terzo di quello occorrente per le normali necessità di coltivazione, sono compresi molti veri e propri attuali imprenditori. Tutti questi conserveranno in ogni caso, nei confronti del nuovo proprietario, i diritti che avevano nei confronti del proprietario precedente, ma dovrebbero essere anche, nella grandissima maggioranza dei casi, i naturali compratori, qualora fossero disposti ad acquistare il fondo al prezzo richiesto dal proprietario. Dico « dovrebbero essere » i naturali compratori, perchè la decisione presa poco fa dal Senato, non già completando, ma ovviamente sostituendo in pieno l'articolo 8 approvato in mattinata, oltre tutto avrà anche questo risultato, che cioè vi sa-

ranno in Italia ben pochi proprietari tanto sconsiderati da vendere il fondo al proprio mezzadro o affittuario, rischiando di incorrere in sanzioni non per una propria inadempienza al contratto stipulato con la controparte, ma per il fatto di un terzo estraneo che può avere una opinione difforme circa quel contratto. Il che, fra l'altro, è un bel modo di incoraggiare lo spontaneo passaggio di proprietà, secondo il decantato spirito della legge.

Comunque, questa della prelazione è una norma che danneggia considerevolmente una categoria di cittadini senza avvantaggiarne un'altra; si potrà anche non definire punitiva una norma di questo tipo, se ciò spiace all'onorevole Ministro, ma mi troverei veramente in difficoltà a scegliere un aggettivo diverso.

La legge, infine, contiene disposizioni nettamente negative nei riguardi delle esigenze della produzione, poichè, nonostante l'apprezzabile emendamento Pugliese all'articolo 9, si prevede che possa essere sospesa o addirittura resa vana la norma di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto legislativo 1º aprile 1947, cioè proprio la norma che consente al proprietario di riavere la disponibilità del fondo quando voglia trasformare radicalmente, a fini di miglioramento, la coltivazione del fondo medesimo.

Ed allora si deve concludere, purtroppo, che anche questa legge, che pure riguarda un problema reale, anzichè offrire una soluzione razionale e corretta sotto il profilo tecnico, non meno che sotto quello giuridico, nasce viziata da impostazioni politiche che tradiscono deteriori considerazioni di partito.

Per tali motivi noi daremo voto contrario al provvedimento. (*Applausi dal centro-destra*).

SCHIAVETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni di voto, pronunciate quasi sempre in mezzo all'indif-

ferenza e alla distrazione dell'Assemblea, non hanno quasi mai un valore dialettico proprio, ma servono solo, con la precisazione dell'atteggiamento dei diversi partiti, a fornire argomenti alla polemica politica in atto nel Paese. Consapevole di questo aspetto del nostro costume parlamentare, io sarò brevissimo.

Ancora una volta noi ci siamo trovati di fronte a un disegno di legge che presenta degli aspetti indubbiamente positivi, di innegabile valore, quali l'affermazione del diritto di prelazione per la formazione della proprietà contadina e la destinazione di fondi imponenti per far sì che i contadini possano diventare proprietari della terra. Tuttavia il modo in cui si è svolta questa discussione, l'atteggiamento della Commissione, il rifiuto di accettare emendamenti estremamente ragionevoli, il fatto che non si sia voluto rendere giustizia a tanti e tanti lavoratori agricoli del Mezzogiorno, i quali avrebbero avuto bisogno più di altri lavoratori dei benefici di questa legge, tutto questo non fa altro che diminuire il valore relativo della legge stessa, essendo il suo nucleo positivo avvolto da una serie di ambiguità e di attenuazioni che ne riducono enormemente la portata.

Abbiamo visto la Commissione respingere un'infinità di emendamenti e alcune volte rifiutarsi persino di fornire gli argomenti per cui respingeva tali emendamenti: e da questo punto di vista bisogna rendere giustizia al ministro Ferrari-Aggradi, il quale si è dimostrato in genere molto più ragionevole e molto più cortese. Risulta anche questa volta, dicevo, che il disegno di legge che noi stiamo per votare costituisce un provvedimento ambiguo e insufficiente, un provvedimento che, a parere dei senatori del Partito socialista italiano di unità proletaria, si inquadra perfettamente nella politica ambigua del Governo di centro-sinistra.

Per questo motivo i senatori del Partito socialista italiano di unità proletaria si asterranno dal voto, consapevoli da una parte del valore positivo di alcuni aspetti di questo disegno di legge, ma decisi, dall'altra, a non fornire alibi alla politica intimamente

conservatrice e diversiva di questo Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina, in occasione dell'esame di un emendamento, siamo stati praticamente invitati a dividerci in uno strano modo... tra sudisti e nordisti. L'Italia per la verità non si divide in Nord e Sud, in Italia peninsulare e continentale: lo Stato deve rivolgere le sue premure a tutti i problemi e a tutti i suoi cittadini; dovunque essi si trovino il fine è sempre quello del benessere di tutti, è appena il caso di ricordarlo. In fatto di economia, nei dibattiti parlamentari, dobbiamo quindi riferirci a settori o zone depresse, che solo per comodità di espressione possono coincidere con zone geografiche.

Provvedimenti come quello in esame non sono inerenti, quindi, ad una considerazione geografica, bensì connessi ad una situazione economica, essendo provvedimenti pur sempre adottati nell'interesse della collettività. Non era possibile e non è possibile, pertanto, riferire una riserva di stanziamenti ad una espressione geografica. E ciò è vero tanto più dopo le dichiarazioni del Ministro che, con riferimento a fatti specifici, ha dato dimostrazione di essere particolarmente sensibile ai problemi del Mezzogiorno.

Ma non è la percentuale degli stanziamenti o la buona volontà del Governo che fanno diventare più o meno operante la legge in una parte o su tutto il territorio nazionale.

In altri termini, ragionando per assurdo, noi avremmo potuto riservare al Mezzogiorno anche il 100 per cento degli stanziamenti e non conseguire altro risultato che quello, forse, di rendere inoperante la legge. Mi spiego.

La legge in esame parte soprattutto dal presupposto di una possibile libera contrattazione, basata sulla domanda e sull'offerta di vendita di terreni.

Se, in ipotesi, nel Mezzogiorno non esistesse nel mercato una offerta di vendita di terreni, nessuna delle agevolazioni previste da questa legge potrebbe operare nel Mezzogiorno, nemmeno se tutti gli stanziamenti fossero riservati ad esso.

Esistono allora in concreto, dobbiamo domandarci, le condizioni perchè delle agevolazioni dalla legge previste si possa usufruire nel centro-meridione?

Dipende, a mio avviso, dall'interpretazione che daremo all'articolo 1 della legge stessa.

Nel Mezzogiorno la proprietà è largamente impegnata, perchè è ancora forte la pressione dell'occupazione sull'agricoltura e perchè, nonostante tutto, si registra un forte attaccamento dei lavoratori alla terra da essi coltivata.

Se è vero, come è vero, che la proprietà è frazionata ed è, per la massima parte, impegnata in contratti atipici (ora in gran parte ricondotti alla disciplina dell'enfiteusi) è ovvio che nel centro-meridione non si avrà una normale o facile libera contrattazione di compravendita di terreni, quale si può verificare più o meno immediatamente in altre parti del territorio nazionale.

Se le cose stanno così, nel Mezzogiorno un grande (o almeno normale) impiego di questi stanziamenti non si avrà nella libera contrattazione anzidetta, ma solo nel riscatto, cioè nell'affrancazione del fondo posseduto.

L'emendamento che voleva estendere esplicitamente le agevolazioni previste da questa legge agli enfiteuti che intendessero affrancare, lo ritenevo, come lo ritengo, superfluo. Il fatto che l'enfiteuta affrancante abbia diritto alle agevolazioni fin qui previste in materia (allo stesso modo del coltivatore che acquisti il fondo) era finora cosa pacifica (non so dire in questo momento se per disposizione specifica, o per regolamento, o per interpretazione).

Se la stessa interpretazione non si darà all'articolo 1 di questa legge, nel centro-meridione forse solo la Puglia continuerà ad usufruire di queste agevolazioni, così come è avvenuto per quelle previste a favore della formazione della proprietà contadina, che

non hanno prodotto alcun risultato positivo per il resto del centro-sud.

È inutile domandarci, infine, perchè i contadini del centro-sud, fatta eccezione per la Puglia, non abbiano beneficiato delle disposizioni previste per la formazione della proprietà contadina, benchè l'interpretazione di dette disposizioni consentisse anche agli affrancanti di usufruirne.

Innanzitutto mi pare che le agevolazioni odierne siano ben diverse: le precedenti, infatti, prevedevano mutui trentennali al 3 per cento di interesse e comunque non per l'intero ammontare del prezzo di acquisto o di affrancazione.

Se si considerano, infine, la disorganizzazione nonchè la nota ritrosia dei coloni centro-meridionali a chieder soldi, anche pochi, alle banche e a firmare cambiali, sia pure modeste, è presto spiegato il perchè. Ed infatti se i nostri contadini — e non è retorica — fanno quadrare il bilancio alla fine dell'annata, non è perchè abbiano risorse sufficienti, ma perchè il bilancio deve quadrare ad ogni costo e con qualunque sacrificio.

In conclusione, non giova a nessuno — e non se lo augura nessuno — il fatto che l'agricoltura più povera ed arretrata, cioè quella del centro-meridione (e questo nessuno può contestarlo), rimanga tale anche dopo questa legge.

Quando noi diciamo, in quest'Aula, che vogliamo tutti i lavoratori protagonisti del processo di edificazione della nostra agricoltura nelle campagne, diciamo una cosa che vale per tutti i cittadini italiani e per tutto il territorio nazionale.

È per questo che noi socialisti democratici ci auguriamo che in sede di regolamento si mantenga, al riguardo, l'interpretazione corrente.

Del resto, solo così il Ministro potrà effettivamente, a nostro modo di vedere, realizzare concretamente i suoi propositi a favore del Mezzogiorno. Ove ciò non fosse possibile, è chiaro che il primo passo, subito dopo questa legge, deve essere fatto nel senso indicato.

È anche con questi intendimenti, con questi impegni o, se si vuole, con queste speranze che noi votiamo la legge. (*Vivi applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presentazione di disegni di legge

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* A nome del Ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Erogazione del contributo statale di lire 1.600.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli, a sollievo di un mutuo di lire 2.000.000.000 e di due mutui di lire 1 miliardo ciascuno contratti da detto Ente » (870).

A nome del Ministro dell'industria e del commercio ho altresì l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (871);

« Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione » (872).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione dei predetti disegni di legge.

**Svolgimento di interpellanza
e di interrogazione**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Terracini al Presidente del Consiglio dei ministri. Poichè sullo stesso argomento è stata presentata anche una interrogazione da parte dei senatori Veronesi, D'Andrea e Trimarchi, invito il Presidente del Consiglio dei ministri a dichiarare se intende rispondere anche a tale interrogazione.

MORO, *Presidente del Consiglio dei ministri.* Risponderò anche a tale interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza del senatore Terracini al Presidente del Consiglio dei ministri.

GENCO, *Segretario:*

« Per sapere se — fatta salva ogni ulteriore pronuncia della Magistratura — dopo la sentenza del Tribunale di Roma che nel processo Ippolito ha assunto, tra l'altro, come motivo di colpa e di condanna di quest'ultimo, l'esecuzione da parte sua di precise disposizioni impartitegli in sede ministeriale, avvertendo come alta si levi dalla coscienza morale dei cittadini la protesta contro l'assurdo flagrante della continuità nelle cariche e negli onori assicurata a chi quelle disposizioni, nell'esercizio dei propri compiti di istituto, ebbe responsabilmente ad impartire,

non ritenga che si sia fatta insostenibile la permanenza al Governo del titolare *pro tempore* del Ministero competente, la cui opera, non solo per implicito, è stata tanto severamente qualificata dalla richiamata sentenza » (222).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'interrogazione dei senatori Veronesi, D'Andrea e Trimarchi al Presidente del Consiglio dei ministri.

GENCO, *Segretario:*

« Per conoscere se, a seguito della sentenza del tribunale di Roma nel processo Ippolito, non ritenga prendere opportune iniziative per evitare che possano ulteriormente verificarsi episodi analoghi a quelli stigmatizzati dalla sentenza su richiamata » (571).

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere l'interpellanza.

TERRACINI. Signor Presidente, credo mio dovere rivolgere innanzitutto un ringraziamento al Presidente del Consiglio il quale, accogliendo la sollecitazione che gli avevo fatto pervenire tramite la Presidenza del Senato, ha accettato, con rapidità inconsueta nella nostra attività parlamentare, di non procrastinare la discussione della mia interpellanza. Ciò è indice manifesto della sensibilità che gli è propria, sensibilità politica ed anche morale; ed io spero che nella risposta che mi darà questa sua dote troverà ancora una volta conferma. D'altra parte ritengo che il Presidente del Consiglio abbia accolto con soddisfazione l'occasione, che la mia interpellanza gli ha offerto, di parlare di un certo argomento, dato che non poteva non avere egli stesso avvertito come nell'opinione pubblica, non soltanto diffusamente, ma profondamente, dal giorno nel quale una certa sentenza è stata resa dal Tribunale di Roma, fosse insorta una inquietudine, un malcontento, una critica per quanto era avvenuto e per quanto c'era da temere ancora sarebbe potuto avvenire.

Ma vi è qualcosa di più, oltre la sua sensibilità politica, civica e morale, e la reazione dell'opinione pubblica, che penso abbia spinto l'onorevole Presidente del Consiglio a venire rapidamente in Senato a discutere la mia interpellanza; e precisamente il fatto che sulla questione che ne forma oggetto è nata e va ingrandendosi una notevole divergenza nel seno stesso della maggioranza governativa. Oh, non già che possa presumersi che da essa giungano addirittura a maturare conseguenze nefaste per il Governo stesso! Ma ciò non concorre certamen-

te a rinsaldare i legami tra i quattro partiti del centro-sinistra, già insidiati da tante parti in questi ultimi tempi. Ho sott'occhio, ad esempio, alcuni stralci tratti dai giornali che sono organi ufficiali di due dei partiti della maggioranza attuale, il Partito repubblicano ed il Partito socialista italiano.

Orbene, su « La Voce Repubblicana » da due settimane vanno aparendo molti articoli dei quali è autore l'onorevole La Malfa, nutriti, oltre che di proposte, anche di risposte polemiche ai malevoli interpreti del suo pensiero, articoli che certi partiti della maggioranza hanno fino ad ora finto di ignorare e trascurato di commentare.

Che cosa ha scritto l'onorevole La Malfa? Ecco alcune citazioni: « Sarebbe prova di scarso senso di autorità e di responsabilità oltre, che iniquo, scaricare o consentire che siano scaricate, come troppe volte si è visto nel passato, sugli organi tecnici e burocratici responsabilità che spettano in primo luogo alla classe politica ». Ed ancora: « Noi non permetteremo mai che si rovesci l'ordine di responsabilità che deve vigere in uno Stato di diritto. Dalla Liberazione in poi si sono avuti in Italia molti scandali e molte istruttorie, ma queste o sono finite nel nulla o hanno tacitamente assolto una classe politica come se essa avesse il diritto di stare all'apice del potere nel momento del buon vento e al gradino minimo di responsabilità nel momento della cattiva fortuna ». « E l'opinione pubblica » — aggiunge lo onorevole La Malfa — « sa bene come membri della classe politica potevano essere pescati in taluni casi senza eccessiva fatica giudiziaria con le mani nel sacco ». Allusioni tanto chiare che mi pare inutile precisarne la sostanza taciuta a questa Assemblea. Ed ancora l'onorevole La Malfa, sempre su « La Voce Repubblicana »: « Ho detto e scritto che l'assunzione di responsabilità da parte delle autorità politiche può portare il magistrato a denunciare l'autorità politica, ma non può portare il magistrato ad ignorare tale assunzione di responsabilità o a dichiarare », e qui vi è un cenno diretto al recente processo, « come il Pubblico Ministero e l'Avvocatura dello Stato, che l'autorità politica è stata raggiata od esautorata, e a

procedere alla condanna del dirigente o funzionario come se l'assunzione di responsabilità non ci fosse stata ». Queste sono le opinioni di un uomo che viene considerato come il rappresentante più autorevole di un partito della maggioranza governativa.

A sua volta l'« Avanti! » ha pubblicato nella rubrica dedicata alle lettere dei lettori quanto segue: « L' "Avanti!" non è contro la condanna di Ippolito; l' "Avanti!" è contro l'opinione che, condannando Ippolito come unico responsabile dello scandalo del CNEN, si compia un atto coraggioso nel senso della moralizzazione della vita pubblica italiana. Moralizzare significa colpire tutti i responsabili, a tutti i livelli; significa non concentrare sopra la testa del controllato anche gli errori o le incompetenze o le leggerezze di chi aveva il dovere di controllare. Significa non arrestarsi dinanzi a persone che per le cariche ricoperte si trasformano in simboli che stanno al di sopra di ogni sospetto e di ogni valutazione ». Ed anche qui mi pare che l'implicito sia sufficientemente esplicito per dovermici soffermare.

Questa discussione, partita dalle colonne della « Voce repubblicana », organo di un partito di governo, e trasferitasi sulle colonne dell'« Avanti! », organo di un altro partito di governo, è poi dilagata su quasi tutti i quotidiani italiani, salvo quelli democristiani; talché non v'è oggi cittadino, che sia lettore anche di un solo giornale, che non ne sia a conoscenza. Il che naturalmente ha concorso a suscitare nel Paese l'ondata di malcontento e di sdegno, della quale io mi faccio qui portavoce e interprete.

È vero che l'onorevole La Malfa, ad un certo momento, non so se a seguito delle ripercussioni, nella maggioranza governativa, della sua presa di posizione, ha cercato di fare accogliere una interpretazione di comodo dei suoi replicati scritti; ma a smentirlo si possono citare le parole di coloro che hanno aderito alla sua campagna riformatrice in senso morale, parole che la « Voce repubblicana » non ha mancato di pubblicare inquadrate bellamente in prima pagina. Ecco, ad esempio, il professor Rosario Romeo, che inviando all'onorevole La Malfa una lettera di plauso scrive: « La prego di

considerarmi a sua completa disposizione nella giusta e nobile battaglia costituzionale che lei ha iniziato contro la sentenza che ha colpito Felice Ippolito ». E mi soffermo su quel « contro », perchè nel termine vi è l'impostazione della questione. Dirò subito, con stupore forse di qualcuno, che una simile impostazione non è la mia. La mia interpellanza non implica infatti critica o ripulsa della sentenza dei magistrati di Roma; e non soltanto perchè questa è solo di primo grado, e quindi non pone definitivamente la pietra su questo caso sciagurato, ma proprio perchè non è da una critica della sentenza che io voglio trarre le conseguenze che devo proporre all'onorevole Presidente del Consiglio, bensì dalla sentenza stessa.

La sentenza c'è, sebbene non ancora definitiva. Tuttavia il suo dispositivo è più che sufficiente a permetterci di renderci conto del suo significato e delle sue conseguenze.

Dirò innanzitutto che una sentenza non è solo uno strumento di compensazione tra la colpa commessa e la sanzione irrogata. La stessa Costituzione dice che la sentenza, e cioè la condanna, deve costituire un mezzo di rieducazione del colpevole. Ma l'efficacia riformatrice della condanna deve andare oltre, estendersi al di là di colui che immediatamente ne è colpito. Se la condanna è rieducativa per il condannato, io ritengo che debba essere educativa per gli altri, per quelli che, non avendo ancora peccato, non hanno bisogno di essere rieducati, bensì di essere sempre più rafforzati nella loro coscienza al fine che non divengano mai dei peccatori.

Una condanna è dunque un banco di prova, un termine di riferimento per l'universale, e tutti devono ricavarne norma e consiglio per il proprio comportamento personale, traendone almeno le conseguenze più imperiose.

Ora, la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata contro Felice Ippolito ed altri numerosi cittadini, ha sanzionato la responsabilità dell'Ippolito per molti capi di imputazione: falsità in bilancio, abuso di ufficio, interesse privato in atti pubblici, peculato per distrazione, peculato internazionale, peculato semplice, eccetera. Ora, per

tutta una serie di questi capi di imputazione Ippolito rispondeva solo di persona, avendo egli preso le iniziative che lo hanno fatto incappare nella legge penale. Ma per altri fatti, la sua azione è risultata strettamente connessa, condizionata, determinata dalla volontà dell'Autorità pubblica dalla quale egli dipendeva, e cioè del Ministro, precisamente dal ministro onorevole Colombo.

Ciò discendeva dall'ordinamento dell'Ente alla cui direzione, in secondo grado, l'ingegner Ippolito era stato posto, dalla struttura del CNEL per il quale vi sono norme che indicano con grande precisione quali sono i compiti che spettano al Ministro dell'industria.

Io do atto che l'onorevole Colombo ha assunto, ha riconosciuto, ha rivendicato, direi, queste sue responsabilità; e non privatamente, non in conversari con amici o conoscenti, non parlando dal banco del Governo, ma di fronte ai giudici, all'istanza più di ogni altra impegnativa. E l'onorevole Colombo, come ministro dell'industria, era, al tempo del segretariato generale di Ippolito, il Presidente del CNEN.

Ma, resogli di ciò merito, da ciò devono discendere conseguenze irrefutabili di ordine morale oltre che di ordine politico; conseguenze alle quali a nessuno sarebbe dato sottrarsi, e tanto meno grazie ad una rete di solidarietà, o meglio di complicità ordita essenzialmente in grazia della carica occupata nel Governo.

Quali sono i momenti processuali della sentenza nei quali appaiono più direttamente affermate le strette connessioni fra le attività di Ippolito e quelle del ministro onorevole Colombo? Ecco una esemplificazione.

In una riunione del 5 novembre 1962 della Commissione direttiva del CNEN, il delegato della Corte dei conti fece rilevare al ministro Colombo, presidente, che, in contrasto con la legge istitutiva, egli sottoponeva alla ratifica della Commissione sei decreti con i quali venivano disposte alcune variazioni al bilancio 1961-62. In particolare, uno di questi decreti, che portava il numero 150, disponeva uno storno di 100 milioni dal capitolo 12 al capitolo 10.

Il Ministro riconobbe la fondatezza dei rilievi, ma li giustificò con motivi di urgenza determinati dallo sviluppo necessario della attività del CNEN. Ora, sulla base di questo fatto Ippolito è stato condannato per falsità in bilancio.

Con un altro decreto, n. 41, il ministro Colombo attribuì al Segretario generale del CNEN il potere di stipulare contratti fino all'importo di 100 milioni di lire. Ora, ad Ippolito è stato contestato di aver abusivamente stipulato simili contratti e per questa imputazione è stato condannato sotto la rubrica di abuso di ufficio, interesse privato e peculato.

Ancora: nel 1959 l'Italia ha ceduto all'Euratom il Centro di Ispra. Con l'accordo relativo l'Euratom e lo Stato italiano si erano impegnati ad investire nel Centro rispettivamente 41 e 9 milioni di dollari. Sulla sua quota l'Italia avrebbe dovuto pagare centinaia di milioni per imposte, ma l'Euratom sostenne che i 9 milioni dovevano intendersi netti da ogni deduzione d'imposta. Il ministro Colombo e il Ministro degli esteri dell'epoca riconobbero la giustezza di questa tesi, ma il Ministro delle finanze rifiutò lo sgravio fiscale. Allora il ministro Colombo dispose che tale onere fosse fatto gravare sul bilancio 1961-1962 del CNEN, che venne regolarmente approvato dalla Commissione direttiva presieduta dal Ministro. Ebbene, a seguito di ciò Ippolito è stato condannato come colpevole di peculato per distrazione.

Un ultimo esempio. Con una deliberazione n. 26 del 25 marzo 1961 la Commissione direttiva, su proposta del suo Presidente, l'onorevole Colombo, aveva disposto l'affitto dell'albergo « Palace » di Varese. La delibera relativa dice: « La Commissione, nell'approvare all'unanimità l'operato del Presidente per quanto concerne il fitto dell'albergo « Palace » di Varese... » ecc. ecc.; (l'« operato » perchè l'onorevole Colombo aveva già perfezionato il contratto di affitto). Per questo fatto Ippolito è stato condannato come reo di peculato per distrazione.

Questi esempi dimostrano che la condanna di Ippolito è stata almeno in parte provocata da fatti dei quali la responsabilità

prima, come atto di volontà, ricade sull'onorevole Colombo.

In un articolo apparso sull'« Avanti! » giorni fa si sottolineava il fatto che la gente si chiede se non c'era qualcuno che potesse fermare la mano di Ippolito. Ora non soltanto non vi è stato alcuno che l'abbia fermata, ma vi è stata una mente che ha spinto Ippolito e l'ha guidato nel compimento di molti fatti che poi l'Autorità giudiziaria ha sanzionato come reati. E questa mente fu quella dell'onorevole Colombo.

Ma, mentre Ippolito è stato condannato, il Ministro è libero e sollevato da ogni sanzione. Io gli chiedo: dopo avere assunto, come ben fece, le sue responsabilità, ritiene dunque che così sia stato chiuso definitivamente l'affare? Può pensare che la partita debba considerarsi, quanto meno per lui, saldata? Io credo di no. E vorrei sperare che l'onorevole Colombo almeno come credente non abbia dimenticato che ognuno ha dentro di sé un altro giudice, diverso da quelli che siedono in Tribunale, un foro interiore dinanzi al quale dobbiamo comparire, e nel quale siamo insieme giudice e parte; parlo della coscienza, questo imperscrutabile giudice al quale nessuno in definitiva riesce a sfuggire e a sottrarsi.

Ora la coscienza che cosa dice, all'onorevole Colombo, di fronte alla situazione che gli è stata creata dalla sentenza del Tribunale di Roma? L'alternativa è semplice. L'onorevole Colombo può accettare senza disagio, vorrei dire con compiacimento, la condizione assurda, dirò di più, umiliante, degradante, nella quale la sentenza del Tribunale lo ha posto; la condizione di circonvvenuto, di interdetto, di *minus habens*. Ma allora è inutile ch'egli rivendichi la sua meritoria assunzione di responsabilità, che ha riconfermato ieri sera, alla tribuna televisiva, in forma forse troppo esagitata.

Ovvero egli può trarne il conseguente comandamento morale, trasferendo a proprio carico, nel modo adeguato, la condanna inflitta a colui che dalla sentenza pronunciata appare, almeno per certi fatti, il suo correo.

Ho parlato di modo adeguato. Infatti non penso, non chiedo, non auspico che l'ono-

revole Colombo si rechi alla Lungara, bussi alla porta di « Regina Coeli » e si consegna a quegli agenti di custodia. No, egli non deve entrare, ma sortire da qualche cosa, da una istanza, se vuole essere pari a quella superbia morale della quale si fa vanto.

L'onorevole La Malfa ha scritto: « Gli uomini della classe politica non possono essere trattati nè dalla Magistratura, nè da chiunque, alla stregua di uomini degni di interdizione ». Io direi piuttosto che essi non devono condursi come uomini degni di interdizione. Ma per farlo essi devono sapere essere pari alle loro parole nella loro azione, anche alle parole che hanno pronunciato dinanzi ai giudici.

Ora io mi rifiuto di credere che l'onorevole Colombo pensi di avere già pagato il suo debito di coscienza quando dinanzi alla televisione si è dichiarato addolorato di quanto è successo, o, per adoperare i suoi termini, quando ha parlato di « una condanna dolorosa ». Se egli si fermasse qui, mi si consenta di dirlo, l'onorevole Colombo non avrebbe pagato il suo debito che con un atto di ipocrisia. Egli è stato direttamente colpito dalla sentenza di condanna dell'esecutore delle sue disposizioni. E il suo dolore non può essere quello generico di ogni persona di buon cuore per la triste ventura dei carcerati, secondo la predicazione del Vangelo, e neanche può essere il dolore di aver visto un suo collaboratore travolto nell'espletamento dell'attività affidatagli.

No: il suo dolore è insorto perchè un tribunale della Repubblica ha bollato una attività da lui ispirata come illecita e criminosa. Ed egli ne soffre come uomo, poi come cittadino ed infine come uomo di governo. E la sua sofferenza nasce dal suo rispetto per la sentenza pronunciata — ieri sera alla televisione l'onorevole Colombo ha appunto detto che ogni sentenza deve essere rispettata — e cioè dall'obbligo ch'egli avverte di accogliere in tutte le sue implicazioni questa sentenza. L'onorevole Colombo sente cioè che la sentenza di condanna lo ha investito direttamente.

E allora io chiedo: come può un cittadino che si trova in simile situazione restare nel massimo organo di governo della Repubbli-

ca? Con quale autorità o, per adoperare un termine molto caro all'onorevole Colombo, con quale dignità egli conserva una tale carica?

Ognuno può facilmente immaginare in quale disagio si ritrovino coloro che stanno oggi alle dipendenze dell'onorevole Colombo quale Ministro del tesoro e che devono lavorare secondo le disposizioni, gli ordini, i comandi di un responsabile politico il quale, mentre un esecutore di ordini da lui stesso mandato come titolare di altro dicastero viene chiuso in carcere per undici anni, comodamente si adagia nell'immunità assicurategli dalla carica ricoperta! Con quale animo essi possono svolgere i loro compiti, seguire le direttive, accettare le responsabilità conseguenti alla loro disciplinata ubbidienza agli ordini che ricevono?

L'onorevole Colombo, secondo le parole da me citate dall'« Avanti! », sa di essere oggi, a giudizio dei magistrati, un incapace, un facilone... (*Interruzione dal centro*).

Sì! Un facilone, e anche un leggero, onorevoli colleghi, per chiunque sappia leggere fra le righe della sentenza. In definitiva, un irresponsabile. Non è con tali attestati, emessi dinanzi a tutta l'opinione pubblica, riportati da tutta la stampa e commentati in un'animata polemica politica, onorevole Presidente del Consiglio, che si sta nel Governo. Non è con questi titoli che si resta alla guida dello Stato, che si ha potere per decidere della vita di un popolo.

Ma, purtroppo, l'onorevole Colombo è insensibile a queste considerazioni elementari, che non sono soltanto mie, o di noi di questa parte. Se voi tutti in questo momento diceste ciò che avete in cuore, ciò che avete udito dai vostri famigliari, dai vostri amici, dai vostri conoscenti, ciò che viaggiando avete udito dai compagni di treno, non vi esprimereste altrimenti.

La gente semplice, la gente onesta, la gente di buon senso è stupita che alla sommità dello Stato non si sappia pensare e ragionare come fa essa, nè trarre da questi ragionamenti le necessarie conseguenze d'ordine politico, ma specialmente d'ordine morale. Ma l'onorevole Colombo non la comprende la gente. Ed è per questo che mi sono ri-

volto a lei, onorevole Presidente del Consiglio, e a lei chiedo se ritiene che il Governo di cui fa parte il Ministero che l'onorevole Colombo dirige ci guadagni veramente, si avvantaggi dalla presenza nel suo seno di un uomo che dalla Magistratura italiana è stato giudicato in maniera così chiara, così netta, e così grave!

P I G N A T E L L I . Comunque ha la fiducia del Parlamento!

T E R R A C I N I . Avrò la fiducia sua, onorevole collega, e non mi compiaccio con lei che continua a mantenergliela. Ma la nostra non l'aveva già prima, quando si trattava soltanto di fiducia politica. (*Vivaci proteste dal centro*). Oggi, ammaestrati dai magistrati, è sopraggiunta in noi la sfiducia morale; e non so davvero come lei non la condivida. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

P I G N A T E L L I . La sua sfiducia è scandalosa!

Voce dall'estrema sinistra. Scandaloso sarà lei!

T E R R A C I N I . È certo che d'ora innanzi la persona Colombo sarà inscindibile nell'opinione popolare dalla persona Ippolito. E quando il ministro Colombo entrerà da oggi nella sala del Consiglio dei Ministri, i suoi colleghi di Governo chissà che non vedano dietro di lui profilarsi oscura l'ombra del detenuto di Regina Coeli! (*Vivaci proteste dal centro*). Se fosse il contrario dovremmo temere per l'acutezza del loro sguardo morale e addirittura pensare ad una loro cecità di cui il Governo e quanti lo appoggiano non mancheranno un giorno di scontare il danno.

L'onorevole Presidente del Consiglio, nel corso di queste settimane, ha taciuto in proposito. Tra poco, obbligato a rispondermi, ci farà conoscere la sua opinione. Non vorrei che fosse incerta, per non dire addirittura contraria alle istanze che gli ho presentato. Comunque per uscire da questa situazione, che riconosco essere per lui assai

difficile, una strada gli è stata aperta. Impossibilitato a risolvere la questione morale risolve almeno la politica.

Onorevole Presidente del Consiglio, si trova dinanzi al Parlamento una proposta per un'inchiesta sul CNEN, un capitolo particolare della quale sarebbe inevitabilmente costituito dall'affare Ippolito. Sospesa la fase giudiziaria, in ipotesi respinta quella morale, l'inchiesta dischiude la fase politica. D'altra parte non ha detto ieri sera l'onorevole Colombo alla televisione: « Sono pronto a dibattere pubblicamente in sede politica l'argomento. E con coscienza tranquilla assumerò le mie responsabilità »? Non vorrei che il futuro del verbo significasse che l'onorevole Colombo le responsabilità già assunte nella fase giudiziaria le voglia mettere in disparte. Comunque lo prendiamo in parola — noi, voi, il Governo, l'opinione pubblica del Paese. Lo prendiamo in parola. Dibattiamolo pubblicamente il caso Colombo. Ma per un deputato, per un ministro in carica, dibattere in sede politica una questione che lo riguarda significa, secondo la prassi del Parlamento italiano, sottoporsi ad una commissione di indagine. Non un dibattito in famiglia come sarebbe anche quello che si svolgesse per un paio di ore in quest'Aula, senza il sostegno di una documentazione, di un attendibile *dossier*. È questo che l'onorevole Colombo ha proposto e offerto ieri sera? Per discutere seriamente bisogna mettere tutti nelle stesse condizioni: tutti devono disporre del materiale del quale dispone l'onorevole Colombo, nelle cui mani ministeriali sta l'intera documentazione del caso Ippolito, ad eccezione di quanto si trova nelle mani dell'Autorità giudiziaria.

Ebbene, chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio se egli accoglie la proposta di inchiesta. Allora questa faccenda che assilla, che turba, che inquieta la coscienza morale del popolo italiano, questa questione che ha aperto una ennesima frattura in seno alla maggioranza governativa potrà davvero essere chiarita, risolta e chiusa. Parlo della faccenda Colombo, non di quella Ippolito che deve restare di pertinenza dei magistrati e che sarà risolta dalla sentenza

definitiva. Poichè, lo ripeto concludendo, ad evitare ogni alterazione del mio pensiero, io non ho messo in discussione la sentenza ma ho chiesto che la coscienza dell'onorevole Colombo, assumendola, gliene suggerisca le conseguenze sul piano morale.

Per un uomo politico moralità e politica non possono non essere una sola e stessa cosa. Da questo punto di vista il caso Colombo diventa però cosa del Governo Moro-Nenni. Per questo, onorevole Presidente del Consiglio, le ho chiesto di dirci quale sia in proposito il suo pensiero. La sua risposta concorrerà o a ridare al popolo fiducia nelle istituzioni insidiate già da troppi pericoli, o ad esporle a maggiori rischi. A lei la scelta, ma anche a lei ogni responsabilità. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . L'onorevole Presidente del Consiglio ha facoltà di rispondere all'interpellanza e all'interrogazione.

M O R O , *Presidente del Consiglio dei ministri.* L'onorevole interpellante solleva questioni in ordine ad una sentenza della quale è noto soltanto il dispositivo e non la motivazione, che è elemento essenziale ed indispensabile al fine di conoscere la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione giuridica, e quindi i criteri e gli argomenti in base ai quali sono state affermate od escluse le responsabilità penali. L'astensione da prematuri apprezzamenti, sempre doverosa in tali circostanze, appare nel caso in questione tanto più necessaria in quanto più complesso e delicato si rivela il giudizio sui fatti oggetto del processo con riguardo così alle fattispecie di carattere penale come a quelle sulle quali cade un apprezzamento di legittimità e di opportunità amministrativa od una rilevante valutazione politica. Debbo pertanto richiamare, per quanto attiene alle funzioni esercitate dall'onorevole Colombo quale Ministro dell'industria e presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare, quello che ebbi ad osservare nell'altro ramo del Parlamento in occasione della discussione ivi promossa sul medesimo oggetto. Posso soltanto aggiungere che, in

corso di dibattimento, il ministro Colombo è intervenuto come teste, fornendo in quella sede tutti i chiarimenti che gli sono stati richiesti ed assumendo la responsabilità degli atti suoi propri. Appartiene indubbiamente al Parlamento la competenza a giudicare, nella sua sovrana funzione, gli indirizzi generali secondo i quali il Governo ha condotto e conduce la politica relativa all'Ente in questione. Ma quando si voglia spostare il dibattito, come propone l'interpellante, proprio sui fatti che costituiscono l'oggetto di un processo penale pendente, per colpire con arbitrarie illazioni un membro del Governo, pretendendo di assoggettarlo ad una decisione giudiziaria che a lui non si riferisce e che non è neppure definitiva, da un lato si incide sulla libera determinazione dell'Autorità giudiziaria, e dall'altro si prospetta la subordinazione del giudizio politico — che solo il Parlamento può dare sull'operato dei propri membri — ad una valutazione meramente ipotizzata e che proverrebbe comunque da una sede non competente.

Mentre dunque le conclusioni tratte dall'interpellante non sono, ad avviso del Governo, corrette, si può dire invece che in relazione ai fatti in esame possono profilarsi indicazioni ed esigenze da tenere in conto in vista di una opportuna attività legislativa, volta a rivedere ed adeguare l'attività amministrativa ed in ispecie i modi di gestione e di controllo degli enti pubblici, soprattutto quelli operanti nel campo della ricerca scientifica, avendo presenti anche i riflessi dell'ordinamento amministrativo su quello penale nell'ambito dei principi che lo regolano. Sono temi ai quali il Governo ha dedicato e dedica la sua attenzione e sui quali il Parlamento è chiamato a dare, nella sfera di sua competenza, un apporto determinante.

Posso altresì assicurare l'onorevole senatore interrogante, anche avendo riguardo ai rilievi fatti or ora, che ogni opportuna azione, nell'ambito di competenza del Governo, sarà svolta per contrastare qualsiasi disfunzione od irregolarità che si verifichi nella vita dell'Amministrazione pubblica.

Desidero infine aggiungere che la persona del ministro Colombo, per la sua incontestabile correttezza, provata in lunghi anni di feconda attività politica, merita nel modo più pieno la fiducia del Governo e del Presidente del Consiglio, che ne propose la nomina ad una importante funzione ed ha apprezzato ed apprezza l'opera coraggiosa ed efficace che egli esplica, in un posto di tanta responsabilità, in ordine agli obiettivi che il Governo persegue con la fiducia e sotto il controllo del Parlamento. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V E R O N E S I . Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Tribunale di Roma ha emesso una severa sentenza, non ancora depositata e non passata in giudicato, sullo scandalo che passa sotto il nome del professor Ippolito. La condanna inflitta all'ex Segretario generale del CNEN ed agli altri imputati è stata generalmente accolta dall'opinione pubblica con soddisfazione. Gli scandali si susseguono agli scandali ed i cittadini, invece, hanno una grande ansia di vedere un'Italia pulita. Quando i responsabili degli scandali vengono esemplarmente puniti, l'opinione pubblica ha la soddisfazione di avere una prova in più che la Magistratura italiana è indipendente e che può fare pieno affidamento su di essa.

Nello scandalo Ippolito, la Magistratura ha dato ampia dimostrazione di ciò: deve quindi, allo stato, non avere ritenuto che nel corso del giudizio Ippolito siano emersi fatti, nei confronti di ministri e parlamentari, tali da dover essere considerati come reati, altrimenti, ne siamo certi, gli stessi giudici che hanno condannato il professor Ippolito avrebbero rimesso (o potranno, eventualmente farlo) gli atti al Parlamento, avvalendosi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. Se si ha fiducia nell'operato dei giudici che hanno condannato il professor Ippolito, non si può fare a meno di inchinarsi di fronte all'operato degli stessi giudici

che non hanno, ripeto, allo stato, ritenuto di dover iniziare alcuna procedura.

Altre parti politiche non hanno esitato e non esitano a criticare, in varie occasioni e in vari modi, l'operato della Magistratura, o di strumentalizzarne le decisioni per fini di parte.

È ancora vivo in noi il ricordo dell'attacco sferrato da parte comunista alla Magistratura in occasione dell'emanazione della sentenza contro gli edili di Roma. I liberali lasciano ai comunisti tali sistemi. È per certo che i liberali ritengono che la questione che i comunisti hanno sollevato con l'interpellanza in discussione non sia questione da sfruttare politicamente, laddove diverse conseguenze sono, invece, da trarsi dal continuo susseguirsi degli scandali che, quasi sempre, hanno le stesse caratteristiche e, vorrei dire, la stessa matrice. I protagonisti sono funzionari, dirigenti, esperti che, entrati in enti statali, finiscono per arrivare a posti direttivi. Cominciano così ad amministrare in modo disinvolto, a maneggiare miliardi su miliardi con leggerezza e, quando si accorgono che il sistema dei controlli statali è inefficiente, logoro e tardivo, le ambizioni personali agiscono da molla e l'ispettore, il presidente, il dirigente attingono alle casse statali e parastatali per le loro necessità, per quelle dei loro parenti, dei loro amici, talora per quelle dei partiti, e così via.

L'occasione fa l'uomo ladro, dice il proverbio. Gli enti pubblici oggi sono la più grossa occasione che viene offerta, con estrema leggerezza, ad uomini impreparati alla amministrazione.

Ciò nondimeno, specie con il Governo di centro-sinistra, si insiste nel creare sempre nuovi enti e non si ascolta il richiamo che più volte noi liberali abbiamo fatto perchè le cariche suscettibili di dar luogo a fenomeni di sottogoverno siano conferite dal Parlamento. Si tollera invece che le cose vadano avanti così, per poter negoziare a livello di governo nazionale, di governi regionali, e talora anche di enti locali, le poltrone presidenziali e consiliari degli enti pubblici che sono vere e proprie centrali di potere politico, strumenti di pressione

sull'opinione pubblica, mezzi per accattivarsi le simpatie degli elettori.

Per questo, signor Presidente, noi liberali abbiamo presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1445 che regola la materia. Prendiamo atto delle assicurazioni (che ella ci ha dato e la ringraziamo. Riserviamo un nostro giudizio definitivo, non appena noi potremo conoscere, leggendoli, i disegni di legge che ella ha preannunciato per regolare la materia. *(Applausi dal centro-destra)*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Terracini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, ritengo che la risposta del Presidente del Consiglio, con la quale egli si è impegnato moralmente in una solidarietà che non potrà non impressionare profondamente l'opinione pubblica, se dimostra la sua abilità nello sfuggire al problema, non ha dato a questo la soluzione definitiva che tanto gli sarebbe gradita. E inutilmente, per sbrigarsene, egli ci ha rimandati alle dichiarazioni che fece alla Camera dei deputati perchè allora del fatto Ippolito si incominciava appena a parlare, ma specialmente perchè dopo di allora è intervenuta appunto la sentenza della Magistratura che pare sia passata come acqua cheta sulla testa dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Per il rispetto che io ho della Magistratura ritenevo invece che la parola del Palazzo di giustizia avesse avuto il potere di spingere ad un ripensamento anche l'onorevole Presidente del Consiglio. E, pur riconoscendo che ci troviamo di fronte ad una sentenza non definitiva, credevo che il Governo ne avrebbe saputo cogliere il significato morale. Purtroppo l'onorevole Presidente del Consiglio preferisce sottrarsi alla prova e sfuggire ad una conseguente presa di posizione. Dinanzi a ciò riconfermo che l'onorevole Colombo, il cui nome si accompagna a tanti fatti che penalmente sono stati giudicati non puliti, dovrebbe essere almeno temporaneamente invitato a trarsi in disparte. Esistono in Italia milioni di buoni cittadini

i quali non si sentono affatto diminuiti se non hanno immediatamente uno zampino negli affari di Governo. L'onorevole Colombo, concedendosi un breve riposo dalle fatiche ministeriali, non per ciò si diminuirebbe, mentre dimostrerebbe di sapersi sacrificare per la migliore pulizia dei governi della Repubblica.

Ma l'onorevole Presidente del Consiglio ha preferito soffermarsi sulla necessità di provvedimenti legislativi che, riordinando il sistema delle competenze nei vari settori dell'attività pubblica, definiscano e fissino le varie corresponsabilità. Ciò evidentemente è necessario. Tanto maggiore dunque la colpa del regime democratico-cristiano che in 15 anni di potere non ha saputo porvi mano. Sarà questa l'occasione buona? Ne dubito: questa è l'occasione per fare promesse; poi, superata la bufera, tutto resterà come oggi, come prima.

Aggiungo che io non mi ero proposto di porre nè ho posto il problema della ricerca scientifica in Italia. E non perchè non sappia ch'essa ha necessità di ben maggior sostegno di quanto non riceva dal Governo. È vero che ieri sera l'onorevole Colombo, ha dichiarato che essa va avanti; e ci credo perchè conosco i meriti e i sacrifici dei ricercatori italiani, che non si fanno scoraggiare dalla desolata situazione nella quale le loro fatiche sono lasciate dai poteri pubblici. Ma io non avevo posto questa questione. Sta di fatto che purtroppo si è sordi in alto loco alla questione morale. E ciò testimonia della insensibilità dell'odierno ceto di governo. Anche l'onorevole La Malfa nei suoi frequenti articoli ha inutilmente suonato la campana. Tutto è inutile. E ancora una volta l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha sciorinato in ovattata prosa le solite vuote frasi con le quali, ad ogni nuovo scandalo, i governi del regime democristiano hanno creduto di tacitare l'opinione pubblica e la protesta parlamentare.

Ciò significa che di scandali ve ne saranno ancora, che trarranno incentivo proprio dall'ormai scontato comportamento di coloro in cui s'incarna la direzione politica del Paese. Avanti con la corruzione, avanti con l'immoralità; questo il succo e il frutto

del suo discorso, onorevole Presidente del Consiglio. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Me ne dispiace per lei; ma verrà giorno nel quale anche lei dovrà rispondere di tutto ciò, e non sarà allora il ricordo delle sue odierne parole attorcigliate che la libererà dalle conseguenze del suo agire. (*Commenti e proteste dal centro*).

Comunque nel viluppo delle sue frasi preparate, mi è parso di cogliere quasi un accenno ad un impegno: la sentenza odierna non è la definitiva, lei ha detto, e non si può trarne dunque giudizi definitivi e provvedimenti. Sta bene, onorevole Presidente del Consiglio. Le do allora appuntamento alla sentenza definitiva sul caso Ippolito. Vedremo se dinanzi ad essa saprà preoccuparsi più della protesta morale del Paese o delle esigenze politiche alle quali ancora una volta oggi ha sacrificato il bene del Paese. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento della interpellanza e dell'interrogazione è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I, *Segretario*:

Al Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se non intenda attuare i necessari, urgenti interventi presso l'azienda a partecipazione statale AMMI che non ha corrisposto i salari ai suoi dipendenti in Sardegna e che ha portato, con questo suo atteggiamento, i lavoratori ad occupare i pozzi nell'Iglesiente.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere come siano conciliabili queste posizioni dell'AMMI con il piano di ammodernamento e di risanamento finanziario che l'azienda afferma di voler perseguire e per il quale, il Parlamento, ha di recente approvato un disegno di legge che prevede l'aumento del fondo di dotazione della Società (569).

PIRASTU, POLANO

Al Ministro della sanità, per sapere i motivi che lo hanno indotto a non concedere una proroga alla Commissione per la riforma di struttura dell'Istituto superiore di sanità, interrompendone così i lavori in modo brusco, proprio nel momento in cui la Commissione stessa era giunta alla fase conclusiva e avrebbe potuto consegnare entro breve tempo un progetto di testo legislativo;

per sapere comunque se il Ministro ritenga tuttora opportuno ed urgente procedere ad una riforma dell'Istituto e quale conto intende tenere delle istanze e delle proposte sostenute dalle forze sindacali e dai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (570).

MACCARRONE, TOMASUCCI, SIMONUCCI, MINELLA MOLINARI Angiola, CASSESE, ZANARDI, SCOTTI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, a seguito della sentenza del Tribunale di Roma nel processo Ippolito, non ritenga prendere opportune iniziative per evitare che possano ulteriormente verificarsi episodi analoghi a quelli stigmatizzati dalla sentenza su richiamata (571) (*già svolta nel corso della seduta pomeridiana odierna*).

VERONESI, D'ANDREA, TRIMARCHI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'autorità competente al fine di rendere possibile il riesame del bilancio preventivo 1964 del comune di Belvedere Spinello, che la Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, in ossequio alle direttive del Governo sul contenimento della spesa pubblica, approvò nella seduta del 2 settembre 1964 con tali decurtazioni da rendere impossibile il funzionamento ordinario dell'Ente.

Infatti alcuni stanziamenti di spesa ordinaria obbligatoria quali: sgravi e rimborsi di quote inesigibili, spesa per la lotta contro

le mosche, per la manutenzione di vie e piazze, per gli asili infantili, per la somministrazione gratuita di medicinali ai poveri e per oneri di ospedalità, sono stati ridotti al disotto della spesa già sostenuta alla data della approvazione del bilancio, mettendo l'Ente in condizione di paralisi in settori così delicati di interesse pubblico (2405).

FABIANI, DE LUCA Luca

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se gli risulta che a Trino Vercellese esiste una centrale elettronucleare ed in caso affermativo per conoscere da chi è stata accordata l'autorizzazione a costruirla e ad importare i relativi reattori, chi l'ha collaudata e perchè non è stata trasferita all'ENEL, secondo quanto è prescritto dalla legge (2406).

MONTAGNANI MARELLI, FRANCAVILLA

Al Ministro delle finanze, per conoscere:

1) i motivi per i quali non si è finora ritenuto, nonostante le gravi agitazioni e gli scioperi in corso, di trattare con le rappresentanze sindacali dei doganali per una soluzione concordata della questione delle indennità di cui all'articolo 8 della legge doganale;

2) i criteri in base ai quali si intende innovare le norme vigenti in materia di riscossione, contabilizzazione, ripartizione e misura delle indennità di cui innanzi;

se il Ministro non ritenga necessario e urgente:

a) precisare che le innovazioni allo studio non comportano l'accoglimento della inammissibile pretesa dei funzionari direttivi dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze di attribuirsi una quota di dette indennità che, in quanto corrispettivi di prolungamenti di orario e di particolari disagi derivanti dal compimento di operazioni doganali, competono soltanto ai funzionari delle dogane;

b) rassicurare la categoria dei doganali che i « servizi fuori orario » e quelli « fuo-

ri circuito doganale » saranno retribuiti in misura adeguata ed in forma tempestiva ai singoli funzionari effettivamente incaricati delle esecuzioni di tali servizi e che, in ogni caso, permanendo nelle dogane le presenti dure condizioni di lavoro, conseguenti al mancato adeguamento dell'organico del personale al moltiplicato volume dei traffici commerciali con l'estero, l'attuale complessiva retribuzione non subirà alcuna compressione (2407).

GOMEZ D'AYALA, VALENZI

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se è a conoscenza dell'ultimo grave incidente verificatosi in località Saraceno sulla statale 109 nei pressi del comune di Taverna, in provincia di Catanzaro; in detta località, infatti, il giorno 27 ottobre 1964 un autobus della linea Sorbo San Basilio, Taverna, Albi, Ciricilla, gestita dalla Ditta Nicoletti, è precipitato causando la morte dell'operaio Puleo Carmine ed il ferimento di altri venti operai del comune di Taverna.

L'incidente, da quanto risulta agli interroganti, sarebbe stato determinato dal fatto che l'autobus in parola non era in condizioni di assicurare un minimo di servizio, trattandosi di una vettura di vecchissima fabbricazione ed assolutamente inadatta al trasporto di persone.

Per altro la linea automobilistica è frequentata quotidianamente da operai che vanno a lavorare in Sila e da alunni che dai paesi vicini debbono raggiungere la scuola media di Taverna.

È da sottolineare infine che ripetute volte le popolazioni dei comuni interessati hanno protestato contro l'inefficienza e la pericolosità del servizio.

Gli interroganti chiedono quali provvedimenti si intendano adottare con l'urgenza che il caso richiede al fine di assicurare un servizio efficiente ed adeguato alle necessità di quelle popolazioni e per salvaguardare, nello stesso tempo, l'incolumità dei viaggiatori (2408).

SCARPINO, DE LUCA Luca

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali somme sono state destinate alla Sardegna dalla Gescal dai fondi a sua disposizione per gli esercizi 1963-64 per la costruzione di alloggi popolari, con particolareggiate notizie sulla eventuale ripartizione degli stanziamenti nelle singole provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari e con l'elenco dei Comuni ai quali le somme sono state destinate, anche per quanto riguarda ciò che doveva ancora essere realizzato dal secondo programma settennale della cessata gestione INA-Casa (2409).

POLANO, PIRASTU

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali il Consiglio dei ministri ha prontamente deliberato (e giustamente e lodevolmente) di « assicurare una partecipazione dello Stato agli oneri che la Regione siciliana dovrà assumere per risolvere i problemi posti dal nubifragio », mentre invece non ha preso in pari considerazione, nella stessa sede e con analoga deliberazione, i danni gravissimi arrecati, ai beni e alle persone della Sardegna, dalle recenti calamità.

L'interrogante, rendendosi interprete dell'amarezza delle popolazioni della sua terra per la manifesta ingenerosità del Governo, per la sprezzante discriminazione tra necessità ugualmente urgenti, tra cittadini ugualmente italiani, e addirittura tra calamità ugualmente gravi, domanda ancora di sapere quando e come il Governo intenda intervenire coi suoi mezzi, eventualmente ad integrazione di quelli regionali, per risolvere i problemi di acuta gravità e di notevole entità determinati dai nubifragi in Sardegna; o se le conseguenze di dette calamità debbano essere considerate, anche dal Governo, unicamente come pura e semplice materia di spettacolari riprese televisive (2410).

PINNA

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se corrisponda a verità la notizia apparsa sulla stampa straniera secondo la qua-

le la famosa collezione veneziana Peggy Guggenheim rischierebbe di essere spostata da Venezia a Londra; e, qualora la notizia risulti fondata, quali provvedimenti egli intenda prendere (2411).

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, TOLLO, FERRONI, ALBERTI

Al Ministro dell'interno, per conoscere in base a quali disposizioni si è ritenuto d'impiegare nei giorni 20 e 21 ottobre 1964 la colonna mobile dei vigili del fuoco di stanza a Roma in una operazione antisciopero in occasione dell'astensione dal lavoro degli addetti alla Nettezza urbana della capitale.

L'interrogante chiede inoltre se il Ministro non ritiene che quanto sopra abbia contribuito ad offendere la dignità del Corpo dei vigili del fuoco oltre che a violare l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961 n. 469 (2412).

FABIANI

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se la notizia riportata dal quotidiano « Il Giorno » del 7 novembre 1964, secondo la quale il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, nella relazione tenuta al Convegno nazionale degli enti provinciali del turismo del 6 novembre 1964, avrebbe dichiarato: « ... non essere ancora previsti collegamenti autostradali sull'ultimo confine, quello con la Jugoslavia eccetera ... », corrisponda alla visione completa di accordi internazionali ancora non intervenuti con la vicina Repubblica Federativa per realizzare l'autostrada internazionale Gorizia-Lubiana, oppure si riferisce anche alla parte italiana del raccordo autostradale Villesse-Gorizia che si innesta sulla costruenda Venezia-Palmanova-Trieste. In questo secondo caso si rammenta che detto raccordo è già stato approvato e finanziato ed è in fase di progettazione, come risulta dagli impegni presi dalla Direzione generale dell'ANAS.

A maggiore precisazione si gradirebbe dall'onorevole Ministro una conferma nel merito che varrebbe a tranquillizzare l'opinio-

210ª SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 NOVEMBRE 1964

ne pubblica della provincia di Gorizia, che ritiene vitale tale raccordo al suo già difficile sviluppo commerciale (2413).

VALLAURI

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 25 novembre 1964**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 25 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-*Urgenza*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

BERGAMASCO (VERONESI) (2070)	Pag. 11219	COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i>	Pag. 11221, 11233
BOCCASSI (1206)	11220	CORONA, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	11239
CAPONI (1753)	11221	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	11222 e passim
CAROLI (1893)	11222	JERVOLINO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	11230, 11231
CROLLALANZA (2227)	11222	MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	11220 e passim
DERIU (2035)	11223	MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> 11227, 11231, 11233	
GAIANI (899, 1301)	11223, 11224	MATTARELLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	11220
GIANCANE (1514, 1853)	11224, 11226	SPAGNOLLI, <i>Ministro della marina mercantile</i> 11226	
GRIMALDI (2048)	11226		
INDELLI (1382)	11227		
JANNUZZI (2012)	11228		
MONGELLI (2146)	11238		
MONTINI (1872)	11229		
MORVIDI (2152)	11230		
PERRINO (1885, 2068)	11230, 11231		
PETRONE (2200)	11232		
PIASENTI (1520)	11232		
PIOVANO (1346)	11233		
PREZIOSI (2193)	11234		
ROSELLI (1772, 1773, 2099)	11235, 11236		
SAMARITANI (1045)	11236		
SAXL (2223)	11237		
SCARPINO (2192)	11238		
SPEZZANO (2190)	11239		
SPIGAROLI (2013)	11240		
STEFANELLI (2219)	11241		
TEDESCHI (2142)	11242		
TERRACINI (2298)	11243		
TREBBI (2110)	11243		
VALSECCHI Pasquale (2059)	11244		
VENTURI (1644)	11245		
VERONESI (2026, 2114, 2178)	11245, 11246, 11247		
VIDALI (517, 1507)	11248		
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 11224 11229, 11237			
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	11235		
BO, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> e passim	11223		
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	11230 e passim		

BERGAMASCO (VERONESI). — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano opportuno, con provvedimenti di urgenza, conformemente alla volontà sempre espressa di favorire il decentramento, revocare la circolare con la quale, estraniando le organizzazioni dei produttori, viene avvocato agli uffici centrali in Roma del Ministero del commercio con l'estero il rilascio delle licenze di esportazione del riso nell'ambito comunitario.

Ne consegue grave danno per i produttori che, nell'organizzazione economica del settore esistente sui luoghi di produzione, possiedono tutti gli strumenti idonei per il migliore espletamento delle pratiche relative all'esportazione, ciò considerato anche che, specie per quanto concerne l'area comunitaria, le pratiche debbono essere sempre

più semplificate e facilitate per rendere maggiormente competitiva tale fondamentale produzione delle provincie risicole italiane (2070).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La questione relativa al rilascio dei documenti di esportazione del riso è stata a suo tempo attentamente vagliata da questo Ministero e dalle altre Amministrazioni interessate.

Si è convenuto sull'opportunità, in relazione ai delicati adempimenti di pubblico interesse che la relativa procedura comporta, di riservare a questa Amministrazione ed a quella finanziaria il rilascio della predetta documentazione. Nel contempo, però, si sono creati appositi uffici per consentire il rilascio immediato, entro 24 ore, dei certificati necessari per l'esportazione del riso, richiesti dai singoli operatori.

Inoltre, con circolare di questo Ministero n. 1/557320/AG.32 del 24 ottobre scorso, si è stabilito — al fine di pervenire ad un più sollecito rilascio dei certificati in parola — che le relative domande potranno essere presentate o direttamente a questo Ministero oppure all'Ente Nazionale Risi in Milano, ove funzionari delegati da questo Ministero e da quello delle Finanze provvederanno al rilascio dei documenti in parola.

Il Ministro
MATTARELLA

BOCCASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere a tutela dell'incolumità personale degli abitanti di Rivalta Scrivia (Tortona), località in cui vivono circa tremila abitanti nelle case sparse lungo la strada statale rettilinea Pozzolo Formigara-Tortona.

Precisamente il rettilineo stradale è transitato e attraversato non solamente da persone adulte, ma anche da bambini che si recano o tornano da scuola, tra lo sfrecciare delle automobili a fortissima velocità, e alcuni incidenti mortali già si sono verificati in questi ultimi tempi, incidenti che più

difficilmente sarebbero avvenuti qualora fosse stato ripristinato il limite di velocità e il divieto di sorpasso nel tratto tra la casa n. 17 e la casa n. 66/a, come la popolazione insistentemente chiede (1206).

RISPOSTA. — Si premette che la strada Pozzolo Formigara-Tortona è provinciale.

Effettivamente nel tratto di strada attraversante l'abitato di Rivalta Scrivia (Tortona), e precisamente in quello compreso tra i numeri civili 17 e 66/A, si sono verificati nel 1962 n. 22 incidenti stradali — di cui uno mortale e 18 con feriti —; nel 1963 numero 23 incidenti — di cui tre mortali e 13 con feriti —; e nel periodo gennaio-febbraio 1964 n. 5 incidenti, di cui 4 con feriti.

Dai rilevamenti svolti al riguardo dagli organi della Polizia Stradale si è accertato che per il 1962 n. 3 incidenti sono da attribuire ad eccesso di velocità ed uno a manovra di sorpasso; per il 1963 n. 3 ad eccesso di velocità e due a manovra di sorpasso ed, infine, nel primo bimestre dell'anno in corso, uno è attribuibile ad eccesso di velocità.

In passato il sindaco di Tortona, con ordinanza del 10 febbraio 1961, su proposta dell'apposita Commissione consultiva per la segnaletica e con il nulla osta dell'Amministrazione provinciale, aveva imposto, sul tratto di strada in argomento, l'obbligo di limitare la velocità dei veicoli a 50 chilometri orari. Tale provvedimento, però, con ordinanza del 7 agosto 1962, veniva revocato a seguito delle proteste di numerosi utenti della strada.

Tecnicamente il tratto di strada in questione non è classificato tra le traverse interne d'abitati, in quanto le case ivi esistenti distano l'una dall'altra circa dieci metri e si trovano a circa cinque metri di distanza dal limite esterno della sede stradale.

Al fine, pertanto, di eliminare spiacevoli incidenti, sono state poste fin dal 29 luglio ultimo scorso le segnalazioni di velocità massima consentita di 70 chilometri orari per moto ed automezzi e di precedenza alle strade provinciali a tutti gli incroci, nonchè la necessaria segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Sempre per lo stesso fine l'Amministrazione provinciale di Alessandria ha recentemente approvato il progetto per la costruzione di una banchina pedonale lungo il lato sinistro del medesimo tratto di strada per una spesa di lire 15.000.000, da ripartirsi tra la provincia e il comune di Tortona.

L'inizio dei lavori avrà luogo al più presto.

Il Ministro
MANCINI

CAPONI. — *Al Ministro del tesoro.* — In merito alle insistenti lagnanze espresse dalle persone sottoposte a visita dalla Commissione medica militare per le pensioni di guerra di Firenze.

Risulta all'interrogante che il 27 marzo 1964 la predetta Commissione chiamò per gli accertamenti sanitari necessari a definire la domanda di pensione il signor Tomassi Oreste di Todi, via della Madonnuccia 7, Perugia. Costui, affetto da epilessia, presentatosi per la visita medica, non fu neanche guardato e dichiarato in buona salute.

Il Tomassi Oreste sostiene anche che in 15 minuti, insieme a lui e con lo stesso metodo spicciativo, furono visitate altre 12 persone.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritiene di accertare la verità dei fatti denunciati e di intervenire perchè gli aventi diritto siano sottoposti dalla Commissione medica militare di Firenze a tutti gli accertamenti sanitari con i dovuti metodi civili e democratici (1753).

RISPOSTA. — Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti, di regola, con la massima scrupolosità e diligenza oltre che con la dovuta cortesia.

Le disposizioni in tale senso impartite dall'Amministrazione sono state sempre osservate da parte delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra cui, a norma dell'articolo 103 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è demandato tale delicato compito.

Ovviamente, non sempre il parere formulato dai suddetti Organi collegiali può essere di pieno gradimento dei visitandi i quali, di frequente, aspirano a trattamenti pensionistici non corrispondenti alla reale entità delle menomazioni fisiche loro riscontrate.

Da ciò possono avere origine risentimenti che, il più delle volte, risultano ingiustificati alla luce dei successivi accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione medica superiore cui, ai sensi dell'articolo 104 della citata legge n. 648, vengono sottoposti, per la revisione, i giudizi espressi dalle Commissioni mediche di 1° grado quando non siano stati accettati dagli interessati.

Per quanto concerne in particolare la Commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze, si comunica che il Presidente di quel Collegio, immediatamente interessato in merito ai fatti denunciati dalla signoria vostra onorevole, ha fornito ampie assicurazioni circa la regolarità e la scrupolosità degli accertamenti sanitari eseguiti il 27 marzo 1964 sia nei riguardi del signor Tomassi Oreste sia nei riguardi degli altri 8 invalidi (non 12) in quel giorno visitati per infermità neuropsichiche.

Si assicura, comunque, la signoria vostra onorevole che l'Amministrazione non mancherà di disporre opportuni accertamenti intesi a stabilire la fondatezza o meno delle lagnanze espresse dalle persone sottoposte a visita dalla suddetta Commissione.

Intanto, per la definizione della pratica di pensione del signor Tomassi, il quale non ebbe ad accettare il giudizio formulato dal predetto Organo collegiale, è stata già interpellata, in conformità al citato articolo 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, la Commissione medica superiore perchè, previa visita diretta, si pronunci sulla classificazione e sulla dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità epilettica denunciata dall'interessato.

Non appena il predetto superiore Collegio medico avrà fatto conoscere il proprio conclusivo giudizio tecnico-sanitario, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Ministro
COLOMBO

CAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Rilevate le disagiate condizioni in cui versa gran parte della popolazione della provincia di Lecce in conseguenza dei gravi danni di recente provocati da avversità atmosferiche alle diverse coltivazioni nei comuni di: Nociglia, Ortelle, Ruffano, Specchia, Leverano, Otranto, Giurdignano, Supersano, Tuglie, Galatone, Botrugno, Montesano Salentino, Casarano, Ugento, Matino, Acquarica del Capo, Squinzano, Uggiano la Chiesa, Minervino di Lecce, Copertino, Corsano, Parabita, Collepasso, Castriignano del Capo, Trepuzzi, Neviano, Tiggiano, Lequile, San Pietro in Lama, Nardò, San Cesario di Lecce e Nevoli;

ritenuta la necessità e l'urgenza di immediati interventi per alleviare i gravi eccezionali danni lamentati,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda tempestivamente adottare per fronteggiare la grave situazione venuta a crearsi (1893).

RISPOSTA. — I funzionari tecnici del dipendente Ispettorato agrario di Lecce sono intervenuti nelle zone della provincia danneggiate dalle recenti avversità atmosferiche suggerendo ai coltivatori interessati le pratiche colturali idonee a contenere l'entità dei danni.

In particolare, i predetti funzionari hanno consigliato per le colture ortive colpite la asportazione dei frutti e trattamenti con prodotti acuprici, per i vigneti irrorazioni con miscele ferro calciche.

L'Ispettorato stesso darà poi la precedenza all'accoglimento delle domande già presentate o che dovessero essere presentate da agricoltori delle zone danneggiate, per ottenere la concessione delle provvidenze previste dalle vigenti leggi in materia di agricoltura e, in particolare, dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si aggiunge che questo Ministero ha predisposto, a norma della legge 25 luglio 1956, n. 838, un decreto di delimitazione delle zone agrarie del territorio nazionale, comprendendovi quelle della provincia di Lecce, nelle

quali le aziende agricole che abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi dal mese di novembre 1963 al mese di luglio 1964, potranno beneficiare della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio.

Inoltre, questo Ministero, non appena sarà venuto in possesso di tutti gli elementi di giudizio in merito alla natura, all'entità e alla dislocazione dei danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi successivamente al 15 marzo 1964, prenderà l'iniziativa di un disegno di legge per poter applicare, anche per tali danni, le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Analoghi accertamenti sono stati disposti dal Ministero delle finanze al fine di stabilire se e per quali zone della provincia di Lecce, colpite dalle avversità atmosferiche, si rendano applicabili le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

CROLLALANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in conseguenza dei gravi danni arrecati al molo foraneo del porto di Bari dalle recenti mareggiate, che hanno determinato pericolosi sgrottamenti e distruzioni del banchinamento per oltre trenta metri, non ritenga di adottare, come è necessario ed urgente, i provvedimenti di carattere tecnico e finanziario atti ad assicurare il ripristino della sicurezza e della normalità delle operazioni commerciali (2227).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni causati dalle mareggiate del settembre ultimo scorso al terzo braccio del molo foraneo del porto di Bari, con decreto in data 14 ottobre ultimo scorso, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata approvata apposita perizia di somma urgenza redatta il 4 ottobre 1964 dall'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Bari, ed è stato disposto il finanziamento della relativa spesa di lire 32 milioni.

Si assicura che, appena gli Organi di controllo avranno ammesso a registrazione il citato provvedimento, non si mancherà di impartire, con ogni sollecitudine, disposizioni al predetto Ufficio del Genio civile per l'immediato appalto ed inizio dei lavori.

Il Ministro
MANCINI

DERIU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Premesso che ad oltre 8 mesi dalla presentazione non è stata ancora trattata l'interpellanza avente per oggetto gli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1962, n. 588,

chiede di interrogare, con carattere di assoluta urgenza, il Ministro delle partecipazioni statali ed il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno per conoscere esattamente quali opere siano state previste nel programma in fase di elaborazione da parte delle aziende pubbliche ed in quali centri della provincia di Sassari le medesime dovrebbero eventualmente localizzarsi.

Ciò è necessario in quanto neppure un accenno risulta nella relazione verbale fatta dal Ministro competente in una delle ultime riunioni del Comitato dei ministri per lo sviluppo del Mezzogiorno, alla presenza di esponenti della Regione sarda.

La legge n. 588 non limita a qualche zona dell'Isola gli interventi delle aziende statali, ma, anzi, li prevede in forma programmata ed organica quale supporto alla nuova struttura economica della Sardegna e quale forza di propulsione di tutte le attività produttive che dovranno sorgere mediante l'ampio sforzo di razionalizzazione e di rinnovamento previsto dal Piano di rinascita.

La mancata trattazione dei problemi del sassarese nella riunione già richiamata (almeno secondo quanto si è potuto apprendere dalla stampa) ha contribuito ad accrescere le preoccupazioni già esistenti nella opinione pubblica, la quale teme fortemente l'esclusione della zona in argomento dal processo di sviluppo che dovrebbe — spe-

riamo presto — investire tutta la Sardegna.

Le preoccupazioni di cui sopra sono peraltro aggravate dalla constatazione obiettiva dello smantellamento totale delle poche attività economiche — quelle estrattive — gestite da organismi a carattere pubblico; e questo proprio mentre si attendeva un forte incremento delle stesse — secondo quanto previsto nella legge sulla rinascita — e l'attuazione sollecita di un vasto programma di nuovi investimenti e di nuove opere a cura delle aziende controllate dal Ministero delle partecipazioni statali (2035).

RISPOSTA. — Al riguardo, nel rispondere anche per conto dell'onorevole Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, comunico che il programma delle partecipazioni statali in Sardegna prevede la realizzazione di due nuove iniziative nel settore manifatturiero e precisamente nel campo delle ferroleghie e in quello dell'alluminio, per le quali l'ubicazione dovrà aver necessariamente luogo nelle vicinanze della termocentrale del Sulcis, essendo le predette fortemente utilizzatrici di energia elettrica.

Pr quanto riguarda l'impianto metallurgico, previsto nel programma AMMI, esso dovrà essere ubicato nella zona di Porto Vesme, in quanto destinato a completare il ciclo di lavorazione dell'AMMI.

La signoria vostra onorevole vorrà considerare che le aziende a partecipazione statale non possono, almeno allo stato attuale, impegnarsi in ulteriori iniziative, dopo quelle che ho sopra ricordate, e che comporteranno, per gli enti di Stato, massicci investimenti.

Il Ministro
Bo

GAIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga urgente intervenire per invitare il Prefetto di Rovigo a fissare immediatamente la data delle elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione comunale di Adria scaduta fin dal 22 novembre 1963.

Ciò si rende necessario, non solo per il rispetto delle vigenti norme di legge, ma anche per soddisfare i legittimi diritti demo-

cratici dei cittadini adriensi che giustamente chiedono che alla loro città sia data al più presto una nuova amministrazione che derivi la sua autorità, per affrontare i tanti e gravi problemi economici e sociali tuttora insoluti, da una nuova consultazione popolare.

Una rapida decisione si rende infine necessaria anche perchè non si vedrebbe in quale modo trovi riscontro nella realtà l'affermazione fatta dal Presidente del Consiglio dei ministri nel discorso programmatico pronunciato davanti al Senato il 12 dicembre, secondo cui « assumono un particolare rilievo le autonomie locali che il Governo intende rispettare, sviluppare, favorire come presidio di libertà ed espressione profonda di vita democratica » (899).

RISPOSTA. — Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale di Adria avranno luogo nel prossimo turno generale di elezioni amministrative, indetto per il 22 novembre 1964.

Il Sottosegretario di Stato

AMADEI

GAIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come e quando intenda prendere decisioni atte a trasferire completamente tutti gli abitati tuttora esistenti nelle golene del Po, con particolare urgenza per quello di Santa Maria in Punta nel comune di Ariano Polesine, in riva sinistra del Po di Goro, i cui abitanti, 60 famiglie, sono esposti a gravi disagi e a non meno gravi pericoli ogni qualvolta il fiume entra in piena (1301).

RISPOSTA. — Il noto fenomeno di bradisismo negativo interessante il delta padano effettivamente crea numerosi problemi per tutti gli abitati esistenti sulle golene della zona deltizia.

Il Magistrato per il Po (con sede in Parma), nella sua competenza istituzionale, quando è necessario, provvede all'esproprio dei fabbricati di civile abitazione e degli stabilimenti sorgenti in zone golenali in relazione alle esigenze idrauliche, quali rinforzi di argini maestri, ampliamenti di alvei ecce-

tera. In siffatti casi le spese occorrenti per il pagamento delle indennità di esproprio ai privati sono previste nei progetti delle opere da attuarsi.

Ben diverso, invece, è il problema del trasferimento di interi abitati.

Fermo restando che le golene devono essere delle autentiche varici di espansione, destinate ad essere sommerse dalle acque di piena per smorzare e ridurre i valori delle punte delle piene a valle, non si può riconoscere che la continua e lenta, nel tempo, riduzione dell'ampiezza utile dell'alveo provoca il sormonto degli argini golenali e conseguenti allagamenti delle abitazioni ivi ubicate.

Poichè non può trovare applicazione la legge 9 luglio 1908, n. 445, che concerne il trasferimento degli abitati minacciati da movimenti franosi, questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di provvedere con uno speciale provvedimento di legge — come avvenuto nel caso del trasferimento dell'abitato di Papozze — o con un provvedimento più ampio riguardante « il piano generale di sistemazione del basso corso del fiume Po da Ostiglia al mare ».

È da osservare, in proposito, che il solo trasferimento della frazione di Santa Maria in Punta (i cui fabbricati sono situati in parte in golena di Po ed in parte a Campagna, dietro l'argine destro) comporterebbe una spesa di oltre 250.000.000 di lire, oltre la spesa di altri 300 milioni, in via di massima, necessaria per la costruzione di un nuovo villaggio in località Crociarone richiesta dagli abitanti di Campagna, il che non è per il momento possibile in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministro

MANCINI

GIANCANE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere se non si ritenga opportuno accelerare i tempi di realizzazione dell'intero programma di trasformazione e di ammodernamento degli impianti delle officine di costruzione e riparazione navale di Taranto.

L'interrogante fa notare che, essendo in via di completamento le opere programmate per il primo tempo, per un ammontare complessivo di cinque miliardi di lire, le accresciute esigenze del traffico marittimo e le previsioni di prospettiva consigliano di porre immediatamente mano a quelle programmate per il secondo tempo e, in particolare, alla costruzione e alla sistemazione del secondo bacino galleggiante per il quale sono già pronti la fossa di manovra e gli ancoraggi.

Ciò prima di pensare ad una proliferazione di analoghe attività contigue che (non sostenute neppure dalla presenza di manodopera altamente specializzata nel settore cantieristico quale è quella che ha costituito sempre l'elemento di più grande prestigio della città e della provincia jonica), lungi dal determinare risultati economicamente positivi, rischierebbe di costituire una dispersione di mezzi finanziari (1514).

RISPOSTA. — Al riguardo, nel rispondere per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e anche per conto dell'onorevole Ministro della marina mercantile, comunico quanto appresso.

Con l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo pontile di attracco, il vecchio cantiere di Taranto potrà essere considerato un efficiente centro di riparazione navale dotato di ogni moderno impianto, in condizioni tali da poter svolgere una notevole attività, utilizzando il grande bacino galleggiante che è in funzione da circa due anni. Detto centro, in caso di necessità, potrà fare assegnamento sui bacini della Marina militare.

Nella realizzazione delle opere effettuate nell'ambito di un piano regolatore, si è tenuto conto anche delle eventuali future necessità.

Lo sviluppo della nuova attività del cantiere è attentamente seguito dalla Fincantieri e dall'IRI che, peraltro, perseguono il fine di far conseguire all'azienda un ragionevole equilibrio economico. Tale obiettivo, purtroppo, non è di facile raggiungimento anche per lo stato di instabilità dei rapporti sindacali esistenti nella azienda, che hanno

indotto non pochi armatori a far dirottare le navi per timore di dover prolungare la sosta a Taranto, in conseguenza dei troppi frequenti scioperi verificatisi in quel cantiere.

Per quanto riguarda il volume di lavoro svolto, desidero precisare che esso ha impegnato una minima parte dei mezzi tecnici di cui il cantiere di Taranto dispone. È, quindi, prematuro preventivare nuove opere, tanto più se si considerano le gravi difficoltà di ordine finanziario che contraddistinguono il momento presente e limitano la disponibilità dei mezzi di copertura dei fabbisogni per nuovi impianti.

La società tarantina è, allo stato attuale, fornita di mezzi sufficienti per sopperire al lavoro che prevede di svolgere nel prossimo futuro, anche tenendo conto di nuovi ordini che possono scaturire dalle locali iniziative industriali. Relativamente al maggior traffico, da porre in relazione con la nuova raffineria Shell, sottolineo che il lavoro di riparazione delle navi-cisterna sarà limitato, in quanto le stesse, per la necessità del preventivo lavaggio delle stive, trovano convenienza ad appoggiarsi ad officine di riparazioni ubicate lungo la rotta del viaggio a vuoto, durante il quale tale manutenzione viene effettuata senza perdita di tempo.

Per quel che concerne, poi, la « proliferazione di analoghe attività contigue », di cui è cenno nell'interrogazione in esame, ritengo che la signoria vostra onorevole abbia voluto riferirsi alla notizia secondo la quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio del porto di Bari avrebbe deciso di dotare quel porto di un grande bacino di carenaggio, richiedendo l'intervento finanziario dello Stato.

Tale iniziativa, però, è da ritenere pregiudizievole sia per l'interesse economico del Paese come per la stessa città di Bari.

Infatti, i centri di riparazioni navali, operanti nella zona del basso ed alto Adriatico, sia nazionali che esteri — ai quali si è aggiunto ultimamente quello di Taranto — sono largamente sufficienti ad assicurare il lavoro che potrà essere reperito.

Il Ministro

Bo

GIANCANE. — *Ai Ministri della marina mercantile, delle partecipazioni statali e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione che si è venuta a creare nel porto mercantile di Taranto, a seguito della entrata in funzione della autonomia funzionale del nuovo sporgente Italsider.

Infatti mentre oltre 200 lavoratori portuali sono senza lavoro con conseguenze economiche e sociali di estrema gravità l'Italsider scarica giornalmente navi di ogni tipo e tonnellaggio senza l'ausilio della compagnia portuale.

Attualmente è sotto scarico una motonave di 40.000 tonnellate di minerale ed altre se ne annunziano in arrivo. Ritenuto che il perdurare di sì grave situazione può spingere i lavoratori, già in agitazione, a giustificate reazioni, l'interrogante invita i Ministri interessati ad intervenire con la massima urgenza onde trovare una soluzione che assicuri il lavoro ai portuali e nel tempo stesso normalizzi tutta la situazione del porto (1858).

RISPOSTA. — Rispondendo anche per conto dei Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno, informo l'onorevole interrogante che, con decreto ministeriale 24 gennaio 1962 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1962, è stata concessa alla Società « Italsider » la facoltà di servirsi, a bordo delle navi e a terra, di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali del IV Centro siderurgico di Taranto.

Tale autonomia funzionale porterà notevoli benefici a tutta l'economia tarantina e un maggiore sviluppo del porto, talchè, anche se in un primo momento potrà verificarsi una certa flessione del lavoro portuale, è da prevedere, in un arco di tempo relativamente breve, una piena ripresa del movimento commerciale del porto.

È peraltro da osservare che la detta temporanea diminuzione di lavoro inciderà su un trattamento economico che nel 1963 ha registrato la cifra di circa 8.000 lire giornaliere per ogni lavoratore, alla quale cifra debbesi aggiungere quella di oltre lire 500.000 corrisposta a titolo di gratifica speciale di fine anno.

Si assicura infine che il Ministro resta sempre sensibile ai problemi della occupazione operaia ed è sempre disposto ad esaminare insieme con le organizzazioni sindacali tutti i casi che gli venissero segnalati di perdita di occupazione per i soci delle compagnie portuali e di insufficiente retribuzione o di condizioni di lavoro insoddisfacenti.

Il 9 settembre scorso il Ministro ha incontrato per un esame comune del problema più generale delle autonomie funzionali i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali aderenti alla CISL, UIL e CGIL.

I colloqui sono stati improntati da un sincero desiderio di collaborazione e dall'intento di chiarire ogni aspetto del problema, tenendo conto dei sostanziali interessi dei lavoratori portuali visti nel quadro di quelli generali del Paese e delle esigenze di una concreta e seria programmazione.

I colloqui sono ancora in corso.

Il Ministro

SPAGNOLLI

GRIMALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che il 30 novembre 1959 a seguito di un nubifragio che provocava l'ingrossamento del torrente Calderai, in territorio di Enna, ben otto persone, fra le quali l'ingegner Franco, Capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo, perdettero la vita, travolte con le loro auto dalle acque che invasero, in quel punto, la strada statale 192;

che il 31 agosto 1964 per la caduta di abbondanti piogge nello stesso punto in cui cinque anni prima si era verificata la citata tragedia, dieci persone hanno scampato a sicura orrenda fine solo per il coraggio del dottor Giovanni Mungiovino da Enna che, con sprezzo del pericolo, affrontava la furia delle acque che travolgeva i mezzi di trasporto e le persone, e riusciva a salvare la loro vita;

che a valle del predetto torrente numerosi assegnatari di terreni che abitano le casette coloniche costruite dall'ERAS nella

zona soggetta a tali violente inondazioni per ben due volte sono sfuggiti alla presa mortale delle acque rifugiandosi, sotto l'imperversare della pioggia, sui tetti delle loro case, assistendo alla perdita dei loro averi,

chiede di conoscere se non ritenga, superando ogni ostacolo, di intervenire con provvedimenti urgenti e adeguati alla gravità degli eventi denunciati, onde evitare che l'incuria degli organi responsabili diventi colpa e che altre vite umane ne subiscano le irreparabili conseguenze (2048).

RISPOSTA. — Per eliminare le situazioni di pericolosità che saltuariamente si verificano in occasioni di fortissimi temporali o nubifragi sulla statale n. 192 in località Calderai in Provincia di Enna, si assicura il senatore interrogante che l'ANAS migliorerà prossimamente la ricettività idraulica di due ponticelli interessanti la zona e costruirà opere longitudinali di difesa del corpo stradale.

Inoltre allo scopo di contenere l'apporto laterale di acque e di fango, e per facilitare lo smaltimento delle acque superficiali, verrà vincolata ed alberata una larga striscia di terreno parallela alla strada stessa.

Devesi però rilevare che gli incresciosi eventi, che si verificano a seguito di temporali lungo la valle del torrente Calderai, interessano una vasta gamma di attività e di Enti che ne subiscono le conseguenze, come la precipitata strada statale, la ferrovia e principalmente tutta la zona agricola circostante. Una soluzione definitiva del problema si potrà avere solamente con una vasta e profonda opera di regimentazione delle acque e di bonifica forestale di tutto il bacino.

Per la sicurezza della zona, che fa parte del comprensorio di bonifica del Consorzio « Altesina e Alto Dittaino » è previsto un complesso di opere di sistemazione forestale ed idraulica in un apposito piano di bonifica, che risulta già approvato dall'Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana fin dal 28 marzo 1952 (decreto n. 2/2905), e che potrà avere attuazione allorquando interverranno i necessari finanziamenti da parte della Regione.

Difatti il torrente Calderai non è compreso tra i corsi di acqua classificati statali e per-

tanto la sistemazione dello stesso esula, almeno per il momento, dalla competenza di questa Amministrazione.

Il Ministro
MANCINI

INDELLI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio per attuare, anche in Italia, la diagnosi precoce del tumore che, allo stato di progresso della scienza medica, costituisce la più valida difesa contro qualsiasi formazione neoplastica.

In considerazione che gli studi più avanzati hanno individuato nell'esame citologico un efficace mezzo per pervenire alla diagnosi precoce, l'interrogante gradirebbe sapere se sia nelle previsioni del Ministero della sanità e delle organizzazioni sanitarie degli Enti mutualistici l'istituzione di laboratori per gli accertamenti citologici e di corsi per la preparazione degli specialisti relativi (1382).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La diagnosi precoce delle malattie neoplastiche intesa al riconoscimento della malattia nella « fase preclinica » rappresenta uno dei compiti principali dei « Centri oncologici » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1961, n. 249.

I Centri sono stimolati ad applicare con impegno tutte le tecniche e i mezzi di indagine diagnostica che l'esperienza dimostra più utili per lo scopo. Ad essi sono concessi contributi per l'acquisto delle attrezzature idonee per agevolare l'impianto e il funzionamento di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia e per lo svolgimento di corsi di perfezionamento e per borse di studio in Italia e all'estero per il personale medico ausiliario.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esame citologico, che l'esperienza finora acquisita ha confermato come mezzo utile ai fini dell'accertamento precoce dei tumori dell'utero, il Ministero della sanità ha già provveduto a richiamare l'attenzione degli orga-

ni periferici sull'opportunità di promuovere presso i Centri oncologici l'istituzione o il potenziamento di servizi specializzati per tale accertamento.

Il programma d'azione è diretto a conseguire i seguenti fini:

potenziamento dei servizi di citodiagnostica e di ogni altra metodica utile allo scopo (colposcopia, microcolposcopia eccetera);

attuazione di campagne di propaganda e di educazione sanitaria nei confronti della popolazione femminile;

interessamento di tutti i servizi sanitari, da qualsiasi Ente dipendenti, perchè le indagini siano estese al maggior numero possibile di donne nelle età più esposte al rischio;

preparazione del personale — citologi, tecnici, personale ausiliario — da impiegare nei servizi.

Le difficoltà derivanti dalla carenza di personale specializzato saranno superate attraverso il potenziamento di determinate istituzioni già esistenti, presso le quali saranno istituiti scuole e corsi di perfezionamento per tecnici e per citologi.

Per quanto riguarda il concorso da parte delle altre istituzioni sanitarie, si assicura che tutti gli Enti di assicurazione malattia sono già impegnati nella lotta contro i tumori, sia nella fase diagnostica che in quella terapeutica.

Nella pratica assistenziale la citodiagnostica è garantita a tutti gli assistiti mediante convenzioni esterne, di libera scelta, con specialisti, ospedali pubblici e case di cura private o effettuata direttamente negli ambulatori gestiti dagli stessi Enti mutualistici.

Non mancano, peraltro, iniziative tendenti a conseguire il controllo preventivo del maggior numero possibile di assistiti; a tal riguardo è da segnalare l'iniziativa dell'ENP-DEDP che ha istituito in Roma un apposito « Centro per la diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile » per i quali, come è noto, la citodiagnostica rappresenta finora l'unico mezzo valido per poter effettuare un'efficace terapia. All'INAM è altresì in fase di elaborazione un programma per intensificare la lotta antineoplastica che amplierà ancora di più le possibilità fino ad ora

offerte agli assistiti nella diagnosi e nella cura delle malattie tumorali.

Il Ministro

MARIOTTI

JANNUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi intenda attuare perchè siano riparati i danni causati da calamità atmosferiche alle strade vicinali dell'agro di Ruvo di Puglia, accertati dalle diligenti e pronte indagini dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari (2012).

RISPOSTA. — Il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari ha già informato il consorzio strade vicinali di Ruvo di Puglia che per la sistemazione delle strade vicinali di quel Comune, danneggiate dalle avversità atmosferiche cui la S. V. onorevole fa riferimento, poteva farsi affidamento sulle assegnazioni disposte da questo Ministero a favore dello stesso ufficio, nonchè dell'Ispettorato agrario compartimentale, per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Nell'occasione, sono stati anche forniti opportuni suggerimenti per la presentazione delle istanze di contributo, in relazione alla competenza degli Ispettorati medesimi.

Finora, il Consorzio interessato ha presentato un progetto per la sistemazione della strada vicinale « Correnti », sul quale l'Ispettorato agrario provinciale sta effettuando l'istruttoria formale e, quanto prima, potrà emettere il provvedimento di concessione del contributo.

Se e non appena saranno presentate domande per la sistemazione delle altre strade vicinali danneggiate, i predetti uffici provvederanno con ogni sollecitudine agli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

MONGELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza

della deplorable ed incresciosa situazione di grave disagio creatasi in Trani a seguito della notifica da parte dell'Amministrazione civica di oltre 1.400 accertamenti relativi all'imposta di famiglia per l'anno 1965 e precedenti;

detti accertamenti, risultando particolarmente onerosi ed assolutamente sproporzionati in eccesso rispetto agli anni decorsi, hanno suscitato vivissimo allarme, preoccupazione e malcontento nei diversi settori operativi: industriale, agricolo, professionale, commerciale ed artigianale, nonché a reddito fisso (impiegati e pensionati), settori tutti in fase di gravissimo disagio per il perdurare in Trani della sfavorevole contingenza economica i cui riflessi, in detta città, sono particolarmente sentiti;

inoltre dagli amministratori civici è stato del tutto ignorato il disposto dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, che detta criteri di larga moderazione nell'applicazione dell'imposta di famiglia nei confronti degli artigiani, dei pensionati, degli impiegati e dei coltivatori diretti, criteri di moderazione che altre numerose Amministrazioni civiche hanno adottato;

oltre le impugnative che la legge consente ai singoli, se e quali provvedimenti di carattere generale intendano adottare, tenuto conto anche che gli ambienti commerciali ed artigianali hanno deliberato motivate proteste ed ordini del giorno;

se non ritengano opportuno ed urgente inviare in Trani organi di controllo che, oltre ad esplicare azione di verifica di legittimità amministrativa, restituiscano serenità e fiducia nei contribuenti tranesi, con l'eliminare l'eccessivo fiscalismo e l'evidente disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti (2146).

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche a nome del Ministero delle finanze.

L'Amministrazione comunale di Trani ha recentemente provveduto ad effettuare accertamenti per l'imposta di famiglia nei confronti dei contribuenti già iscritti a ruolo ed ha proceduto a nuovi accertamenti, per

gli anni 1965, 1964 e 1963, per altri contribuenti in precedenza non iscritti.

La determinazione anzidetta ha, ovviamente, determinato qualche malumore presso alcune categorie.

Per altro, non sono stati effettuati nuovi accertamenti nei confronti dei pensionati; al contrario, sono state eseguite 500 cancellazioni a beneficio di pensionati, piccoli coltivatori diretti e contribuenti con reddito fino a lire 400.000.

Premesso quanto sopra, non si ravvisano estremi per interventi nei confronti delle autonome deliberazioni dell'Amministrazione comunale di Trani, in considerazione anche del fatto che i contribuenti, qualora ritengano errati o iniqui gli accertamenti operati dalla stessa Amministrazione, possono — come è ben noto — esperire ogni impugnativa consentita dalle leggi vigenti.

Il Sottosegretario di Stato

AMADEI

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 391, relativa ad alcuni aspetti finanziari ed economici dei trasporti aerei, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione economica —; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione, che invita il Consiglio dei ministri ad addivenire nell'Europa occidentale ad una circolazione aerea coordinata, a cooperare più strettamente e più razionalmente in campo tecnico, tenendo presente che i servizi civili supersonici saranno istituiti entro il prossimo decennio, a studiare la possibilità di stabilire diverse tariffe — distinguendo i voli normali da quelli supersonici, i voli di giorno da quelli notturni — e ad esaminare la possibilità di creare una Commissione mista con la partecipazione delle imprese di trasporto aereo dei sei Paesi membri, al fine di studiare congiuntamente

i problemi d'interesse comune e ad invitare le imprese di trasporto ad esaminare i var-taggi che in determinati casi ne deriverebbero se l'IATA fissasse le tariffe per periodi di oltre un anno (1872).

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 391, adottata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa a seguito dell'esame del Rapporto Duynstee, solleva problemi molto importanti per quanto riguarda lo sviluppo della cooperazione europea nel campo dell'aviazione civile.

Il Governo italiano esaminerà attentamente la questione, anche in relazione allo studio attualmente in corso sulla Raccomandazione presso la Commissione europea dell'aviazione civile (CEAC), organismo creato per la cooperazione europea in materia di aviazione civile.

Tale studio è stato già iniziato dalla CEAC in occasione della V Sessione, che ha avuto luogo a Strasburgo dal 6 al 18 luglio ultimo scorso. Un esame più approfondito dell'argomento è stato demandato al Comitato di coordinamento e liberalizzazione.

Il Ministro
JERVOLINO

MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrisponde a verità quanto affermato nel libro di R. Zangrandi: « 1943: 25 luglio 8 settembre », pagina 184, nota 5 e cioè che non sia stata data autorizzazione a consultare presso l'Archivio di Stato documenti inerenti al periodo 25 luglio-8 settembre 1943 e non sia stata nemmeno data risposta a due raccomandate indirizzate una all'Archivio di Stato e l'altra all'Amministrazione civile — direzione generale presso il Ministero dell'interno — Ufficio archivi di Stato.

Nel caso affermativo, se non ritenga che la mancata risposta alla richiesta rivolta da uno studioso serio ed apprezzato di storia contemporanea sia da censurarsi e soprattutto da censurarsi sia la mancata autorizzazione a consultare atti e documenti riflettenti un periodo storico ormai chiuso sul quale

i cittadini hanno diritto di essere sempre più illuminati (2152).

RISPOSTA. — Il dott. Ruggero Zangrandi nel marzo del 1963 presentò all'Archivio centrale dello Stato una richiesta — inviandola, per conoscenza, al Ministero dell'interno — di consultazione di atti riservati dell'anno 1943.

Data la genericità della domanda, l'ampiezza eccezionale della consultazione richiesta e la mancata rispondenza delle indicazioni alla reale situazione e collocazione della documentazione, il Sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato non fu posto in grado di apprestare la necessaria istruttoria: rimase perciò in attesa che il dott. Zangrandi od il collaboratore, dallo stesso designato, prendessero contatto con l'Ufficio per fornire chiarimenti diretti ad inquadrare la domanda onde sottoporla al parere della Giunta del Consiglio superiore degli Archivi di Stato, prescritto dall'allora vigente articolo 7 della legge 22 dicembre 1939, numero 2006.

Il Sottosegretario di Stato
CECCHERINI

PERRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che è divenuta impressionante la frequenza di casi di intossicazione mortale causata da incauto uso di soluzioni insetticide da parte di lavoratori agricoli e loro familiari, o da scambio accidentale di liquidi;

premessi che è venuta a determinarsi la paradossale situazione per cui alcuni tra i veleni più potenti, che attualmente si conoscono, possono con facilità trovarsi alla portata di individui più sprovveduti con inevitabili e talora tragiche conseguenze;

si chiede di conoscere se non ritenga opportuno esaminare, con la necessaria urgenza, la possibilità di emanare norme cautelative concernenti:

a) la distribuzione e la vendita controllata degli insetticidi e parassitocidi (specialmente di quelli a base di esterifosforici);

b) particolari accorgimenti per la conservazione dei predetti composti tossici, sì da ridurre l'accessibilità da parte di non qualificati all'uso, e in particolare dei bambini;

c) l'attuazione di una intensa propaganda, soprattutto nelle zone agricole, che mettendo in luce le norme di impiego metta anche in risalto i pericoli di un incauto uso dei prodotti antiparassitari; tutto ciò analogamente a quanto avviene in alcuni Paesi europei ed extra europei (1885).

RISPOSTA. — Si porta a conoscenza della S. V. onorevole che alle lacune effettivamente esistenti nella disciplina del commercio e dell'impiego degli antiparassitari verrà quanto prima posto rimedio.

I competenti organi del Ministero della sanità hanno già predisposto uno schema di regolamento alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche, contenente una completa disciplina della vendita dei prodotti in questione, avente come finalità di assicurare che tali prodotti, specie i più tossici, vengano impiegati da persone istruite nell'uso degli stessi. Ciò costituisce la migliore garanzia contro il pericolo derivante attualmente dall'impiego incauto, indiscriminato e improprio degli antiparassitari.

Come è noto, tali prodotti dovranno essere registrati come « presidi sanitari » (venendo a costituire pertanto una nuova classe distinta dai « presidi medico-chirurgici », sotto la cui voce sono attualmente registrati); la vendita degli stessi sarà sottoposta a varie limitazioni e formalità: per i formulati più tossici (tra cui gli esteri fosforici) il venditore dovrà registrare vari dati, idonei a individuare l'acquirente, per l'accertamento di eventuali responsabilità, predisponendolo nello stesso tempo, psicologicamente, alla prudenza nell'uso e nella detenzione di tali prodotti.

Nel sottolineare, inoltre, che più volte per il passato è stata sollecitata, con l'emana-
zione di circolari, un'azione di propaganda al fine di far conoscere all'agricoltore ed al pubblico la pericolosità degli antiparassita-

ri, si porta a conoscenza della S. V. onorevole che è in fase di studio un dettagliato programma inteso ad interessare gli organi di diffusione (stampa, radio, TV, eccetera) e le altre amministrazioni ugualmente responsabili in questo settore, perchè venga svolta ed intensificata una più capillare azione che possa combattere ed eliminare nel campo degli antiparassitari l'ignoranza, causa prima dei pericoli che essi rappresentano.

Il Ministro

MARIOTTI

PERRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che sugli aerei di linea italiani è servita « esclusivamente » acqua minerale « estera »;

se non ritiene opportuno — anche in relazione alla situazione congiunturale — intervenire:

a) al fine di soddisfare le esigenze di quanti preferiscono un elementare prodotto di cui l'Italia è straordinariamente ricca;

b) al fine di assicurare — quanto meno — il carattere di reciprocità con acqua minerale italiana sugli aerei di linea della Nazione da cui l'acqua minerale in questione viene importata (2068).

RISPOSTA. — La società Alitalia si è trovata nella necessità di rifornirsi di acqua minerale per le provviste di bordo dei propri aeromobili sui mercati esteri per la irreperibilità sul mercato nazionale di acque minerali inscatolate in idonei contenitori studiati e realizzati per le esigenze del mezzo aereo di trasporto.

La società è in contatto da circa quattro anni con le maggiori ditte nazionali per la soluzione del problema. Qualcuna delle ditte in parola si è recentemente dimostrata interessata alla fornitura e, secondo notizie pervenute a questo Ministero, sono stati già prodotti, per gli esami preliminari, campioni di acque minerali in appositi contenitori simili a quelli adottati dai fornitori

esteri per ottenere il rilascio delle prescritte licenze da parte degli enti governativi competenti.

Il Ministro

JERVOLINO

PETRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere con quali criteri viene applicato il disposto dell'articolo 118 della legge 3 aprile 1958, n. 460, che estende la corresponsione della indennità speciale prevista dall'articolo 31 stessa legge a tutti i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado superiore a vicebrigadiere, collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

In particolare per conoscere se è vero che dal godimento del beneficio in parola siano stati finora esclusi coloro che, pur avendo raggiunto il limite massimo di servizio, quale era fissato dalla legge allora vigente, vennero collocati a riposo a « domanda ». Una simile esclusione sarebbe del tutto arbitraria e basata su di una incomprensibile interpretazione restrittiva del citato articolo 118, che non pone alcuna distinzione tra collocamento a riposo d'ufficio e collocamento a riposo a domanda e, come unica condizione per la corresponsione dell'indennità in esame, stabilisce quella del « limite » di età o di servizio (2200).

RISPOSTA. — L'indennità speciale annua, prevista dalle leggi sull'ordinamento del personale militare e dei Corpi di polizia intervenute in questi ultimi anni, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e fino al compimento del 65° anno di età, solo al personale che cessa dal servizio permanente e continuativo a seguito del compimento dei limiti di età o di servizio, o per infermità dipendente da causa di servizio.

Trattasi, come è evidente, di un particolare riconoscimento la cui attribuzione è subordinata alla condizione che il rapporto di servizio si interrompa per cause obiettive strettamente connesse al rapporto stesso ed indipendenti dalla volontà degli interessati.

La concessione del beneficio, per quanto riguarda il Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, è in particolare disciplinata dagli articoli 31 e 118 della legge 3 aprile 1958, n. 460 (stato giuridico dei sottufficiali), e dagli articoli 22 e 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa).

Ciò premesso in linea generale, si precisa che da tempo la corresponsione dell'indennità viene reclamata anche dal personale collocato a riposo, anteriormente all'entrata in vigore delle leggi citate, a domanda, dopo aver maturato l'anzianità minima di servizio fissata dalle precedenti disposizioni per poter esercitare il diritto di chiedere la volontaria interruzione del rapporto di servizio con titolo al trattamento di quiescenza.

Malgrado ogni migliore intendimento, non è possibile, però, assecondare le aspirazioni degli interessati perchè, nel loro caso, non sussiste la condizione del compimento del limite massimo di servizio, previsto per il collocamento a riposo di autorità.

La richiesta in questione è basata, infatti, sull'erroneo convincimento che tale condizione possa identificarsi con l'altra, ben diversa, del raggiungimento di una determinata anzianità minima di servizio per avvalersi della facoltà di essere collocati in congedo a domanda.

La questione ha formato oggetto anche di esame da parte del Consiglio di Stato a seguito di ricorsi prodotti dagli interessati; l'Alto Consesso ha però respinto tali ricorsi, ritenendoli, per i motivi sopra illustrati, assolutamente infondati.

Il Sottosegretario di Stato

CECCHERINI

PIASENTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, vigendo la disposizione che eleva da 720.000 a 960.000 lire annue il reddito minimo per l'obbligo della dichiarazione unica dei redditi relativi al 1963, se non ritenga di dare disposizione agli Uffici competenti affinchè analogamente aumentino da 720.000 a 960.000 lire il limite per la concessione dell'assegno di previdenza agli ex combattenti che godono della pensione privilegiata di guerra (1520).

RISPOSTA. — La corresponsione di un assegno di previdenza a favore dei titolari delle pensioni di guerra nei cui confronti risulti che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, numero 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è disciplinata dagli articoli 4 e 5 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Il richiamo, contenuto nell'articolo 4 della citata legge n. 1240, al menzionato articolo 130 dell'indicato testo unico, non sembra possa avere, a seguito dell'elevazione del minimo imponibile disposta con legge 1º marzo 1964, n. 113, efficacia ai particolari fini della concessione dell'assegno di previdenza, e ciò in quanto, nella formulazione dello stesso articolo 4, è stato indicato il valore assoluto di lire 720.000 annue senza alcun esplicito riferimento al minimo imponibile dell'imposta complementare.

D'altra parte, è anche da considerare che, qualora la predetta legge n. 113 del 1964 avesse inteso riferirsi — fra l'altro — all'aumento dell'assegno di previdenza ai titolari di pensioni di guerra, la stessa avrebbe comportato un maggior onere per il bilancio dello Stato, del quale, in ossequio all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, dovevano essere indicati i necessari mezzi di copertura.

Infine, è da osservare — in relazione anche a quanto segnalato dal Ministero delle finanze, interessato sull'argomento — che le disposizioni della già menzionata legge numero 113 del 1º marzo 1964 sono intese, com'è agevole desumere dalla loro stessa articolazione e dalla relazione all'originario disegno di legge di iniziativa governativa, ad operare esclusivamente nel campo della imposizione diretta e non offrono alcun valido argomento ai fini della positiva soluzione della questione prospettata dalla S. V. onorevole.

Il Ministro
COLOMBO

PIOVANO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se sia a conoscenza della grave

situazione determinatasi tra la popolazione del comune di Cava Manara (Pavia) a seguito dell'inquinamento dell'atmosfera e delle acque causato dai liquami provenienti dalla porcilaia gestita in quel Comune dalla Soc.p.A. Giovanni Colombo.

Il Comune ha da tempo esperito ogni possibile tentativo per imporre alla Società le opere di carattere igienico-sanitario che si rendono indispensabili; ma, finora, con esito pressochè nullo.

Si chiede risposta scritta circa l'atteggiamento che il Ministro intende assumere in proposito, e le direttive cui sono chiamate a ispirarsi le autorità sanitarie comunali e provinciali, le quali, a parere dell'interrogante, dovrebbero essere adeguatamente sostenute e assistite dai competenti organismi ministeriali, dovendo evidentemente superare difficoltà e resistenze di carattere molto più che ordinario (1346).

RISPOSTA. — Alcuni anni fa la Soc.p.A. Giovanni Colombo iniziò la sua attività di azienda per la lavorazione del latte e l'allevamento dei suini, acquistando uno stabilimento, destinato ad analoga attività, in funzione fin dal 1924 e sito in aperta campagna a circa 2 Km. dal centro abitato di Cava Manara.

Nel periodo iniziale l'eliminazione dei rifiuti solidi e dei liquami provenienti dallo stabilimento avvenne per dispersione sui terreni circostanti di proprietà dell'azienda stessa, causando inconvenienti di ordine igienico-sanitario che con l'incremento dell'allevamento (di circa 4.000 suini) divennero sempre più gravi.

Esaminata la questione dalla Prefettura, dall'Ufficio del medico provinciale e dal Sindaco del Comune, quest'ultimo nel maggio 1961 emanò apposita ordinanza, ai sensi dell'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, con la quale si ingiungeva alla Società — pena l'esecuzione di ufficio — la costruzione di una fognatura dinamica per il convogliamento delle acque luride in un colatore della zona. Proposto dalla Società, contro tale ordinanza, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, questa in

data 3 aprile 1963 dichiarò la propria incompetenza a decidere il ricorso stesso.

Nel frattempo, però, data la persistenza degli inconvenienti e delle lagnanze, nel maggio 1961 l'Ufficio del medico provinciale, allo scopo di evitare la immissione di acque luride nei corsi di acqua attraversanti abitati, come sarebbe avvenuto se si fosse eseguita l'ordinanza comunale, propose la realizzazione di idonei impianti di trattamento e depurazione delle acque luride, impianti che furono completati nel settembre 1962.

Essendo stato accertato in prosieguo di tempo che gli impianti non funzionavano regolarmente, il Medico provinciale dette, tramite l'Ufficio sanitario, le opportune direttive per l'eliminazione degli inconvenienti.

Purtuttavia, nel dicembre dello scorso anno, il Comune ha ripreso in esame la questione, decidendo di incaricare un tecnico per la redazione di un progetto e dare inizio, in tal modo, alla esecuzione d'ufficio della ordinanza emessa a suo tempo.

Recentemente, il Medico provinciale ha confermato che attualmente si deve escludere che sussistano gravi inconvenienti igienici che richiedano particolari interventi o direttive ministeriali. Gli inconvenienti interessano principalmente una sola famiglia, la cui abitazione — l'unica — è sita di fronte allo stabilimento in parola, e marginalmente, sotto l'aspetto del cattivo odore, alcuni abitanti distanti circa 1 Km. dallo stabilimento stesso.

Il Medico provinciale, peraltro, ha impartito disposizioni affinché le sostanze solide siano separate dai liquami che possono sostare negli impianti per un periodo non inferiore a 24 ore, e che esse — tenuto conto anche dell'esistenza di un filtro sommerso ed incorporato negli impianti stessi — dovrebbero subire una idonea solubilizzazione per essere, poi, mediante un affluente, distribuite e disperse nei vicini campi d'irrigazione.

Si aggiunge che i predetti impianti sono stati previsti anche per il successivo allacciamento alle fognature del paese, quando saranno costruite.

La questione è seguita attentamente dalla Prefettura nonchè dall'Ufficio del medico

provinciale e dal Comune, per quegli ulteriori interventi che si rendessero necessari di adottare e di promuovere.

Il Ministro

MARIOTTI

PREZIOSI. — *Al Ministro della difesa.* —

Per sapere se, in considerazione del fatto che la legge 14 ottobre 1960, n. 1191, ha modificato gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, apportando altresì anche modifiche alla legge sull'avanzamento — tenendo anche presente che prima dell'entrata in vigore della predetta legge l'avanzamento nei vari gradi di maresciallo aveva luogo dopo una permanenza di tre anni in ciascun grado, mentre allo stato le promozioni dovrebbero aver luogo per vacanze organiche — non reputa opportuno ovviare con altra disposizione legislativa modificatrice al grave ingiusto nocumento che viene apportato dalla suddetta legge ai marescialli capi, i quali, prima dell'approvazione della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, avevano già almeno sei anni di permanenza nel grado, avendo già altresì sopportato il peso di una lunghissima permanenza nel grado di sergente maggiore (dai 13 ai 16 anni), prima della promozione.

Ed invero, a parte il rilievo che molti dei marescialli capi danneggiati dalla nuova legge — che sono poi in numero di circa 1500 — corrono il rischio di essere colpiti dai limiti di età, ancora prima di conseguire la promozione a maresciallo maggiore, o poco dopo averla conseguita, è bene rilevare che gli stessi hanno una perdita sullo stipendio di circa lire 20.000 mensili, mentre all'atto del loro congedamento per limiti di età la pensione viene calcolata su uno stipendio inferiore, rispetto a quello che essi avrebbero potuto raggiungere qualora non avessero dovuto permanere, non per loro colpa, per lunghissimo tempo nei gradi di sergente maggiore e maresciallo capo, senza tener conto della liquidazione premio di buonauscita e fondo di previdenza.

Per quanto sopra esposto l'interrogante chiede al Ministro di conoscere se non reputi opportuno, emanando nuove norme, tener conto della giusta attesa di una catego-

ria modesta, ma degna di considerazione per il dovere adempiuto si che:

a) si aumenti in misura adeguata l'organico dei marescialli maggiori dell'Esercito;

b) si possano promuovere a tale grado i marescialli capi aventi anzianità fino a tutto il 31 dicembre 1959 (circa 1.000 unità e cioè quelli che hanno soltanto nel grado di sergente maggiore dai 13 ai 16 anni), tenendo presente che i compiti o le mansioni espletati dai marescialli capi sono gli stessi di quelli devoluti ai marescialli maggiori, sanzionando la retroattività della sua entrata in vigore, cosa che equamente consentirebbe loro il recupero dell'anzianità di grado e dei rispettivi assegni (2193).

RISPOSTA. — Le provvidenze auspiccate dall'onorevole interrogante in favore dei sottufficiali dell'Esercito sono state già attuate con la legge 10 giugno 1964, n. 447, la quale ha stabilito, tra l'altro, l'aumento di 1.000 unità dell'organico dei marescialli maggiori dell'Esercito, riservandone soltanto la metà al riassorbimento dei soprannumeri esistenti nel grado.

L'aumento di organico consentirà di promuovere entro il corrente anno i marescialli capi aventi anzianità fino al 30 novembre 1960.

Il Ministro
ANDREOTTI

ROSELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se, approvata fruttuosamente mediante decreto ministeriale la convenzione che affida alla Società autostrade Centro-Padane la costruzione dell'autostrada Brescia-Cremona-Piacenza, non ritengano accogliere, secondo istanza della Società e degli Enti pubblici consociati, la richiesta di contributo nel quadro di una programmata ed auspicata priorità, onde affrettare gli adempimenti preliminari e di realizzazione, secondo il vivo desiderio delle popolazioni e degli Enti interessati (1772).

RISPOSTA. — In forza della legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 2, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia è stata affidata in concessione alla Società autostrade Centro-Padane con sede in Cremona, costituita tra Enti locali e pubblici delle suddette Provincie, con la Convenzione in data 25 luglio 1963, n. 5788-bis di Repertorio ANAS, approvata con decreto ministeriale 20 febbraio 1964, n. 22.

All'articolo 10 di detta Convenzione è prevista la corresponsione da parte dello Stato di un contributo annuo dello 0,05 per cento per 30 anni sull'importo complessivo previsto di lire 21.500.000.000.

La Società ha già presentato il progetto di massima della intera opera, progetto regolarmente approvato con decreto ministeriale; si è in attesa della presentazione dei singoli progetti esecutivi, sui quali dovrà esprimersi il Consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Dal testo dell'interrogazione sembra evincersi che la Società concessionaria, per il finanziamento dell'opera, abbia avanzato richiesta, in forza dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e della successiva legge 4 novembre 1963, n. 1464, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per ottenere l'autorizzazione all'emissione di un prestito obbligazionario.

In tal caso, solo dopo il rilascio di detta autorizzazione e dopo che gli Enti facenti parte della Società avranno adottato le delibere per la garanzia delle obbligazioni da emettere, potrà essere esperita dal Ministero del tesoro, di concerto con questo Ministero, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS, la procedura inerente al rilascio della garanzia sussidiaria dello Stato sulle obbligazioni stesse, nei modi e nei termini di cui alle predette disposizioni di legge.

Il Ministro
MANCINI

ROSELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se presso gli Uffici competenti esista il chiaro quadro dei problemi e delle pro-

spettive risolutive, certo non rapide ma auspicabilmente ordinate, riguardanti i seguenti problemi del comune di Brione (Brescia):

1) costruzione dell'edificio scolastico: spesa 20 milioni: domanda del 1957;

2) erogazione del contributo del 5 per cento già concesso dal Ministero dei lavori pubblici sulla spesa di 10 milioni riguardante l'acquedotto della frazione Barche;

3) il completamento delle fognature usufruendo della differenza di 2,5 milioni residua rispetto la spesa dell'acquedotto (1773).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha autorizzato, in data 20 luglio 1964, il comune di Brione (Brescia) ad utilizzare, per i lavori di completamento della fognatura, la rimanenza del contributo nella spesa di lire 2.715.408, che si rende disponibile fra l'importo di lire 10.000.000, assentito originariamente per l'acquedotto, e quello di lire 7.284.592 effettivamente occorso per l'acquedotto stesso.

Da parte sua il Ministero della pubblica istruzione, per conto del quale anche si risponde, ha informato che è pervenuta al Ministero medesimo la domanda del comune di Brione, intesa ad ottenere il contributo dello Stato sulla spesa di lire 15 milioni (e non 20 milioni, come indicato dall'onorevole interrogante), per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, e che non è possibile, allo stato attuale, adottare alcun provvedimento favorevole, in quanto i fondi finora stanziati per opere di edilizia scolastica sono del tutto esauriti.

Si assicura, comunque, che, allorquando nuove provvidenze consentiranno il finanziamento di opere di edilizia scolastica, la domanda del comune di Brione sarà esaminata con la dovuta attenzione.

Il Ministro
MANCINI

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in relazione al precedente cortese interessamento suo e degli uffici, non possa prevedersi prossima la

corresponsione del contributo complessivo riguardante i lavori di riparazione dei danni alluvionali in località « Ardinghelli » e « Case del lungo » nel comune di Paisco Lovenò (Brescia) ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, e secondo pratica avviata dal 1960 (2099).

RISPOSTA. — Con decreti ministeriali numeri 5722 e 5724 in data 20 ottobre 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono stati concessi, ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, al comune di Paisco Lovenò due sussidi degli importi di rispettive lire 2.131.900 e di lire 850.000 per la riparazione della strada comunale « Case del Lungo-Lovenò » e delle strade comunali in località Ardinghelli.

Il Ministro
MANCINI

SAMARITANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che il prefetto di Ravenna con proprio decreto ha autorizzato la SAPIR ad occupare in via di urgenza alcuni poderi di assegnatari dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano ai fini dell'esecuzione di opere pubbliche occorrenti all'ampliamento del porto di Ravenna e alla sistemazione dell'annessa zona industriale.

In relazione a ciò l'Ente Delta Padano con comunicazione agli assegnatari interessati ha dichiarato la loro decadenza per revoca, ed eventualmente per risoluzione, dell'assegnazione del podere, intimandone nel contempo la riconsegna entro un termine fissato.

Gli assegnatari hanno esposto atto di significazione e diffida, contestando alla deliberazione dell'Ente Delta Padano ogni fondamento di diritto:

1) perchè per regola contrattuale e disciplina amministrativa non sono previsti e ammessi altri motivi di revoca, che quelli espressamente indicati;

2) perchè non trova giustificazione la decadenza dell'assegnatario dai diritti conseguenti l'assegnazione;

3) perchè arbitraria è la prefissione del termine per la riconsegna del terreno.

È da rilevare che lo stesso Ente, con circolare 20/55 del 4 giugno 1956, stabiliva che per i terreni assegnati con contratto definitivo la procedura di esproprio per causa di pubblica utilità doveva essere perfezionata congiuntamente in confronto dell'Ente e dell'assegnatario e in caso di occupazione temporanea riservava all'assegnatario ogni determinazione e beneficio dell'indennità per danni.

Si chiede un pronto intervento affinché ogni atto illegale e arbitrario dell'Ente venga ritratto e sia ristabilito il diritto degli assegnatari (1045).

RISPOSTA. — È noto che gli espropri per l'ampliamento del porto di Ravenna e per la sistemazione dell'annessa zona industriale hanno colpito anche alcuni poderi di assegnatari.

In sostituzione di tali poderi, espropriati totalmente ovvero ridotti a relitti inidonei alla costituzione di unità fondiarie efficienti, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano ha offerto agli assegnatari altri poderi, disponendo la risoluzione dei contratti di assegnazione in corso, per il venir meno della loro causa, che è la costituzione della piccola proprietà contadina.

Tre degli assegnatari interessati (signori Mazzotti Ugo, Ragazzini Enrico e Morri Antonio) non hanno accettato l'offerta dell'Ente, chiedendo il ritiro dei provvedimenti di revoca dell'assegnazione, affinché il procedimento di espropriazione sia perfezionato congiuntamente nei confronti di essi e dell'Ente. Ciò perchè temono che i provvedimenti dell'Ente siano rivolti a privarli ingiustamente di quanto può loro spettare a titolo di indennità d'espropriazione.

Al riguardo, si fa presente che l'Ente per il Delta Padano è disposto a comporre la controversia, offrendo ai predetti assegnatari, oltre il rimborso delle annualità di riscatto già versate e l'indennizzo per le migliori — come previsto dal contratto per i casi di risoluzione del rapporto di assegnazione — anche una somma pari a tanti trentesimi della indennità di espropriazione, depurata del costo del potere (inden-

nità riforma, più opere di trasformazione eseguite dall'Ente), quanti sono gli anni decorsi dall'inizio del rapporto di assegnazione alla data del decreto di esproprio.

Tale indennizzo può ritenersi equo. Atteso, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, secondo cui il diritto dell'assegnatario sul fondo non ha natura reale, ma personale, gli interessati non potrebbero ottenere ricorrendo all'Autorità giudiziaria un indennizzo superiore a quello che viene ora offerto, nell'intento di temperare la rigorosa interpretazione giurisprudenziale della legge.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

SAXL. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali motivi non ha ritenuto di fare inserire nel bando di concorso per la copertura di sedi segretarili di Comuni della classe III, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 agosto 1964, l'obbligatorietà della conoscenza della lingua tedesca per gli aspiranti segretari comunali capi di I classe alla sede del comune di Brunico (prov. Bolzano).

Tale obbligatorietà si ricava dal contenuto del primo comma dell'articolo 85 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, in correlazione con l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, che ha prorogato a tutto il 14 gennaio 1967 le disposizioni in materia di inserimento della lingua tedesca nelle prove di esame per l'ammissione ai gradi iniziali dei ruoli del personale dello Stato.

L'obbligatorietà si ricava altresì in via indiretta dalla circostanza che, per la copertura della sede segretarile di Merano (prov. Bolzano), il concorso venne bandito separatamente dalle altre sedi e nel relativo bando venne inserita, quale prova di esame obbligatoria, la conoscenza della lingua tedesca (2223).

RISPOSTA. — Nel bando del concorso a posti di segretario capo di I classe vacanti nei comuni della classe terza, indetto con de-

creto ministeriale 3 agosto, non è stata prevista la prova di lingua tedesca per i candidati aspiranti alla sede di Brunico, in quanto la facoltà di prescrivere tale prova è attribuita, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, alle Amministrazioni statali solo per i concorsi a posti di qualifica iniziale e non per gli altri posti di qualifiche intermedie della carriera, fra le quali è quella di segretario capo di I classe.

Al concorso stesso partecipano, peraltro, candidati i quali hanno piena conoscenza della lingua tedesca.

Pertanto, in considerazione della opportunità che il segretario da destinare a Brunico sia in possesso di tale requisito, sarà assegnato a quella sede uno dei predetti candidati che risulti vincitore del concorso.

Il Sottosegretario di Stato

AMADEI

SCARPINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave attentato di teppismo politico compiuto nella notte del 4 ottobre 1964 a Santa Eufemia Lamezia, mentre sta per iniziare la campagna elettorale amministrativa di notevole valore politico, ai danni del signor Costantino Fittante, sindaco di Santa Eufemia Lamezia, la cui casa è stata oggetto di colpi sparati a « lupara ».

Nella casa dormivano il sindaco, la moglie e i tre figli.

Poichè le notevoli realizzazioni operate dal comune di Santa Eufemia Lamezia, amministrato dalle forze popolari (impianti di servizi civili, un piano regolatore ed un piano di attuazione della legge 167, tesi allo sviluppo economico e civile e perciò stesso orientato decisamente a colpire ogni tentativo di speculazione edilizia sulle aree fabbricabili, un piano di case per i lavoratori e di scuole, requisizione dello zuccherificio CISSEL e la battaglia per l'estensione della coltivazione bieticola, la funzione pilota assunta da questo Comune per lo sviluppo agricolo, industriale e turistico della Piana, problemi questi sempre sistematicamente

trascurati dalle altre Amministrazioni), e la stima profonda di cui gode il Sindaco tra gli amministratori e le popolazioni della Piana sottolineano che l'attentato non è personale ma chiaramente rivolto ad impedire la riconquista del Comune da parte delle forze popolari;

se non ritenga, il Ministro, di dover intervenire per stroncare, fin dal nascere, il disegno conservatore e reazionario in atto ed assicurare che la campagna elettorale si svolga, senza intimidazioni, in un clima di piena libertà e democrazia per tutti i cittadini di Santa Eufemia Lamezia e dell'intero circondario (2192).

RISPOSTA. — Alle ore una circa della notte del 5 ottobre 1964, uno sconosciuto, introdottosi nel cortile, non recintato, attiguo all'abitazione del signor Fittante Costantino, Sindaco del comune di Santa Eufemia Lamezia, esplose cinque colpi di fucile da caccia, contro il davanzale di una finestra dell'alloggio dello stesso Sindaco, dandosi poi alla fuga.

I proiettili, esplosi da breve distanza, non superiore a dieci o dodici metri dal basso in alto, hanno provocato la rottura di due vetri, danneggiando lievemente uno scuretto.

Avuta conoscenza dell'accaduto, sono state immediatamente iniziate, ad opera dei Carabinieri del posto, scrupolose indagini alle quali ha preso parte anche la Squadra mobile di Pubblica Sicurezza.

Gli accertamenti sono stati estesi anche a persone che hanno recentemente avuto occasione di formulare doglianze nei riguardi del Sindaco di S. Eufemia Lamezia, tenuto conto della facilità — dolorosa caratteristica di quella zona — di controbattere ogni minima offesa e di manifestare rancori con gravi atti intimidatori, minacce e danneggiamenti.

Per il recupero dell'arma usata nell'atto intimidatorio di che trattasi, sono state eseguite, da guardie di Pubblica Sicurezza della Squadra mobile e dai carabinieri, sia nei centri abitati che nelle campagne di Santa Eufemia Lamezia e della contigua Sambiasi, due massicce operazioni di rastrellamento, particolarmente nelle abitazioni di

noti pregiudicati e persone sospette, che hanno consentito il sequestro di due fucili da caccia e di sei pistole con relativo munizionamento, peraltro senza recuperare l'arma ricercata.

Sono state complessivamente effettuate 39 perquisizioni domiciliari e 68 interrogatori; tre persone sono state denunciate, in istato di arresto, per omessa denuncia e porto abusivo d'arma.

Le indagini per l'identificazione del responsabile continuano tuttora.

Il Sottosegretario di Stato
CECCHERINI

SPEZZANO. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere le ragioni per le quali è stato sciolto il Consiglio direttivo dell'Automobil Club italiano di Cosenza, anche perchè si mormora che il provvedimento è dovuto a beghe locali (2190).

RISPOSTA. — Lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'automobil club di Cosenza è stato determinato da accertamenti disposti in seguito a numerose segnalazioni e notizie pervenute al Ministero in ordine a talune attività attribuite al Presidente dell'Ente.

Gli accertamenti hanno portato alla luce fatti coincidenti con le critiche e gli apprezzamenti che risultavano diretti alla persona del Presidente che, di riflesso, non potevano non nuocere al prestigio degli organi amministrativi dell'Ente, ai quali, secondo le norme dello Statuto in vigore, è preposto il Presidente stesso.

Ad una situazione suscettibile di accrescere nella pubblica opinione un atteggiamento di sfiducia dannoso alla funzionalità dell'Ente, il Ministero ha ritenuto di porre riparo avvalendosi del solo mezzo a sua disposizione, cioè della facoltà di deliberare lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e di nominare, in via temporanea, un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881.

Il provvedimento è stato perciò concepito come l'unico mezzo atto a risanare una si-

tuazione di fatto pregiudizievole al buon andamento dell'Ente; il che non comportava in alcun modo la esigenza di provvedere a contestazioni.

Quanto agli accertamenti svolti, è sufficiente precisare che si addebita al Presidente dell'automobil club di Cosenza — concessionario di una casa automobilistica in Castrovillari — di aver fatto ricorso al sistema delle doppie intestazioni di vetture da lui vendute al di fuori della zona commerciale assegnatagli; di essersi avvalso, a tal fine, dell'opera di un impiegato dell'automobil club e cioè di un proprio dipendente; di aver utilizzato nella propria azienda di Castrovillari un secondo dipendente dello stesso automobil club; di essersi servito, in più di un caso, allo scopo di attirare clienti con promesse di più favorevoli condizioni di vendita, di certificati di residenza rilasciati da comuni della circoscrizione di Castrovillari a persone notoriamente residenti di fatto in altri comuni.

Una condotta del genere giustifica una valutazione negativa, quando si tenga conto delle attribuzioni, anche di interesse pubblico, spettanti agli automobil club che sono enti pubblici e, in particolare, ai Presidenti, cui è riconosciuta un'ampia sfera di attività dalle norme statutarie. Essa si presta inoltre ad apprezzamenti che investono o possono investire l'intera amministrazione, anche se quest'ultima — come nella specie è avvenuto — sia rimasta del tutto estranea all'attività del Presidente. Che d'altronde le ragioni di opportunità cui si è ispirato il Ministero siano condivise, oltre che dall'opinione pubblica, dalle persone investite di cariche amministrative presso l'Ente, è dimostrato dal fatto che tali persone collaborano, nella quasi totalità, con il Commissario straordinario, e dall'assenza, fino a questo momento, di ricorsi contro il provvedimento adottato, il quale è stato impugnato dal solo Presidente.

Tale provvedimento non vuole ovviamente precludere quegli ulteriori accertamenti di responsabilità, di qualsiasi natura, cui può dar luogo il comportamento del Presidente.

Concludendo, si può serenamente affermare che l'azione del Ministero è stata ispi-

rata da ragioni di interesse pubblico, connesse al buon funzionamento ed al buon nome dell'automobil club e, di riflesso, alla più ampia tutela degli utenti e della cittadinanza.

Il Ministro

CORONA

—
SPIGAROLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se, in considerazione delle spaventose sciagure frequentemente ricorrenti sulle autostrade italiane (la più recente delle quali ha avuto luogo il 15 agosto 1964 sull'Autostrada del Sole, nei pressi di Parma, determinando la morte di sette persone) causate da macchine lanciate ad alta velocità, che, sbandando, scavalcano l'aiuola spartitraffico e vanno a scontrarsi con altre automobili in marcia sulla corsia opposta, non ritengano di prendere adeguati provvedimenti perchè attraverso l'adozione dei più efficaci dispositivi di sicurezza si impedisca o per lo meno si renda di gran lunga più difficile il verificarsi di tali tragici incidenti.

In particolare, per sapere se non giudicano opportuno impartire tassative ed immediate disposizioni perchè le aiuole spartitraffico di tutte le autostrade italiane (e per tutto il loro percorso) siano munite di *guard-rail* e di siepe anti-fari abbaglianti, nonchè di prendere tempestive misure al fine di abolire e fermamente perseguire i troppo elevati livelli di velocità che sono la causa principale del sempre più grave e preoccupante bilancio degli incidenti autostradali e stradali in genere (2013).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'interno.

In relazione ai gravi e preoccupanti incidenti stradali ed autostradali sono in corso provvedimenti intesi ad attenuare la pericolosità insita nella attuale dinamica dei traffici automobilistici.

Bisogna però richiamare l'attenzione sulla necessità non solo dell'organizzazione tecnica della circolazione, ma anche e soprat-

tutto sul problema della educazione stradale. Infatti non basteranno gli interventi delle Amministrazioni statali o degli Enti proprietari della strada se non vi sarà una più stretta collaborazione degli utenti stradali in quello che è il più elementare dovere di comportamento, inteso come un maggior rispetto delle norme attualmente in vigore e con il ricorso a una più prudente condotta di guida in relazione non solo alla funzionalità della strada, ma quanto e soprattutto in relazione alle particolari condizioni fisiche ed intellettive dei conducenti e al grado di manutenzione e di funzionalità degli autoveicoli.

Da tali considerazioni è originato l'intento del Ministero dei lavori pubblici di portare l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole e l'intensificazione a mezzo radio e televisione di una sempre più valida propaganda per la stessa sicurezza stradale.

Passando sul piano tecnico devesi ricordare che il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS svolgono una intensa attività intesa a creare una rete viaria sempre più efficiente ed adeguata all'enorme sviluppo della circolazione. Nell'ambito di tale attività è stata nominata una Commissione tecnica di esperti per formulare la proposta per la creazione, con scelta di idonei tipi di *guard-rails*, di un sistema di sicurezza sullo spartitraffico lungo le autostrade in esercizio. Contemporaneamente una Commissione finanziaria sta esaminando le proposte della predetta Commissione tecnica sotto l'aspetto economico e finanziario. Nel corso di tali studi si approfondirà anche il problema dell'abbagliamento sulle autostrade e le risultanze porteranno senz'altro alla adozione dei migliori criteri nello specifico campo.

Per quanto attiene l'imposizione di limiti di velocità, devesi osservare che, ai sensi dell'articolo 133 secondo comma del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, gli Enti proprietari delle autostrade possono stabilire tali limiti conformemente alle direttive di questa Amministrazione. Attualmente tali limiti sussistono per alcuni tratti autostradali, per gli accessi, le uscite, le stazioni, le aree di servizio.

Gli organi di polizia non mancano di perseguire con il dovuto rigore le infrazioni in questione, sia ai sensi dell'articolo 102, nei casi in genere di velocità non moderata che costituisca pericolo alla circolazione, sia ai sensi dell'articolo 103 del precitato testo unico, ove vengano superati, laddove esistono, i limiti fissati.

Contemporaneamente alle iniziative di questo Ministero per la soluzione dei problemi viari sul piano tecnico, l'Amministrazione dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge inteso ad incrementare di altre 5 mila unità il servizio della Polizia stradale, onde assolvere ancor più funzionalmente ai compiti di istituto.

Il Ministro
MANCINI

STEFANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se i motivi che impediscono ai brigadieri di Pubblica sicurezza — anche con lunghissimi anni di servizio e con la qualifica di ottimo — di essere promossi ai gradi di maresciallo siano da ricercarsi esclusivamente nella mancanza di posti vuoti nell'organico;

se non ritenga di predisporre un provvedimento legislativo atto a modificare il grave ed ingiusto nocumento che allo stato ne deriva agli interessati non solo ai fini salariali e pensionistici ma anche, a parere dell'interrogante, moralmente;

se il provvedimento riparatore, che si richiede, sanzionerà anche la retroattività della sua entrata in vigore, cosa che equamente consentirebbe agli interessati il recupero dell'anzianità di grado e conseguenti competenze (2219).

RISPOSTA. — L'avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è regolato dalla legge 3 aprile 1958, n. 460; a norma dell'articolo 91 della stessa legge, l'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe ha luogo per un terzo dei posti disponibili mediante esame di merito cui

possono essere ammessi i brigadieri con almeno due anni di anzianità di grado.

Il conferimento dei restanti due terzi dei posti avviene mediante il procedimento della scelta che è operata sulla base delle categorie di titoli precisate dall'articolo 94; all'avanzamento a scelta sono ammessi i brigadieri con almeno quattro anni di anzianità di grado e che risultino in possesso di altri particolari requisiti.

Questo Ministero, negli ultimi anni, ha posto ogni cura per accelerare al massimo tutte le procedure di avanzamento provvedendo ad indire tempestivamente i concorsi e gli scrutini al verificarsi delle vacanze nei posti.

Nonostante tali accorgimenti, non è stato possibile, tuttavia, rimuovere le obiettive difficoltà di svolgimento della carriera dei sottufficiali, sia per l'esiguo numero dei posti che annualmente si rendono disponibili, sia per la struttura disarmonica e composita dei ruoli derivante dall'immissione, a seguito di particolari provvedimenti legislativi, del personale proveniente dal servizio ausiliario o già appartenente al soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana ed alle disciolte Milizie nazionali della strada e portuaria.

Tali difficoltà sono, inoltre, aggravate dal fatto che i limiti di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali di Pubblica sicurezza sono più elevati di quelli previsti per i pari grado degli altri Corpi di polizia.

È evidente come, nella situazione delineata, il sistema di avanzamento a scelta, stabilito dalla legge per il conferimento dei due terzi dei posti disponibili nell'organico dei marescialli di 3ª classe, venga a rendere più grave la situazione di coloro che, pur possedendo una maggiore anzianità, vengono pretermessi da coloro che sono forniti di titoli specifici.

Il complesso e delicato problema è già stato posto allo studio da questo Ministero che, intanto, secondo un piano di gradualità, ha predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente in fase di concerto con gli altri Ministeri competenti, inteso ad apportare modifiche ed integrazioni alla legge n. 460 del 1958, sì da stabilire che l'avanzamento

al grado di maresciallo di 3ª classe abbia luogo, anche per anzianità, nei limiti di 1/3 dei posti disponibili: ciò al fine di dare rilevanza autonoma ai valori di ruolo e salvaguardare così le giuste aspettative di carriera di quegli elementi che, pur non avendo avuto la possibilità di mettersi in particolare luce, hanno, tuttavia, offerto il loro costante e apprezzabile contributo in incarichi normali.

Il provvedimento prevede, inoltre, per l'avanzamento a scelta, l'adozione di aliquote di scrutinio atte a contenere entro giusti limiti il numero dei sottufficiali da prendere in esame, per dare così, sia pure indirettamente, maggiore rilevanza all'anzianità di servizio.

Questo Ministero è, peraltro, consapevole che per migliorare sostanzialmente la carriera dei sottufficiali occorrerebbe risolvere la questione di fondo della revisione dei ruoli organici, che è obiettivamente imposta dalle esigenze funzionali del Corpo, oltre che dall'opportunità di tener conto delle giuste aspirazioni degli interessati ad un più rapido accesso ai gradi superiori; il problema è oggetto del più attento studio ai fini delle possibili iniziative in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato
CECCHERINI

TEDESCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se, in relazione all'attuale congiuntura economica ed alla carenza di iniziative nel settore industriale, non ritenga opportuno dare disposizione all'IRI, affinché venga revocata la direttiva per cui l'ISAP può partecipare solo al capitolo azionario di Società industriali operanti nel Mezzogiorno, con esclusione delle zone depresse del centro-nord (2142).

RISPOSTA. — Al riguardo, secondo quanto riferito a questo Ministero dall'IRI, preciso alla S.V. onorevole che l'ISAP, durante i primi tre anni della sua attività, volta a contribuire alla creazione o allo sviluppo d'iniziativa industriali attraverso l'assunzione di partecipazioni di minoranza, ha sottoscritto quote dei capitali sociali di aziende ope-

ranti sia nel Mezzogiorno sia nelle zone depresse del centro-nord.

Negli ultimi mesi del 1963, in relazione all'andamento della situazione economica generale, il predetto Ente si è trovato di fronte ad un notevole accrescimento del numero delle domande di partecipazione provenienti da aziende ubicate nel centro-nord ma tali domande, nella maggior parte dei casi, tendevano ad acquisire nuovi mezzi finanziari ai fini della liquidità o del riassetto patrimoniale delle aziende e, quindi, non presentavano i requisiti necessari per giustificare un intervento della stessa Società, anche se le aziende si trovavano ad operare in zone depresse.

Aggiungo che, nello stesso periodo, l'ISAP ha dovuto fronteggiare una situazione particolarmente delicata per la necessità d'incrementare l'apporto di nuovi mezzi finanziari alle partecipazioni precedentemente assunte e ciò in relazione sia al maturare d'impegni accettati da detto Istituto fin dall'atto dell'assunzione delle partecipazioni stesse, sia per sopperire alla sopravvenuta carenza di alcune fonti di credito alle quali le aziende, in sede di formulazione dei loro programmi, avevano preventivato di poter ricorrere per la necessaria integrazione del capitale proprio.

D'altra parte, l'ISAP si è veduto costretto a contenere, o quanto meno a non accrescere, rispetto agli anni precedenti, il ricorso all'IRI in quanto quest'ultimo Istituto, nel corso della realizzazione dei propri programmi, ha dovuto procedere alla loro revisione per effetto del particolare andamento dell'economia nazionale.

L'IRI ha, infine, fatto presente che, in considerazione di quanto sopra, gli organi deliberanti dell'ISAP, nei quali — come è noto — sono rappresentati tutti gli istituti partecipanti al capitale sociale, hanno ritenuto necessario fissare dei criteri limitativi all'accoglimento delle domande di partecipazione ed hanno deliberato, quindi, che nuovi interventi si sarebbero potuti effettuare soltanto per la creazione o il completamento d'industrie ubicate nel Mezzogiorno.

Il Ministro
Bo

TERRACINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Richiamando l'annosa pratica concernente l'inclusione del capoluogo del comune di San Miniato fra quelli da considerare ai sensi della legge 21 marzo 1907, n. 112,

segnalando lo stato di pericolo nel quale, a seguito delle inclemenze atmosferiche e del naturale fenomeno di disgregazione del terreno, sempre maggiormente vengono a trovarsi numerose costruzioni di detto capoluogo con allarme giustificato delle numerosissime famiglie che vi sono insediate,

ricordando come il servizio geologico del Ministero dell'industria e del commercio abbia provveduto fin dal 1960 agli accertamenti conclusi con la riconferma della necessità e dell'urgenza d'interventi a rimedio,

l'interrogante chiede di essere informato sulle cause del grande ritardo a provvedere e sulle intenzioni pertinenti dell'Amministrazione, non senza sottolineare le responsabilità di ulteriori ingiustificate remore (*già interr. or. n. 65*) (2298).

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole interrogante che questo Ministero ha provveduto già a sollecitare il Servizio geologico d'Italia per la presentazione della relazione conclusiva degli accertamenti geologici necessari all'istruttoria per l'ammissione del comune di San Miniato tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Il precitato Servizio ha comunicato, infatti, recentemente l'espletamento dei suoi compiti, che hanno richiesto dopo la relazione citata dall'onorevole interrogante un ulteriore sopralluogo all'abitato interessato, effettuato il 28 aprile 1964, e l'acquisizione di una documentazione fotografica, richiesta sempre dal geologo, e prodotta dal comune di San Miniato l'11 luglio 1964.

L'Ufficio del Genio civile di Pisa darà quindi immediatamente inizio a tutti i rilevamenti occorrenti e procederà alla redazione del relativo progetto onde poter portare a compimento la pratica.

Il Ministro
MANCINI

TREBBI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere quali straordinarie ed urgenti provvidenze intendano adottare a favore dei contadini modenesi i cui raccolti sono stati distrutti dalla violenta grandinata che il 21 settembre 1964 ha colpito le campagne del modenese arrecando danni per circa due miliardi di lire (2110).

RISPOSTA. — La concreta possibilità d'intervento di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificata dalla legge 14 febbraio 1964, numero 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere l'iniziativa legislativa il Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi, verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti Ispettorati agrari di accertarne la natura e l'entità, onde avere i necessari elementi di giudizio.

Gli accertamenti stessi sono intesi anche ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Intanto, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti Ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze, previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministero delle finanze ha in corso accertamenti al fine di stabilire se e per quali delle zone colpite si rendano applicabili le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla già citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro
FERRARI AGGRADI

VALSECCHI Pasquale. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intenda il suo Ministero affrontare la soluzione del problema della strada statale 340 — Regina — del Lago di Como, problema che si trova da decenni all'esame del Ministero il quale, con provvedimenti parziali e assolutamente inadeguati all'ampiezza e alla gravità del problema stesso, nonchè all'importanza che ha assunto quella arteria, ha creato non soltanto scetticismo sulla reale volontà del Governo di affrontare la soluzione, sia pure graduale ma totale, ma ha creato altresì gravissime preoccupazioni e notevole agitazione tra i sindaci rivieraschi e fra le popolazioni.

Di queste preoccupazioni si è fatto interprete, a nome dei colleghi, il sindaco di Tremezzo (Como), il quale non ha mancato di intrattenere il Ministro su questo argomento.

Recentemente il sindaco di Tremezzo, contessina Eleonora Sola Cabiati, sempre a nome dei colleghi, ha segnalato lo stato recente di non-manutenzione della stessa strada statale 340, determinato dal licenziamento o comunque dalla sospensione dei cantonieri addetti alla manutenzione della strada statale.

E poichè la strada statale 340 è affidata alle cure dell'ANAS, lo stesso sindaco e l'interrogante hanno sollecitato la Direzione generale dell'ANAS a dare ragguagli sulle sue intenzioni circa la soluzione del problema della strada, ed in particolare sui suoi intendimenti circa la manutenzione.

La Direzione generale dell'ANAS ha risposto indirizzando i richiedenti al Compartimento di Milano.

Ad una richiesta di notizie, il Compartimento di Milano ha risposto che licenziamenti e sospensioni degli addetti alla manutenzione erano stati disposti dalla ditta appaltatrice dei lavori.

Questo scarico di responsabilità lascia tuttavia intatto il problema della mancata manutenzione della strada statale la quale, deteriorandosi quotidianamente, crea oggi problemi viabili di enorme portata, e crea per un prossimo domani oneri insopportabili all'Amministrazione

L'interrogante pertanto chiede al Ministro di voler precisare quali sono gli intendimenti del suo Ministero circa la soluzione globale del problema della strada statale 340 — Regina —, ed in particolare quali provvedimenti intende adottare per lo scrupoloso ripristino della necessaria manutenzione della strada statale (2059).

RISPOSTA. — La strada « Regina » (il cui tracciato è dall'innesto strada statale 35 in Como-Menaggio-confine svizzero in Oria, con diramazione Menaggio-Dongo-Gravedona fino ad innestarsi alla strada statale 36 presso Piantedo), già provinciale, è stata di recente inserita nella rete stradale statale, essendo stata classificata con la denominazione stessa e il numero strada statale 340, con decreto ministeriale 1º febbraio 1962 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1962, n. 97).

Su tale arteria, in tratti di difficile transitabilità, sono attualmente in corso lavori di prima sistemazione, miglioramento e adeguamento per un importo di lire 491.000.000.

Sono stati altresì eseguiti lavori per la riparazione dei danni causati dalle avverse condizioni atmosferiche della decorsa stagione invernale, per complessive lire 22 milioni, che hanno interessato i tratti maggiormente dissestati ed in particolare quello compreso tra il Km. 27+000 e il Km. 29+258.

Recentemente è stata tenuta la gara a licitazione privata per un importo di lire 44 milioni e 200.000 per lavori di ripristino e consolidamento in tratti saltuari fra i Km. 0+000 e Km. 52+577 e sulla diramazione dal Km. 0+000 al Km. 29+258.

Per quel che riguarda i lavori di manutenzione, interrotti al 30 giugno 1964 per scaduto cottimo, si fa presente che gli stessi sono stati ripresi il 17 settembre ultimo scorso essendo stato stipulato un nuovo cottimo.

Infine si rende noto che sono in corso lavori di distese generali per complessive lire 19.500.000.

L'Amministrazione provinciale di Como per parte sua ha in avanzato corso i lavori di una variante di circa Km. 7 a monte della strada attuale, e, con l'apertura di tale va-

riante prevista entro il 1965, potrà abbandonarsi uno dei tratti peggiori dell'arteria di che trattasi.

Il Ministro
MANCINI

VENTURI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere gli interventi che i rispettivi dicasteri intendono effettuare in ordine al grave problema del consolidamento delle strutture portanti del centro storico della città di Urbino che, anche in seguito alle intemperie invernali, ha manifestato preoccupanti segni di cedimento con numerosi crolli interessanti opere monumentali di inestimabile valore.

In particolare, premessa l'assoluta inadeguatezza dei fondi messi a disposizione per l'esercizio 1963-64 e la necessità di un piano organico d'interventi idonei a preservare la conservazione non solo degli eccezionali monumenti — Palazzo Ducale, Bastioni, Chiese — ma dell'intero centro urbano rinascimentale, si chiede di conoscere l'entità degli stanziamenti che, in congrua misura, per l'esercizio 1965, intendono effettuare il Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge per il consolidamento degli abitati, della legge per la riparazione dei danni bellici, della legge per la straordinaria manutenzione degli edifici pubblici governativi; il Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge per le opere monumentali; il Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi della legislazione vigente per le opere monumentali di interesse turistico (1644).

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur rendendosi conto dell'importanza degli interventi richiesti dall'onorevole interrogante a favore della città di Urbino, deve tener conto della necessità che siano inquadrati in senso unitario i problemi relativi alla preservazione del patrimonio storico artistico ed al consolidamento degli abitati in tutto il territorio nazionale.

Pertanto le segnalate esigenze della città di Urbino saranno esaminate in relazione alle disponibilità di bilancio ed in concorso

con tutte le analoghe richieste di molte altre città.

Da parte sua il Ministero della pubblica istruzione ha informato che è a conoscenza della necessità di tutelare il patrimonio artistico della città di Urbino. Al riguardo, la Soprintendenza ai monumenti delle Marche ha in questi ultimi tempi effettuato accertamenti e segnalato varie esigenze d'intervento, prendendo anche in considerazione e confermando le risultanze dell'apposito convegno indetto dal comune di Urbino nel marzo ultimo scorso.

Per quanto riguarda la concreta soluzione del problema è da notare che la suddetta Soprintendenza è intervenuta e interviene tuttora su alcune chiese per opere di consolidamento e restauro, ma la situazione generale di Urbino, sotto l'aspetto della protezione del suo insigne patrimonio artistico e storico, non può certamente essere affrontata con i mezzi della ordinaria amministrazione, poichè si tratta di problemi molto complessi che potranno essere risolti soltanto con mezzi straordinari.

Detto Ministero ha assicurato che non mancherà di fornire anche per l'avvenire la propria collaborazione, la quale è tuttavia condizionata dalla consistenza dei fondi disponibili.

Infine il Ministero del turismo e dello spettacolo ha informato che non ha la possibilità, in base alla legislazione vigente, di disporre finanziamenti in favore delle opere monumentali d'interesse turistico.

Il Ministro
MANCINI

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, al fine di diminuire il numero degli incidenti automobilistici, in sempre crescente aumento, e di limitarne la gravità, introdurre un limite di velocità sulle strade ordinarie per i periodi di più intenso traffico quali ad esempio il mese di agosto delle massime vacanze, le plurifestività di Natale, Pasqua e tutti i fine settimana dalla primavera all'autunno, nonchè imporre limiti di velocità differenziata sulle autostrade (2026).

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Questo Ministero sta attentamente studiando la possibilità d'istituire limiti di velocità sulle strade ordinarie nei periodi di maggior traffico (agosto, periodi di ferie e feste natalizie, pasquali, di fine settimana, eccetera).

A tal fine ha condotto un'indagine per conoscere quanto è stato fatto negli altri Paesi d'Europa ed ha sottoposto il problema alla Commissione consultiva del traffico e della circolazione (sottogruppo della tecnica del traffico), onde disporre di suggerimenti qualificati.

Si stanno ora studiando le modalità tecniche per l'installazione dei segnali che una simile operazione richiede, i quali devono essere ripetuti con notevole frequenza.

L'unico studio esauriente sull'argomento finora condotto da un Paese europeo (il rapporto svedese diffuso dalla CEE di Ginevra) arriva a conclusioni favorevoli circa l'utilità dei limiti temporanei di velocità ai fini della riduzione degli incidenti stradali.

Devesi però tener conto della maggiore disciplina e rispetto delle norme stradali da parte degli utenti svedesi, delle più vaste attrezzature tecniche di controllo della velocità in dotazione a quella Polizia e della larghissima pubblicità data all'istituzione dei limiti di velocità, indicati con cartelli posti a distanza di 2 chilometri l'uno dall'altro su tutte le strade.

Per quanto concerne, invece, la prescrizione di limiti di velocità sulle autostrade, differenziabili per tipi di veicoli o per corsie, ogni provvedimento deve essere preceduto da un accurato rilevamento statistico delle velocità mantenute dagli utenti in assenza di limitazioni, in relazione anche alle categorie degli autoveicoli. Poichè sulle autostrade esistono già limitazioni di velocità di categoria (autocarri e autotreni di peso complessivo a pieno carico superiori a 80 quintali Km/h 70, autobus Km/h 80) l'ulteriore differenziazione di velocità proposta dall'onorevole interrogante dovrebbe riguardare unicamente autovetture di diversa potenza.

Tra i Paesi che hanno condotto esperimenti o hanno adottato provvedimenti limitativi della velocità, nessuno ha finora applicato limiti differenziati. I motivi di ciò andrebbero ricercati nelle difficoltà di controllo e di segnalazione, oltretutto nel timore che provvedimenti del genere provochino un aumento, anzichè una riduzione, della frequenza delle manovre di sorpasso.

Un recente studio edito dal TCI, e diffuso in occasione della ventunesima Conferenza nazionale del traffico di Stresa, ha fornito alcuni dati sulle velocità tenute dagli utenti delle autostrade italiane, in assenza di limitazioni. Da tale studio si evince che l'imposizione di un limite di velocità unico soddisferebbe un numero assai esiguo di utenti, a causa della varietà delle vetture facenti parte del parco automobilistico nazionale.

Si assicura, comunque, l'onorevole senatore interrogante che gli organi tecnici di questo Ministero porteranno a compimento lo studio del problema.

È da riconoscere che questo Ministero e l'ANAS stanno affrontando anche problemi degli spartitraffico, dell'abbagliamento, di tutta la segnaletica, mentre il Ministero dell'interno, con provvedimenti che si spera possano diventare presto operativi, curerà il potenziamento della Polizia stradale.

Per la riduzione degli incidenti automobilistici occorre, peraltro, principalmente la cosciente collaborazione di tutti gli utenti stradali che devono essere richiamati a un maggior senso di responsabilità e di disciplina. Recentemente, alla Conferenza di Stresa ho anticipato che questo Ministero, d'intesa con i Ministeri interessati, affronterà quanto prima l'argomento dell'insegnamento nelle scuole dell'educazione stradale e che, per mezzo della radio e della televisione, inizierà una valida propaganda per la sicurezza stradale.

Il Ministro

MANCINI

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in relazione alla straordinaria ondata di nubifragi e

grandinate che hanno colpito numerose zone agricole dell'Italia ed in particolare in provincia di Bologna il bazzanese ed il persicetano e in provincia di Modena la intera bassa modenese, al fine di potere intervenire concretamente in favore di quanti duramente colpiti dalle avversità atmosferiche, non ritengano emanare apposito provvedimento legislativo che consenta un'ulteriore proroga della legge 21 luglio 1960, n. 739, la cui efficacia è stata prorogata per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 con la legge 14 febbraio 1964, n. 38, attualmente in corso di applicazione.

Nelle more chiede che si vogliano impartire agli Uffici periferici competenti tutte le più opportune disposizioni per potere venire incontro alle aziende agricole colpite senza discriminazione alcuna in ordine alle modalità di conduzione ed alle estensioni (2114).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha in corso, a cura dei dipendenti uffici periferici, l'accertamento dei danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964.

Non appena in possesso di tutti gli elementi di giudizio, questo Ministero prenderà l'iniziativa, proprio come chiede la S.V. onorevole, di un provvedimento legislativo che consenta l'applicazione delle provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificata da ultimo dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, anche per i danni in questione.

Intanto, con decreto in corso, predisposto d'intesa con il Ministero del tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, numerose zone delle province di Bologna e di Modena, comprendendovi anche quelle segnalate dalla S.V. onorevole, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei debiti di esercizio contratti dalle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo novembre 1963-luglio 1964.

Si aggiunge che gli Ispettorati agrari hanno avuto istruzione d'intensificare l'assisten-

za tecnica a favore delle aziende colpite e accordare ad esse la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalle varie leggi in favore dell'agricoltura, con particolare riguardo a quelle recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Analoghi accertamenti sono in corso a cura degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio, al fine di esaminare se e per quali zone delle province di cui trattasi si rendano applicabili, a favore dei possessori di fondi rustici danneggiati, le agevolazioni fiscali e contributive consentite dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro

FERRARI AGGRADI

VERONESI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se concorda con l'iniziativa presa dalla S.p.a. Terme di Castrocaro di assumere l'impresa editoriale della rivista « Thermae » e quale sia il preventivo di spesa per tale iniziativa, il tutto in considerazione che — come risulta dalla relazione sulla situazione del settore termale allegata alla relazione della Corte dei conti — « il patrimonio si presenta in genere in condizioni di notevole obsolescenza ed insufficienza qualitativa e quantitativa, sia per quanto si riferisce allo stato delle miniere, sia delle attrezzature igienico-termali, sia di quelle recettizie », per cui per fare fronte alle più immediate necessità si è dovuto lanciare un prestito obbligazionario di 12 miliardi (2178).

RISPOSTA. — Al riguardo, secondo quanto riferito dall'EAGAT, comunico che la S.p.a. « Terme di Castrocaro », con voto unanime del proprio Consiglio di amministrazione, ha ritenuto opportuno assumere l'impresa editoriale della rivista « Thermae », non solo per il prestigio che deriva alle stesse terme da tale iniziativa, ma anche e soprattutto allo scopo di svolgere una efficace propaganda nell'ambiente medico nazionale ed internazionale.

È noto, infatti, che oltre l'85 per cento di coloro che si sottopongono a cure termali

è indirizzato a determinate stazioni idroterapiche, su consiglio dei medici. Ciò rende necessario, da parte delle aziende che operano nel settore, lo stanziamento nei propri bilanci di notevoli spese per inserzioni pubblicitarie in riviste sanitarie e per l'acquisto di oggetti da inviare ai medici in omaggio.

Pertanto, la società Castrocaro ha ritenuto più conveniente destinare gli importi di tali voci passive alla pubblicazione della rivista « Thermae » che viene appunto inviata ai medici, assolvendo, così, all'indispensabile funzione propagandistica e nel contempo raccogliendo intorno all'iniziativa i nomi più eminenti del termalismo italiano ed europeo.

Come risulta dai consensi pervenuti alla redazione della rivista da qualificati esponenti della scienza medica di molti Paesi europei ed extraeuropei, la pubblicazione, fin dal suo primo numero, ha riscosso grande interesse ed il più vivo apprezzamento.

Quanto alle previsioni di spesa per tale iniziativa, gli oneri ammontano ad una cifra assai modesta (lire un milione e mezzo - due milioni annui) che verrà in gran parte coperta con i proventi delle inserzioni pubblicitarie, già richieste da varie ditte, le cui produzioni interessano il settore termale.

Desidero inoltre precisare che il Direttore, i redattori ed i collaboratori prestano la loro opera gratuitamente, col solo intento di contribuire allo sviluppo del progresso scientifico e tecnico del termalismo.

L'esiguo onere sostenuto per la predetta pubblicazione non può, pertanto, incidere sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'intero settore, come la S. V. onorevole ha voluto far rilevare.

In particolare, per quanto riguarda Castrocaro, sottolineo che si sta procedendo, in conformità dei piani a suo tempo predisposti, all'attuazione di un programma di ammodernamento e rinnovamento delle attrezzature termali e ricettive dell'azienda. A tal fine, sono stati già investiti oltre 200 milioni di lire per il biennio 1963-64 e si prevedono, per il quinquennio 1965-69, ulteriori notevoli investimenti per la costru-

zione di un nuovo stabilimento termale a Castrocaro.

Il Ministro

Bo

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga urgente l'emanazione di un decreto di legge che — tenuto conto dei gravi disastri provocati nella provincia di Trieste dall'alluvione del 4 settembre 1963 — dichiari l'esistenza del carattere di pubblica calamità per le zone colpite (517).

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si comunica (come del resto già a conoscenza del senatore interrogante) che con decreto 7 aprile 1964 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1964, reg. n. 2, Presidenza foglio n. 316, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità, per le avversità atmosferiche che hanno colpito i Comuni del territorio di Trieste e più precisamente: Trieste, Muglia, San Dorligo della Valle.

Essendo stato tale decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964, sono operative, nella zona colpita, le provvidenze della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Il Ministro

MANCINI

VIDALI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non si intenda concedere un ulteriore finanziamento per la costruzione dei 60 alloggi INA-Casa per i dipendenti del comune di Trieste e dell'Azienda comunale elettricità gas acqua e tramvie (ACEGAT) in tre edifici di via delle Cave.

Il finanziamento, già inizialmente dimostratosi insufficiente, ottenuto in base alle disposizioni di legge, venne completato ripetutamente con l'impegno del Comune e

della ACEGAT ed i lavori vennero iniziati nel 1962, dopo tre anni dal reperimento del terreno. I lavori vennero più volte interrotti in conseguenza di difficoltà sorte nella costruzione con viva delusione delle sessanta famiglie assegnatarie degli alloggi, per l'alto punteggio preferenziale conseguito, date le disagiatissime condizioni di abitabilità dei loro attuali alloggi.

Malgrado le assicurazioni ottenute dalla INA-Casa per la continuazione dei lavori sulla base di un ulteriore finanziamento, a cinque anni e mezzo dall'inizio della pratica, le tre costruzioni sono state completate nelle parti esterne, ma i lavori sono stati sospesi perchè si attende ancora che la gestione INA-Casa di Roma approvi la spesa degli impianti di riscaldamento ed idrico-sanitari e pertanto non si è in grado di procedere alla costruzione degli interni ed alla installazione degli impianti elettrici.

L'interrogante rileva che i ritardi verificatisi oltre a comportare un ulteriore ag-

gravio delle spese complessive hanno determinato un gravissimo danno alle famiglie assegnatarie degli alloggi e pertanto sollecita il pronto interessamento del Ministro competente (1507).

RISPOSTA. — Si comunica che gli organi deliberanti della Gestione case per lavoratori hanno approvato fin dal 24 marzo 1964 le spese per la sistemazione degli impianti di riscaldamento, igienico-sanitari, idrico e di distribuzione del gas relativi agli alloggi per i dipendenti del comune di Trieste e dell'ACEGAT.

Di conseguenza la Gestione medesima in data 2 aprile 1964 provvide ad autorizzare la competente Stazione appaltante (IACP di Trieste) ad affidare alla Ditta SILMA l'incarico per l'esecuzione delle opere anzidette.

Il Ministro

MANCINI